

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 8

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

---

CORTE COSTITUZIONALE

# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 32. Sentenza 10-17 febbraio 1999.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
 Processo penale - Obbligo del giudice a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino all'apertura del dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 77/1997 dichiarava dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del c.p.p. limitatamente all'esecuzione della custodia disposta nel corso delle indagini preliminari - Violazione del principio di difesa in giudizio e di quello di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.  
 (C.P.P., art. 294, primo comma) ..... Pag. 9
- N. 33. Sentenza 11-19 febbraio 1999.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
 Gratuito patrocinio - Consulenti tecnici - Limitazione degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia - Esigenza di piena tutela del diritto di difesa dei non abbienti nel nuovo processo avente natura accusatoria e fondato sul principio di disponibilità della prova - Illegittimità costituzionale.  
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, secondo comma, prima parte) ..... » 15
- N. 34. Sentenza 11-19 febbraio 1999.  
**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**  
 Agricoltura e foreste - Regione Umbria - Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Collegio dei revisori dell'Agenzia - Decadenza, dimissione o decesso di uno solo dei componenti - Esigenza della rielezione dell'intero organo - Congruità della disciplina - Discrezionalità del legislatore - Rispetto della garanzia del prestabilito rapporto tra maggioranza e minoranza nel collegio - Non fondatezza.  
 (Legge regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, art. 17, comma 3).  
 (Cost., art. 97) ..... » 19
- N. 35. Sentenza 11-19 febbraio 1999.  
**Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**  
 Costituzione della Repubblica italiana - Tribunale di Roma e Camera dei deputati - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti - Mancato deposito, nel termine perentorio, del ricorso - Improcedibilità del conflitto ..... » 22

## N. 36. Ordinanza 11-19 febbraio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudizio direttissimo - Partecipazione al dibattimento del giudice che nella fase anteriore allo stesso, abbia emesso, dopo la convalida dell'arresto, ordinanza di custodia cautelare personale - Divieto - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma, 2 e 279).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101) ..... Pag. 25

## N. 37. Ordinanza 11-19 febbraio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Notificazione - Esecuzione mediante consegna al difensore per impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato ed eletto dall'imputato - Ricerche preventive - Omessa previsione - Questione già decisa dalla Corte come manifestamente inammissibile con ordinanza n. 241/1998 - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 161, quarto comma).

(Cost., artt. 76 e 77) ..... » 27

## N. 38. Ordinanza 11-19 febbraio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Valutazione delle prove - Lettura delle dichiarazioni - Utilizzabilità - Coimputati o imputati in procedimenti connessi avvalentisi in dibattimento della facoltà di non rispondere - Intervento della sentenza della Corte n. 316/1998 - Introduzione del sistema delle contestazioni, con recupero dei singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6) ..... » 30

## N. 39. Ordinanza 11-19 febbraio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Valutazione delle prove - Lettura delle dichiarazioni - Mancanza dell'accordo delle parti alla lettura - Utilizzabilità - Coimputati o imputati in procedimenti connessi avvalentisi in dibattimento della facoltà di non rispondere - Intervento della sentenza della Corte n. 316/1998 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, ultimo periodo - Applicabilità dell'art. 500, commi 2-bis e 4 del c.p.p. - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(C.P.P., art. 513, secondo comma, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267) ..... » 32

N. 40. Ordinanza 11-19 febbraio 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Convalida dell'arresto - Giudizio direttissimo - Acquisizione della relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente, dichiarazioni dell'imputato - Rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento - Omessa previsione - Inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 286/1998 e sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996) - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 34, 431 e 566; decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma) Pag. 34

**ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**

N. 4. Ricorso del Senato della Repubblica del 27 gennaio 1999.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. presso il tribunale di Messina, il 7 marzo 1997, nei confronti del sen. Salvatore Frasca, per avere questi offeso, in corso di trasmissione televisiva, la reputazione del dott. Domenico Paternostro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari - Emissione di tale rinvio a giudizio successivamente alla deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997, con la quale si dichiarava che quanto affermato nella trasmissione televisiva in questione concerneva opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica perché venga deciso che spetta ad esso dichiarare l'insindacabilità delle predette affermazioni del senatore Frasca e che non spetta al tribunale di Messina e al G.I.P. presso lo stesso proseguire detto procedimento penale.**

(Delibera 29 gennaio 1997, del Senato della Repubblica di Roma) ..... » 37

N. 5. Ricorso del tribunale di Ferrara del 28 gennaio 1999.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per il risarcimento dei danni promosso dinanzi al tribunale civile di Ferrara dal prof. Achille Bonito Oliva contro l'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da quest'ultimo rese nell'intervista pubblicata su «Il Giorno» del 23 gennaio 1993 - Deliberazione della Camera dei deputati in data 14 settembre 1995, con la quale è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione l'insindacabilità delle affermazioni dell'on. Sgarbi - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Ferrara perché venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità del fatto ascritto all'on. Sgarbi - Richiesta alla Corte costituzionale di riunire l'attuale conflitto con quello dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 177/1998, proposto dalla Camera dei deputati contro il tribunale di Ferrara e vertente sulla medesima vicenda processuale.**

(Delibera 14 settembre 1995, della Camera dei deputati di Roma) ..... » 42

- N. 66. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Roma del 25 febbraio 1998.
- Imposte e tasse in genere - Istituzione di un contributo straordinario per l'Europa - Asse-  
rita, sostanziale retroattività dell'imposizione - Incidenza del prelievo solo su determi-  
nate fasce di reddito - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio  
della capacità contributiva e della universalità e progressività dell'imposizione fiscale.**
- [Legge 13 dicembre 1996, (*recte*: 23 dicembre 1996), n. 662, art. 3, commi 194, 195, 196,  
197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203].
- (Cost., artt. 3, 23 e 53) ..... Pag. 43
- N. 67. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto del 5 novembre 1997.
- Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle  
aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la  
rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stra-  
dale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella spe-  
cie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile;  
rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassa-  
zione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei  
principi posti dalla legge di delega.**
- (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
- (Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) » 45
- N. 68. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto del 5 novembre 1997.
- Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle  
aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la  
rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stra-  
dale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella spe-  
cie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile;  
rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassa-  
zione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei  
principi posti dalla legge di delega.**
- (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
- (Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) » 47
- N. 69. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto del 5 novembre 1997.
- Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle  
aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la  
rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stra-  
dale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella spe-  
cie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile;  
rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassa-  
zione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei  
principi posti dalla legge di delega.**
- (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
- (Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) » 48

N. 70. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto del 5 novembre 1997.

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4) Pag. 49

N. 71. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova del 30 ottobre 1998.

**Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio della certezza del diritto.**

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., art. 3) ..... » 49

N. 72. Ordinanza del pretore di Venezia del 5 novembre 1998.

**Processo penale - Procedimento riguardante un magistrato, a carico di imputato appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta (nella specie, slovena) - Spostamento della competenza territoriale ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Applicabilità delle garanzie previste a tutela delle minoranze linguistiche - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei diritti riconosciuti alle minoranze linguistiche.**

(C.P.P. 1998, art. 109; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 26).

(Cost. artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24) ..... » 52

N. 73. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 1999) del T.A.R. per la Campania del 7 novembre 1996.

**Istruzione pubblica - Personale docente, direttivo e ispettivo della scuola statale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età con possibilità di trattenimento in servizio fino al settantesimo - Non cumulabilità di detto beneficio, secondo il diritto vivente, con il trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età come viceversa previsto per gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, comma 5).

(Cost., artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, terzo comma) ..... » 55

- N. 74. Ordinanza della Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere del 30 ottobre 1998.

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza subordinata all'accordo delle parti - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni dei prossimi congiunti - Lesione dei principi di indipendenza del giudice, di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112) ..... Pag. 65

- N. 75. Ordinanza del pretore di Catania del 5 ottobre 1998.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti coneguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.**

(C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 69

- N. 76. Ordinanza del pretore di Lecce del 26 ottobre 1998.

**Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Effetto interruttivo, nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, decorrente dalla mera emissione del decreto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di altri atti interruttivi del corso della prescrizione - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P., art. 160).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) ..... » 70

- N. 77. Ordinanza del T.A:R. per la Lombardia del 3 novembre 1998.

**Sanità pubblica - Regione Lombardia - Assistenza sanitaria indiretta presso case di cura non convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Onere della preventiva autorizzazione delle competenti UU.SS.LL. - Ingiustificata disciplina più restrittiva rispetto a quella statale (esonero dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese prestazioni già usufruite dai cittadini all'estero) - Incidenza sul principio della tutela della salute.**

(Legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 32) ..... » 73

- N. 78. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dal T.A.R. del Lazio dell'8 luglio 1998.

**Impiego pubblico - Trattamento economico spettante ai primi dirigenti ai sensi dell'art. 4-bis, lett. a) del d.-l. n. 356/1987, convertito in legge n. 436/1987 - Attribuzione, con sentenza passata in giudicato, a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia diversi da quelli del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche dalla VII alla IX conseguite con pubblico concorso - Previsione, successiva al giudicato, con la legge impugnata del divieto di corresponsione di detto trattamento e del riassorbimento delle somme già eventualmente, a tal titolo, corrisposte - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale e dell'intangibilità del giudicato - Indebita interferenza sul potere giudiziario.**

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, 3° periodo).

(Cost., artt. 24, 101, 102, 104 e 113) .....

Pag. 75

- N. 79. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari dell'11 luglio 1998.

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2)

(Cost., art. 76, comma 1, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4)

» 80

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 32

Sentenza 10-17 febbraio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Obbligo del giudice a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino all'apertura del dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 77/1997 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del c.p.p. limitatamente all'esecuzione della custodia disposta nel corso delle indagini preliminari - Violazione del principio di difesa in giudizio e di quello di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.**

**(C.P.P., art. 294, primo comma).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 22 maggio 1997 dal tribunale di Verona, l'11 ed il 24 giugno 1997 dal tribunale di Prato, il 21 ottobre 1997 dal tribunale di Perugia, il 9 ottobre 1997 dalla Corte d'Assise di Bari, il 10 dicembre 1997 dalla Corte d'Assise di Napoli, il 27 ottobre 1997 dal tribunale di Milano ed il 28 gennaio 1998 dalla Corte d'Assise di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 605, 666, 667, 865 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 14, 67, 80 e 191 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39, 41, 52, prima serie speciale, dell'anno 1997 ed i nn. 5, 7, 8 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Kercuku Ramazan;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

## *Ritenuto in fatto*

1. — Il 9 maggio 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato adottava, nei confronti di persona imputata di bancarotta fraudolenta, la misura cautelare della custodia in carcere, misura che veniva eseguita, dopo un lungo periodo di latitanza, il 4 marzo 1997, nella fase degli atti preliminari al dibattimento.

Dopo aver disatteso la richiesta di revoca della misura avanzata dal difensore dell'imputato, il tribunale di Prato, prima dell'udienza dibattimentale, premesso di non aver proceduto all'interrogatorio a norma dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, solo perché, secondo la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, l'interrogatorio c.d. di garanzia deve essere espletato esclusivamente nella fase delle indagini preliminari,

ha, con ordinanza dell'11 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui l'uno non prevede che il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella parte in cui l'altro non prevede l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase.

Punto di partenza delle contestazioni del rimettente è la sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, appunto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente o comunque non oltre cinque giorni dell'inizio di esecuzione della custodia e dell'art. 302 dello stesso codice limitatamente alle parole «disposta nel corso delle indagini preliminari».

Dopo aver ripercorso le argomentazioni della indicata decisione della Corte e le (supposte) ragioni, fondate su motivi strettamente connessi alla rilevanza, che avrebbero determinato la decisione stessa a delimitare al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento la dichiarazione di illegittimità della normativa ora ricordata, il tribunale ravvisa in tali argomenti «una portata ben più ampia rispetto alla conclusione alla quale è giunta la Corte». Tanto più considerando il richiamo contenuto nella sentenza n. 77 del 1997 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà che richiede «la più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione della libertà è avvenuta». Cosicché la fase degli atti preliminari al dibattimento — non differenziandosi, sotto il profilo della funzione dell'interrogatorio, da quella indicata dalla Corte quale *dies ad quem* l'interrogatorio deve essere espletato, derivandone, in caso contrario, la caducazione della misura — deve essere contrassegnata dall'applicazione degli artt. 294 e 304 del codice di procedura penale secondo la medesima *ratio decidendi* indicata dalla Corte.

2. — Un'identica questione lo stesso tribunale di Prato ha proposto, con ordinanza del 24 giugno 1997, sempre nella fase degli atti preliminari al dibattimento a carico di persona nei confronti della quale la misura custodiale, applicata dal giudice per le indagini preliminari il 9 maggio 1995, era stata eseguita solo il 12 giugno 1997, mentre il decreto che dispone il giudizio era stato emesso il 17 ottobre 1995.

Ha denunciato pertanto, sempre richiamando la *ratio decidendi* della sentenza n. 77 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui l'art. 294, comma 1, non prevede che il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella parte in cui l'art. 302 non prevede l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase.

3. — Con provvedimento del 16 gennaio 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di persona imputata di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo un lungo periodo di latitanza, l'imputato veniva arrestato all'estero e consegnato alle autorità italiane il 18 aprile 1997, quindi successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fissato per l'udienza del 16 giugno 1997.

Il 23 aprile 1997 la difesa chiedeva al tribunale di Verona, quale giudice del dibattimento, l'immediata liberazione dell'arrestato in conseguenza del mancato espletamento dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale; e ciò in applicazione della sentenza n. 77 del 1997, la cui *ratio decidendi* sarebbe riferibile anche ai casi di mancato interrogatorio in un momento successivo alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Il giudice *a quo*, premesso che l'istanza era da ritenere infondata, attesi i limiti cronologici all'operatività di entrambe le statuizioni di illegittimità connaturati al *decisum* della Corte, ha allora sollevato, con ordinanza del 22 maggio 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia.

Dopo aver ricordato gli argomenti che hanno indotto la Corte alla dichiarazione di illegittimità, il giudice *a quo* ritiene che i detti argomenti dovrebbero condurre ad un'analoga statuizione anche per l'ipotesi in cui l'esigenza dell'interrogatorio insorga in una fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; pure in tal caso, infatti, l'imputato *in vinculis* verrebbe privato «per un tempo considerevole, quello che va dalla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, del contatto con il giudice per motivi collegati unicamente alla diversità della fase processuale di inizio dell'esecuzione della misura».

4. — Con ordinanza del 21 ottobre 1997 il tribunale di Perugia, premesso che uno degli imputati era stato tratto in arresto il 7 settembre 1997 in esecuzione dell'ordinanza custodiale adottata dal giudice per le indagini preliminari il 14 febbraio 1997 e che non si era proceduto al suo interrogatorio in quanto, alla stregua della sentenza costituzionale n. 77 del 1997, il dovere di procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di procedura penale sussiste fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono l'inefficacia della misura cautelare in caso di omesso interrogatorio dell'imputato nel termine di cinque giorni, anche nel caso di esecuzione dell'arresto dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento».

Ancora una volta è la *ratio decidendi* della sentenza n. 77 del 1997 ad essere invocata, sottolineandosi la peculiarità dell'«interrogatorio di garanzia» e la sua non sostituibilità con altre forme di presa di contatto con il giudice. Una peculiarità che non vale certo a limitare nel tempo il dovere di compiere tale atto. Tanto più che, a seguito della sentenza n. 71 del 1996 di questa Corte, «non sussistono più limiti alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase successiva al rinvio a giudizio» e che la Corte avrebbe, con la sentenza n. 77 del 1997, indicato come termine ultimo per l'effettuazione dell'interrogatorio il momento di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento «solo con riguardo ai limiti del devoluto».

5. — Con ordinanza del 9 ottobre 1997 emessa prima del dibattimento la Corte di assise di Bari, rilevato che uno degli imputati era stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento custodiale adottato il 30 marzo 1996 dal locale giudice per le indagini preliminari, quando già gli atti erano stati trasmessi alla Corte, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 della Costituzione, anche qui richiamando la *ratio decidendi* della sentenza n. 77 del 1997, questione di legittimità degli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il giudice debba procedere all'interrogatorio dell'imputato immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'esecuzione della custodia intervenuta nella fase predibattimentale.

Si osserva che pure nella fase successiva alla trasmissione degli atti rimane integra la funzione di garanzia dell'interrogatorio finalizzato ad una pronta verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, anche considerando che il dibattimento potrebbe essere differito a norma dell'art. 465 e che anche le dichiarazioni dell'imputato in dibattimento (attraverso l'esame o le dichiarazioni spontanee) non sono comunque in grado di essere equiparate all'interrogatorio di cui alla norma censurata.

6. — Pure alla *ratio decidendi* della sentenza n. 77 del 1997 risulta riferirsi la Corte di assise di Napoli che, con due ordinanze del 10 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, l'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso «Nel corso delle indagini preliminari», anche qui in presenza di imputato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal giudice per le indagini preliminari ed eseguita nel predibattimento.

Il giudice *a quo* rileva che né nella fase degli atti preliminari al dibattimento né in quella degli atti introduttivi è prevista alcuna forma di interrogatorio. Atto che non è contemplato neppure nel dibattimento ove l'imputato viene esaminato sui fatti oggetto dell'imputazione e non sui presupposti della custodia cautelare in corso di applicazione. Per di più, in processi come quello pendente davanti alla Corte di assise contrassegnati da una pluralità d'imputati e da innumerevoli imputazioni, il dibattimento rischia di protrarsi per molti mesi senza che l'imputato venga sottoposto all'interrogatorio.

Con conseguente violazione: dell'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato arrestato prima che gli atti vengano trasmessi al giudice del dibattimento e l'imputato arrestato dopo tale trasmissione; dell'art. 10 della Costituzione, non conformandosi la norma censurata alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che richiedono entrambi la più tempestiva presa di contatto tra imputato e giudice; con l'art. 24 della Costituzione perché l'esclusione dell'interrogatorio di garanzia viene a privare l'imputato di un efficace mezzo di difesa.

7. — Con l'ordinanza del 27 ottobre 1997, il tribunale di Milano, richiesto della scarcerazione *ex art.* 302 del codice di procedura penale, di un imputato *in vinculis* in forza di una misura cautelare adottata nel corso delle indagini preliminari ma eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia».

Analoghe le argomentazioni adottate, incentrate soprattutto sulla impossibilità che l'interrogatorio di garanzia possa essere sostituito da atti «equipollenti».

8. — In nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze di rimessione sollevano un'identica questione. I relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Oggetto comune di censura sono gli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, quali risultanti a seguito della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'uno, «nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia», dell'altro, «limitatamente alle parole disposta nel corso delle indagini preliminari». Così da delineare, in forza del congiunto intervento, additivo e demolitorio, della Corte, un assetto normativo in cui il giudice (e cioè sempre e comunque il giudice per le indagini preliminari) è tenuto a procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare nei cinque giorni dalla privazione dello *status libertatis*, non soltanto, come previsto dall'originario precetto derivante dalle disposizioni a suo tempo denunciate, nel corso delle indagini preliminari, ma anche fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

Tutte le ordinanze, pronunciate successivamente alla trasmissione degli atti a tale giudice, ma prima dell'apertura del dibattimento, coinvolgono di nuovo sia l'art. 294, comma 1, sia l'art. 302 del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui non prevedono il dovere del giudice di procedere all'interrogatorio nei cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia cautelare in carcere e l'effetto che consegue alla sua mancata effettuazione fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento.

Pure se talune delle ordinanze di rimessione denunciano il solo art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, la denuncia deve necessariamente considerarsi estesa all'art. 302 dello stesso codice, risultando tutti i provvedimenti introduttivi del presente giudizio di legittimità costituzionale adottati di fronte a richieste di scarcerazione per omesso interrogatorio nei cinque giorni dall'esecuzione della misura. Del resto, la comune evocazione, da parte dei giudici *a quibus*, della sentenza costituzionale n. 77 del 1997, per trarne la conclusione che o la Corte, per motivi connessi alla rilevanza avrebbe limitato il suo intervento fino al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento ovvero che comunque *l'eadem ratio decidendi* dovrebbe valere anche per la fase successiva a quella indicata dalla detta decisione, comprova la consequenzialità fra tali denunce e la sentenza della Corte e, dunque, il diretto coinvolgimento anche dell'art. 302.

3. — Ad essere chiamati in causa quali norme-parametro sono, ancora una volta, gli artt. 24 e 3 della Costituzione, il primo invocato in alcuni casi anche con riferimento alla Convenzione per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata a Roma il 14 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed entrata in vigore per l'Italia il 6 ottobre 1955, che richiede «la più tempestiva presa di contratto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione della libertà è avvenuta»; il secondo unanimemente ritenuto vulnerato per la disparità di trattamento tra imputato che venga privato della libertà personale nella fase in cui gli atti sono ancora nella disponibilità del giudice delle indagini preliminari e imputato che venga a trovarsi *in vinculis* dopo tale momento ma prima che il dibattimento abbia avuto inizio.

Una delle ordinanze indica, poi, quale ulteriore parametro, intrinsecamente collegato alla tutela del diritto di difesa, l'art. 10 della Costituzione, anche qui con richiamo alle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia; precisamente, oltre che la già ricordata Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale per i diritti civili e politici, adottato a New York il 16 novembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Le singole articolazioni dei provvedimenti rimessivi rivelano però qualche, ma solo apparente, divaricazione, conseguente alla peculiarità della fase in cui la misura è stata eseguita. Mentre, infatti, talune ordinanze non indicano quale debba essere il giudice tenuto a procedere all'interrogatorio, altre ne rivendicano, esplicitamente o

implicitamente, l'esecuzione al giudice del dibattimento, a norma degli artt. 279 del codice di procedura penale e 91 delle norme di attuazione dello stesso codice. Ma, poiché nessuno dei rimettenti ha denegato la propria competenza a decidere sulla richiesta di caducazione della misura, tutte le ordinanze, anche per ragioni connesse al necessario requisito della rilevanza, ravvisano nella fase che va dalla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento all'inizio del dibattimento la competenza del giudice di tale fase tanto per l'espletamento dell'interrogatorio quanto per l'eventuale dichiarazione di estinzione della misura. Una problematica che riemerge con particolare efficacia in uno dei provvedimenti rimessivi, precisamente quello pronunciato dalla Corte di assise di Bari, che propone «l'ulteriore connessa questione della precisa individuazione degli elementi probatori sui quali il giudice potrà contare nell'espletamento di tale incumbente e nella formazione del suo convincimento sui presupposti della misura cautelare. Se, cioè, simile verifica vada compiuta sulla base degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e/o desumibili dai provvedimenti cautelari a sua disposizione oppure — esprimendo, sul punto, perplessità per il «pregiudizio» che potrebbe insinuarsi nel convincimento del giudice che procede — sulla base di tutti gli atti valutati dal giudice per le indagini preliminari prima dell'adozione della misura.

4. — La questione è, nei termini che seguono, fondata.

Come si è ricordato, questa Corte, con sentenza n. 77 del 1997, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia» e dell'art. 302 dello stesso codice, «limitatamente alle parole “disposta nel corso delle indagini preliminari”».

La delimitazione temporale e di fase a suo tempo operata era strettamente connessa al requisito della rilevanza, contestandosi da parte di tutte le ordinanze di remissione che il giudice fosse tenuto a procedere all'interrogatorio prescritto dall'art. 294, comma 1, esclusivamente nella fase delle indagini preliminari. Si ritenne, dunque, che non fossero sufficienti per argomentare la legittimità dell'assetto normativo allora vigente e, conseguentemente, per sottrarre l'imputato all'interrogatorio «di garanzia» contemplato dalla norma anche adesso denunciata, né la considerazione che dopo la chiusura delle indagini l'imputato stesso abbia la possibilità di venire a conoscenza del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate trasmesso al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero (documentazione depositata nella cancelleria del giudice, con notificazione dell'avviso al difensore di prendere visione degli atti) né il rilievo che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato può richiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; sia perché i tempi, per giunta ordinatori, intercorrenti tra richiesta del pubblico ministero ed espletamento dell'udienza preliminare possono non consentire quella immediata presa di contatto tra imputato *in vinculis* e giudice che è a fondamento dell'art. 294, comma 1, sia perché l'interrogatorio in sede di udienza preliminare — da espletarsi solo su richiesta dell'imputato e non ad iniziativa del giudice, quale espressione di un suo specifico poterdovere — non può identificarsi con l'interrogatorio «di garanzia», soprattutto con riferimento alle esigenze cautelari e tenuto anche conto del tipo di deliberazione demandato al giudice al termine dell'udienza. Senza che possano colmare una simile lacuna né gli strumenti di gravame cautelare, in ordine ai quali pure la legge consente l'esame dell'imputato *in vinculis*, né il procedimento di revoca — contraddistinto da una funzione profondamente diversa rispetto al procedimento incentrato sulla genesi della custodia — perché il dovere di interrogatorio in tale sede scaturisce dall'esistenza proprio di una situazione che potrebbe emergere a seguito dell'interrogatorio «di garanzia», essendo l'interrogatorio prescritto, nell'ambito di tale procedura, solo se l'istanza è fondata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati.

5. — Una volta superate le ragioni ostative all'applicabilità del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di là del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso. Tanto più che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento può essere contrassegnato da una estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare; con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima. Tanto da caratterizzare un simile regime come avente l'unica, e certo non costituzionalmente tutelabile, finalità di protrarre senza limiti di tempo la presa di contatto tra imputato e giudice e, di conseguenza, di adottare un trattamento deteriore per il latitante.

Può, dunque, qui ripetersi, a maggior ragione, che un regime di tal genere priva «l'imputato *in vinculis* del più efficace strumento di difesa avente ad oggetto la cautela disposta: di quel colloquio, cioè, con il giudice relativo

alle condizioni che hanno legittimato l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza» (v. sentenza n. 77 del 1997). Ancora una volta potendosi richiamare (senza che, peraltro, ne risulti coinvolto l'art. 10 della Costituzione che, secondo l'indirizzo di questa Corte esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio) sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1978) sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel 1955), che reclamano «la più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione dello *status libertatis* è avvenuta».

Appare chiaro, poi, come l'adempimento di un simile dovere presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1; senza contare che il giudice del dibattimento, quale giudice che «attualmente» potrà procedere all'esame dell'imputato *in vinculis* su ogni elemento dell'imputazione e sulle condizioni legittimanti lo *status custodiae*, ha in ogni momento della fase la possibilità di verificare sia la legittimità dello *status* sia la permanenza delle condizioni che determinarono l'adozione della misura custodiale.

6. — L'affermazione, costituzionalmente imposta, che l'interrogatorio di garanzia, oltre che un obbligo del giudice costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all'inizio del dibattimento stesso, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e agli atti da utilizzare a tal fine, né in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso.

È compito del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali affermati dalla presente decisione, operare le scelte discrezionali che sottostanno alla soluzione degli anzidetti problemi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla nuova fase processuale — diversa da quelle a cui si riferiva l'originale disciplina dell'art. 294 cod. proc. pen. come integrata dalla sentenza n. 77 del 1997 di questa Corte — alla quale viene esteso l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia.

In attesa dell'intervento legislativo, sarà il giudice a trarre dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le soluzioni più corrette in ordine alla competenza, alle modalità e al termine per l'osservanza dell'obbligo di interrogatorio, nonché a valutare, anche in relazione alle concrete situazioni processuali, incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle misure cautelari in atto.

7. — Deve, conseguentemente essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* MALVICA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1999.

*Il cancelliere:* MALVICA

N. 33

Sentenza 11-19 febbraio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Gratuito patrocinio - Consulenti tecnici - Limitazione degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia - Esigenza di piena tutela del diritto di difesa dei non abbienti nel nuovo processo avente natura accusatoria e fondato sul principio di disponibilità della prova - Illegittimità costituzionale.****(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, secondo comma, prima parte).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal tribunale di Saluzzo, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

*Ritenuto in fatto*

Il tribunale di Saluzzo, chiamato a provvedere sulla richiesta di liquidazione avanzata dal consulente tecnico nominato da un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un procedimento per i reati di cui all'art. 2621 del codice civile e agli artt. 224, 217 e 223 della legge fallimentare, nel corso del quale non era stata disposta perizia da parte del giudice, con ordinanza in data 28 maggio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma, 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui, per i consulenti tecnici di parte, limita la facoltà per l'imputato di godere degli effetti del beneficio del gratuito patrocinio (*recte*: patrocinio a spese dello Stato) ai soli casi in cui è disposta perizia.

Dopo aver ricordato il ruolo della consulenza tecnica extraperitale (art. 233 cod. proc. pen.) nel processo penale di tipo accusatorio, nel quale è positivamente prevista (art. 38 disp. att.) la possibilità per i difensori di avvalersi, al fine di esercitare il diritto alla prova, dell'opera di consulenti tecnici, e dopo aver sottolineato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalle dichiarazioni dei consulenti tecnici, equiparati ai testimoni, il giudice possa trarre elementi di prova, il tribunale remittente rileva che, nel vigente sistema processuale di parti, la difesa tecnica assumerebbe un ruolo centrale, meritevole di garanzia non meno della tradizionale difesa esercitata dall'avvocato. Del resto, già in relazione al previgente ordinamento processuale, osserva il giudice *a quo* questa

Corte aveva affermato che il consulente tecnico doveva ritenersi parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera di apporto tecnico mediante argomenti, rilievi ed osservazioni che hanno sostanzialmente natura di atti defensionali (sentenza n. 199 del 1974).

Pertanto, ad avviso del remittente, l'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 217 del 1990, ponendo l'imputato nella impossibilità di godere dei benefici del patrocinio a spese dello Stato allorché, per esercitare il proprio diritto alla prova e alla difesa tecnica, ritenesse necessario avvalersi di un consulente tecnico ex art. 233 del codice di procedura penale nei casi in cui non sia stata disposta perizia, si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.

La medesima disposizione, secondo il giudice *a quo* sarebbe lesiva anche del principio di eguaglianza formale, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si sia avvalso di un consulente tecnico in costanza di perizia e l'imputato, anch'egli ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che invece non può ricorrere a tale ausilio difensivo, se non a proprie spese, quando la perizia non sia stata disposta.

L'art. 4, comma 2, prima parte, contrasterebbe, infine, con il principio di eguaglianza sostanziale: il fatto che venga disposta dal giudice una perizia, sulla base di una valutazione discrezionale senza che le parti possano in qualche modo interferire in tale decisione, assurgerebbe, infatti, ad irragionevole ed arbitrario discrimine per il riconoscimento o meno all'imputato del beneficio in questione.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che l'istanza di liquidazione presentata dal consulente tecnico, in base alla disposizione censurata, dovrebbe essere respinta, pur se il ricorso dell'imputato all'opera di un consulente non possa ritenersi superfluo in considerazione della intrinseca complessità delle impu-  
tazioni contestategli.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il tribunale di Saluzzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il quale prevede che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si verifichino, relativamente ai consulenti tecnici, nei soli casi in cui dal giudice venga disposta perizia. Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del remittente, con l'articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché al cittadino non abbiente sarebbe impedito di avvalersi dell'opera di un consulente di parte per illustrare in chiave tecnica i propri argomenti difensivi all'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo.

La medesima disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo: in primo luogo essa comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si avvalga di consulenza tecnica nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia e l'imputato, pure ammesso al patrocinio per i non abbienti, che, quando la perizia non sia stata disposta, non potrebbe ricorrere a tale ausilio difensivo se non a proprie spese; in secondo luogo essa comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa dell'imputato subordinandolo ad una decisione discrezionale del giudice.

2. — La questione è fondata.

Non può negarsi che la facoltà dell'imputato di farsi assistere da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie del difensore. Questa Corte già nella sentenza n. 199 del 1974 ebbe a chiarire che il consulente deve essere ritenuto parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l'apporto di argomenti, rilievi ed osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva; e nella successiva sentenza n. 345 del 1987 non mancò di precisare che il divieto per le parti del processo penale di nominare più di due consulenti tecnici previsto dal codice previgente, doveva essere valutato con specifico riferimento a ciascuno degli accertamenti che fossero stati disposti dal giudice nella forma della perizia, e ciò proprio sulla premessa che l'ausilio del consulente tecnico altro non è che esercizio del diritto di difesa sicché ogni limitazione sostanziale imposta a tale ausilio si risolve in una menomazione di quel diritto.

La stretta correlazione tra le funzioni del consulente tecnico e il diritto di difesa dell'imputato è stata affermata da questa Corte nel contesto dell'abrogato codice del 1930, che dava ingresso al consulente tecnico della parte solo in occasione di incarico peritale disposto dal giudice e negava autonomo rilievo alla figura del consulente extraperitale, considerato semplice ausilio del difensore, incapace di compiere valutazioni tecniche dotate di un intrinseco valore probatorio; le sue indicazioni si riducevano a mere sollecitazioni defensionali e non vano la forza di penetrare nel processo se non attraverso la mediazione del giudice, a sua volta ritenuto *peritus peritorum*.

Nell'attuale sistema quella correlazione si è viepiù inverata. Il codice vigente, infatti, prevede la possibilità per le parti del processo penale di nominare consulenti tecnici anche nel caso in cui non sia stata disposta alcuna perizia (art. 233). E si tratta di previsione che, essendo consentito al giudice, come riconosce la giurisprudenza di legittimità, trarre elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici, la cui posizione viene assimilata a quella dei testimoni, vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro attività come aspetto essenziale dell'esercizio del diritto di difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla responsabilità penale dell'imputato comporti lo svolgimento di indagini o l'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, secondo la formulazione dell'art. 220 del codice di procedura penale.

Il compiuto processo di assimilazione della figura del consulente tecnico extraperitale a quella del difensore si delinea in maniera ancor più nitida alla luce degli ulteriori elementi normativi, anche se in parte preesistenti, sui quali il remittente richiama l'attenzione: oltre agli artt. 380 e 381 del codice penale, che puniscono, insieme al patrocínio, la consulenza infedele, l'art. 103 del codice di procedura, che, sotto la significativa rubrica «garanzie di libertà del difensore», vieta, al comma 2, il sequestro presso il consulente di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa e, al comma 5, l'intercettazione relativa a conversazioni dei consulenti tecnici e loro ausiliari e a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, nonché l'art. 200, comma 1, lettera b), del medesimo codice di rito, che assicura anche ai consulenti tecnici la tutela del segreto professionale. Un unitario e sistematico insieme di disposizioni conduce insomma a riconoscere che la facoltà di avvalersi di un consulente tecnico si inserisce a pieno titolo nell'area di operatività della garanzia posta dall'art. 24 della Costituzione.

3. — La legge n. 217 del 1990 garantisce ai non abbienti la prestazione del difensore, ma introduce, con l'art. 4, comma 2, una drastica limitazione: in relazione ai consulenti tecnici l'effetto della ammissione al patrocínio a spese dello Stato si verifica solo nel caso in cui il giudice abbia disposto perizia e non si estende alla ipotesi di consulenza extraperitale. Se pure l'accertamento da compiersi fosse compreso tra quelli che richiedono il possesso di particolari cognizioni tecniche e tuttavia il giudice non ritenesse di nominare un perito, l'imputato privo di mezzi non potrebbe giovare dell'assistenza di un consulente, neppure in circostanze estreme nelle quali essa apparisse essenziale e non meno decisiva, per l'effettività della sua difesa, dell'apporto professionale dell'avvocato.

Il diritto di difesa del non abbiente non ne risulterebbe così gravemente menomato se fosse possibile sostenere, come è stato prospettato da una dottrina valorizzando alcuni elementi testuali presenti nella disciplina processualpenalistica in tema di perizia, che nelle ipotesi in cui la decisione da assumere coinvolga nozioni nel campo della tecnica, dell'arte o delle scienze che non possono presumersi nel giudice, per esso la nomina di un perito costituisca un dovere.

In astratto una siffatta soluzione avrebbe potuto essere ritenuta non incompatibile con la dizione dell'art. 220 del codice di procedura penale, il quale usa una terminologia che non evoca potestà discrezionali ma, con formulazione quasi deontica, dispone che «la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche». E non v'è dubbio che se questa soluzione interpretativa fosse prevalsa nella prassi, sarebbe stato arduo imputare all'art. 4, comma 2, della legge n. 217 del 1990 una vulnerazione del diritto di difesa del non abbiente.

Ma una simile interpretazione contraddice allo spirito accusatorio del nuovo codice di procedura penale, imperniato, sia pure con i necessari temperamenti connessi al permanere di alcuni poteri officiosi, sul principio di disponibilità della prova (art. 190), sulla conseguente libertà di nomina dei consulenti tecnici anche al di fuori dei casi in cui sia stata disposta perizia (art. 233) e sul valore probatorio che viene attribuito alla consulenza di parte, come dimostra l'art. 422 del codice di procedura penale, che consente al giudice dell'udienza preliminare di ammettere l'audizione di consulenti tecnici nominati dalle parti quando si tratti di accertamenti decisivi.

I poteri del giudice in materia probatoria sono, in effetti, nel nuovo sistema processuale, suppletivi anche se non eccezionali (sentenza n. 111 del 1993) e sopravvivono solo in una fase in cui sia terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti (artt. 468, 493, 495) o indicate dal giudice (art. 506) e nuovi mezzi di prova appaiano «assolutamente necessari» (art. 507). È pertanto da ritenere perfettamente compenetrato nello spirito del nuovo processo l'orientamento della Cassazione secondo cui il giudice, senza necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti si siano avvalse.

4. — Se dunque non può essere revocato in dubbio in questa sede che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che pertanto il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti, la soluzione della presente questione di costituzionalità consegue linearmente al riconoscimento, già compiuto da questa Corte nelle sentenze sopra richiamate, che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale. Ove poi si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, al pubblico ministero per sostenere l'accusa è consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazione di oneri economici, nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione non può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

La conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 217 del 1990 deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario, restando ovviamente salva la possibilità di un intervento del legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non incida sul nucleo essenziale del diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 34

*Sentenza 11-19 febbraio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Agricoltura e foreste - Regione Umbria - Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Collegio dei revisori dell'Agenzia - Decadenza, dimissione o decesso di uno solo dei componenti - Esigenza della rielezione dell'intero organo - Congruità della disciplina - Discrezionalità del legislatore - Rispetto della garanzia del prestabilito rapporto tra maggioranza e minoranza nel collegio - Non fondatezza.**

(Legge regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, art. 17, comma 3).

(Cost., art. 97).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio instaurato da un componente del collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, escluso dalla rielezione dell'intero organo deliberata dal Consiglio della Regione Umbria a seguito della decadenza e delle dimissioni di altri due componenti, il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 12 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), secondo il quale, in relazione al collegio dei revisori contabili di detta Agenzia, la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo.

Il remittente — premesso che il collegio dei revisori costituisce una componente essenziale dell'ente regionale, con una posizione di indipendenza ed autonomia che dovrebbe discendere anche dalla stabilità della sua composizione — rileva che la disposizione censurata apparirebbe «suscettibile di determinare disfunzioni nell'operatività di tale organo (e, di riflesso, nell'operatività dell'ente stesso)» e di arrecare pregiudizio alla sua imparzialità ed autonomia, in violazione dell'art. 97 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, a suo avviso, sembrerebbe consentire la paralisi temporanea dell'attività di controllo e favorire «l'esercizio di manovre non sempre trasparenti», permettendo una continua ricomposizione del Collegio dei revisori.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, nella persona del Presidente della giunta, sostenendo l'infondatezza della questione prospettata.

La Regione ritiene necessario collocare la disposizione censurata nel contesto dell'intera legge regionale e dei principi dell'ordinamento giuridico in materia di organi amministrativi.

L'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 35 del 1994 sarebbe volto proprio a garantire lo svolgimento dei compiti del collegio dei revisori contabili in condizioni di imparzialità. Lo stretto collegamento dell'Agenzia con l'indirizzo politico di maggioranza (l'amministratore è nominato dalla Giunta regionale) esigerebbe, infatti, che il collegio in questione esercitasse le sue funzioni come espressione non solo della maggioranza, ma anche della minoranza consiliare. Ciò sarebbe assicurato dal sistema del voto limitato previsto dalla legge regionale per l'elezione dei componenti del collegio e volto a garantirne l'indipendenza: la rielezione del solo componente venuto meno rischierebbe di vanificare tale strumento spostando gli equilibri a favore della maggioranza consiliare, e di violare l'art. 17, comma 1, della medesima legge regionale, che esige che la sostituzione avvenga con lo stesso meccanismo previsto per l'elezione.

Quanto alla ipotizzata paralisi temporanea delle attività e dei compiti del collegio, la Regione rileva che la legge prevede la presenza di due membri supplenti nella composizione del collegio e che tale disfunzione sarebbe, in ogni caso, preclusa, dall'istituto della prorogatio che, tra l'altro, ha consentito al ricorrente nel giudizio a quo di rimanere in carica fino all'insediamento del nuovo collegio.

D'altra parte, osserva la Regione, il principio del buon andamento richiederebbe comunque la tempestiva ricostituzione degli organi, indipendentemente dalla proroga degli stessi e dalla disciplina legislativa.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), che stabilisce, per ciò che riguarda il collegio dei revisori dell'Agenzia, che la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo.

Ad avviso del remittente, una simile previsione contrasterebbe con il principio dell'efficienza della pubblica amministrazione a causa delle condizioni di precarietà nelle quali verrebbe ad operare il collegio dei revisori, i cui componenti verrebbero privati della garanzia di una durata legale del mandato ed esposti all'alea di manovre non sempre trasparenti, intese a provocare la sostituzione dei componenti non graditi, con conseguente pregiudizio della posizione di imparzialità e di autonomia dell'organo.

2. — La questione non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di organizzazione dei pubblici uffici, nell'osservanza dei limiti segnati dai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, spetta al legislatore, statale e regionale, un ampio margine di discrezionalità, il cui esercizio può essere sottoposto a censura solo allorché si dimostri la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della scelta compiuta (sentenze nn. 135, 63 e 40 del 1998, 320, 153 e 59 del 1997, 63 del 1995).

Nel caso in esame i limiti imposti alla discrezionalità del legislatore dall'art. 97 della Costituzione non sono stati superati. L'obiettivo perseguito dalla legge regionale umbra in tema di composizione del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale è quello di garantire una adeguata presenza delle minoranze nell'organo di controllo: a questo fine è rivolta la previsione che i componenti del collegio (tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili) siano eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e a questo medesimo fine corrisponde l'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 35 del 1994, che impone la rinnovazione integrale del col-

legio nelle ipotesi di decadenza, decesso o dimissioni di alcuno dei suoi componenti. Tale scelta procede evidentemente dall'idea che, in relazione ad un ente, definito organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e articolato in due soli organi, l'amministratore unico e il collegio dei revisori, l'effettività dell'attività di controllo svolta da quest'ultimo, essendo la sua elezione attribuita all'organo di rappresentanza politica, postuli la presenza di membri eletti dalla minoranza.

Non è verosimilmente estranea alla soluzione prescelta la considerazione sia della posizione centrale che l'Agenzia è destinata ad assumere nel disegno di riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste, sia della particolare rilevanza delle attribuzioni riservate al collegio dei revisori; le quali, se di norma hanno natura prevalentemente tecnica, in non pochi casi comprendono attività suscettibili di incidere nel merito delle scelte *lato sensu* politiche demandate all'ente, in qualche modo condizionandole.

La recente legge regionale 9 giugno 1998, n. 19 (Strutture operative nell'agricoltura: disciolto ESAU ed ARU-SIA), ha potenziato le verifiche sui risultati della gestione, che, secondo il modello del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a cui la Regione vorrebbe ispirarsi, non costituiscono più compito esclusivo dell'organo di controllo, ma vengono configurate come una sorta di fase necessaria dell'amministrare e sono sottoposte alla valutazione di un'apposita conferenza tra la Regione e l'Agenzia. Le innovazioni introdotte da tale legge, sulle quali questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, lasciano inalterati i compiti del collegio dei revisori, tra i quali spiccano, accanto al riscontro contabile e alle altre funzioni di controllo elencate nell'art. 19 della legge n. 35 del 1994, i pareri che esso è chiamato a rendere sui programmi annuali dell'Agenzia nei quali devono essere individuate le attività da svolgere e indicati i settori di intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa, i mezzi per attuare tali iniziative, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati. Se poi si considera che l'azione amministrativa dell'Agenzia, come si desume dall'art. 18 in tema di attribuzioni dell'amministratore unico, è subordinata alle previsioni programmatiche e alle direttive del Consiglio e della Giunta regionale, non appare affatto arbitraria la decisione di proteggere con stringenti garanzie l'articolarsi dell'attività di controllo, e di configurare il collegio dei revisori come sede nella quale i componenti eletti dalle minoranze consiliari possano assumere all'occorrenza un ruolo di stimolo.

3. — Se dunque la scelta di assicurare con lo strumento tecnico dell'elezione con voto limitato la presenza di membri riferibili alla minoranza non è manifestamente irragionevole né arbitraria, non è censurabile, secondo i criteri che presiedono al sindacato condotto in riferimento all'art. 97 della Costituzione, il fatto che la legge regionale abbia considerato la partecipazione minoritaria all'attività di controllo come coesistente all'esistenza stessa dell'organo cui tale funzione è attribuita.

Deve pertanto ritenersi non palesemente incongrua rispetto a questa finalità la previsione che, in caso di cessazione dall'incarico di taluno dei componenti prima della naturale scadenza del mandato, il collegio dei revisori venga rinnovato per intero, affinché sia mantenuta in seno al collegio la proporzione tra componenti eletti dalla maggioranza e componenti eletti dalla minoranza. La surrogazione con semplice deliberazione di maggioranza del Consiglio regionale avrebbe potuto infatti vanificare l'effettività della scelta organizzativa e della finalità garantistica che l'ha ispirata.

Non si può dire che la soluzione prescelta sia l'unica idonea a condurre a conseguenze la concezione che fa da sfondo al sistema dell'elezione con voto limitato. Differenti soluzioni, pure previste in altri ordinamenti regionali — nei quali, ad esempio, la funzione di garanzia dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza è attribuita al Presidente del Consiglio regionale — avrebbero potuto essere adottate, ma proprio nella scelta tra queste soluzioni sta l'ambito della discrezionalità rimessa al legislatore, statale o regionale, in materia di organizzazione dei pubblici uffici. In sede di controllo di legittimità da parte di questa Corte rileva soltanto che la finalità di garanzia non è stata assunta arbitrariamente e non è riscontrabile nella legge regionale alcuna palese discontinuità, sproporzione o incongruenza tra il mezzo prescelto e il fine perseguito, posto che anche il modello adottato dal censurato art. 17, comma 3, è inteso a garantire, in linea tendenziale, il prestabilito rapporto tra maggioranza e minoranza nel collegio.

4. — Una volta chiarito che la disciplina posta dall'art. 17 esprime un'istanza di moderazione del potere di maggioranza nell'attività di controllo, anche il rilievo del remittente secondo cui, in base al previsto meccanismo di surrogazione, i singoli membri del collegio verrebbero privati della garanzia della durata dell'incarico non può condurre a censurare la scelta del legislatore umbro. Non appare infatti né arbitrario né irragionevole che, nel bilanciamento fra l'interesse individuale dei singoli revisori alla certezza della durata dell'incarico e l'esigenza di assicurare una più incisiva e trasparente attività di controllo sull'amministrazione dell'ente facendo sì che in esso non venga mai ad affievolirsi la possibilità dell'apporto critico dei revisori eletti dalla minoranza consiliare, la scelta legislativa sia caduta su quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0158

N. 35

*Sentenza 11-19 febbraio 1999*

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

**Costituzione della Repubblica italiana - Tribunale di Roma e Camera dei deputati - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti - Mancato deposito, nel termine perentorio, del ricorso - Improcedibilità del conflitto.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, notificato il 15 giugno 1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 22 ottobre 1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di David Maria Sassoli ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati nonché l'atto di intervento di Previti Cesare;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti — imputato del reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere a mezzo stampa offeso la reputazione del giornalista David Maria Sassoli, rilasciando dichiarazioni destinate ai mezzi d'informazione, ed effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 16 giugno 1995, in cui lo indicava «come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annerire anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche» — il giudice per le indagini preliminari di Roma, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità dei fatti ascritti al Previti poiché essi non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti tale Camera — cui, a seguito di eccezione della difesa dell'indagato circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., erano stati trasmessi gli atti in data 13 dicembre 1996 — ha ritenuto, con deliberazione del 22 ottobre 1997, che i fatti addebitati a quello concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

A parere del G.I.P., quanto contestato al Previti non è invece da qualificarsi in tal senso, proprio alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia di riferibilità dell'atto alla funzione parlamentare; la quale può sì svolgersi in forma libera, ma non può coincidere con l'intera attività politica, altrimenti la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione si trasformerebbe in privilegio personale.

In proposito egli osserva che nella specie non è ravvisabile alcun tipo di connessione tra la funzione svolta dal deputato e la circostanza da cui sono scaturite le sue dichiarazioni all'ANSA. Né gli atti parlamentari varrebbero a chiarire l'esistenza di alcun nesso strumentale tra condotta e funzioni, risultando da essi solo accenni ad una «polemica essenzialmente e squisitamente politica» originata da «una certa malizia» del giornalista. Del resto — aggiunge — anche riconoscendo una valenza politica al contesto in cui sono inserite le dichiarazioni, le conclusioni non muterebbero appunto perché, come affermato da questa Corte, è vietato assimilare il concetto di funzione parlamentare a quello di attività politica.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 261 del 30 giugno-9 luglio 1998.

Il G.I.P. presso il tribunale di Roma ha notificato in data 15 luglio 1998 il ricorso (contenuto nella sua ordinanza) e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi, insieme con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 16 settembre 1998.

3. — Con atto depositato il 28 luglio 1998 si è costituita la Camera dei deputati la quale, ricostruite le vicende processuali e parlamentari che hanno dato origine alla pronuncia di insindacabilità ed al susseguente conflitto, ha concluso per il rigetto del ricorso. Essa — richiamando, in particolare, la giurisprudenza costituzionale formata in materia — ha ribadito la correttezza o, quantomeno, la plausibilità, in ragione della logica motivazione ad essa sottesa, della sua delibera (adottata in Giunta all'unanimità ed in Assemblea a stragrande maggioranza), argomentando la diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Previti all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, cui è riconnesso il diritto di difendere la propria figura politica di parlamentare.

4. — Ha spiegato atto di intervento anche il deputato Previti, il quale — con riserva di depositare ulteriori atti difensivi — ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità o di infondatezza del proposto ricorso. In una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio egli ha, in particolare, insistito nell'eccezione di improcedibilità, deducendo la tardività del deposito in Cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità dello stesso con la prova della notifica alla Camera.

*Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, investe la deliberazione con cui, il 22 ottobre 1997, la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili (ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione) i fatti per i quali il deputato Cesare Previti è sottoposto a procedimento penale per diffamazione nei confronti del giornalista David Maria Sassoli, siccome concernenti opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Il ricorrente esprime l'avviso che le specifiche dichiarazioni contestate all'imputato non possano in detto senso qualificarsi, senza così trasformare in un privilegio personale la prerogativa legata alla funzione parlamentare, la quale certamente non coincide con l'intera attività politica.

1.2. — Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 261 del 1998, con cui questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato ritualmente notificato, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati in data 15 luglio 1998; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 16 settembre.

1.3. — La Camera dei deputati, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del conflitto, ribadendo la diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Previti all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, cui è riconnesso il diritto di difendere la propria figura politica di parlamentare.

1.4. — A sua volta, il deputato Previti ha spiegato atto di intervento, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità, d'improcedibilità, ovvero d'infondatezza del proposto ricorso. Trattasi, peraltro, di un intervento palesemente inammissibile, poiché — secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte — sono legittimati a partecipare al giudizio sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, esclusivamente i soggetti dai quali o nei confronti dei quali il conflitto è sollevato (v. sentenze n. 375 del 1997 e n. 419 del 1995).

2. — In via preliminare, va rilevata l'improcedibilità del conflitto, non essendo stati depositati presso la cancelleria di questa Corte, nei termini previsti dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso e l'ordinanza che ne ha dichiarata l'ammissibilità, l'uno e l'altra già tempestivamente notificati.

2.1. — Secondo la particolare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio delle due distinte fasi procedurali — destinate a concludersi, la prima, con la delibazione preliminare e sommaria dell'ammissibilità del ricorso e, la seconda, con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio sulla ammissibilità del conflitto — è rimesso all'iniziativa della parte interessata; la quale, in particolare, all'esito della prima fase, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo dichiara ammissibile, ma anche al tempestivo deposito degli atti notificati per il seguente giudizio (cfr. la sentenza n. 449 del 1997).

In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che, data l'autonomia delle due fasi, affinché si possa aprire la seconda di esse (ai sensi del citato art. 26, terzo comma), è necessario che il ricorrente — una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di ammissione agli organi interessati — provveda entro il termine di venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito presso la cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle notificazioni eseguite (v., da ultimo, le sentenze n. 274 e n. 342 del 1998). Trattasi di termine perentorio — non soggetto alla sospensione feriale prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenza n. 233 del 1993 ed ordinanza n. 126 del 1997), che va dunque improrogabilmente osservato, anche perché da esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio (*ex art. 26, quarto comma, delle norme integrative*).

2.2. — Il ricorrente non ha provveduto ritualmente al deposito, e dunque non si può procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 36

Ordinanza 11-19 febbraio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudizio direttissimo - Partecipazione al dibattimento del giudice che nella fase anteriore allo stesso, abbia emesso, dopo la convalida dell'arresto, ordinanza di custodia cautelare personale - Divieto - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 34, secondo comma, 34, 2 e 279).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 — e 34, comma 2 — 2 e 279 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Torino, nel procedimento penale a carico di Francesco Bergamo ed altri, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 marzo 1998, la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, non possa partecipare al dibattimento nel caso in cui, nella fase anteriore allo stesso, abbia emesso, dopo aver convalidato l'arresto, ordinanza di custodia cautelare personale (questione, questa, già sollevata davanti al giudice di primo grado, che l'aveva dichiarata manifestamente infondata); inoltre, con una diversa prospettazione, della stessa disposizione, nella parte in cui non prevede, nella medesima situazione, che il giudice non possa partecipare alla celebrazione del dibattimento con rito abbreviato, richiesto e concesso nel corso dello stesso giudizio direttissimo;

b) degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finché il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa più essere sostituito nella sua composizione personale;

che la Corte d'appello ritiene che quando la decisione del tribunale in merito alla custodia cautelare sia intervenuta nella fase preliminare al processo con rito direttissimo, ossia prima dell'apertura del dibattimento,

non varrebbe la considerazione, posta a base della decisione di infondatezza di analoga questione (sentenza n. 177 del 1996), della unicità della fase processuale e dell'essere il giudice che ha adottato il provvedimento cautelare già investito di un giudizio del quale non può essere spogliato;

che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, la trasformazione del rito, da direttissimo ad abbreviato, amplierebbe la distanza tra la fase preliminare del processo, nella quale è stata applicata la misura cautelare, ed il giudizio, nel quale sarebbero utilizzabili gli stessi atti di polizia giudiziaria e di indagine presi in esame per l'emissione della misura cautelare; inoltre la situazione sarebbe analoga a quella del giudice per le indagini preliminari che procede al giudizio abbreviato dopo aver emesso ordinanza di custodia cautelare, per il quale la mancata previsione dell'incompatibilità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 155 del 1996);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale riguardano, con diverse prospettazioni, l'incompatibilità del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato;

che la giurisprudenza di legittimità esclude che le cause di incompatibilità determinino la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile: difatti esse non incidono sui requisiti di capacità del giudice mentre costituiscono motivo di ricusazione da far valere con la apposita procedura, nei termini da essa previsti, e non con l'impugnazione della sentenza;

che l'ordinanza di rimessione non motiva sulla rilevanza delle questioni, sollevate in un giudizio di appello per una incompatibilità che si sarebbe dovuta verificare nel giudizio di primo grado, limitandosi ad affermare che la prima questione corrisponde, nella sua duplice prospettazione, a un'eccezione proposta dalla difesa degli imputati nei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado: l'ordinanza non chiarisce, difatti, quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero, quanto alla questione concernente l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dal riconoscimento di una causa di incompatibilità del giudice di primo grado e, quanto alla questione riferita agli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., dal superamento della pretesa incompatibilità attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale e degli artt. 34, 2 e 279 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 37

Ordinanza 11-19 febbraio 1999

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Notificazione - Esecuzione mediante consegna al difensore per impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato ed eletto dall'imputato - Ricerche preventive - Omessa previsione - Questione già decisa dalla Corte come manifestamente inammissibile con ordinanza n. 241/1998 - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 161, quarto comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse il 5 marzo (numero due ordinanze) ed il 18 aprile 1997 dal pretore di Prato, rispettivamente iscritte ai nn. 195, 196 e 197 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'avv. Bardazzi Giovanni, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di Prato, con ordinanza in data 5 marzo 1997 (R.O. n. 195 del 1998), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato ed eletto dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione;

che il remittente premette che nel giudizio *a quo* la notificazione all'imputato del decreto di citazione è avvenuta mediante consegna al difensore d'ufficio a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per «inidoneità del domicilio in precedenza eletto»;

che, a suo avviso, la notificazione eseguita con tali modalità non garantirebbe in alcun modo che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del dibattimento da celebrare nei suoi confronti, sicché la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 6, terzo comma, lettera c), della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con l'art. 14, terzo comma, lettera d), del patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici, rispettivamente ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge 5 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), e con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966), che sancirebbero il diritto dell'imputato a essere presente al dibattimento;

che lo stesso remittente — richiamando la sentenza del 28 agosto 1991, F.C.B. contro Italia, della Corte europea dei diritti dell'uomo — osserva che si avrebbe violazione del principio del «giusto processo» ove si facesse discendere la perdita del suddetto diritto dal comportamento, pur censurabile, dell'imputato che non abbia provveduto a comunicare la variazione del proprio domicilio all'autorità giudiziaria procedente, in quanto tale conseguenza sarebbe manifestamente sproporzionata rispetto a detta omissione, tenuto conto della posizione preminente che il diritto ad un processo equo occupa in una società democratica;

che, ad avviso del pretore, la disposizione censurata, contrastando le citate norme internazionali pattizie, violerebbe, in considerazione del richiamo espresso contenuto nel preambolo dell'art. 2 della legge di delegazione del 16 febbraio 1987, n. 81 («Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale»), l'art. 77 della Costituzione, per non avere il legislatore delegato rispettato i criteri direttivi della delega:

che il difensore d'ufficio dell'imputato ha nominato altro difensore abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori e con lui si è costituito in giudizio, per sostenere la fondatezza della questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza citata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ritenuto altresì, che lo stesso pretore di Prato, nel corso di altro procedimento penale, con ordinanza di analogo contenuto emessa in data 5 marzo 1997 (R.O. n. 196 del 1998), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale;

che pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che ancora il pretore di Prato, nel corso di un terzo procedimento penale, con ordinanza del 18 aprile 1997 (R.O. n. 197 del 1998), di contenuto analogo a quelle di cui si è ora riferito, ha denunciato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, l'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale per i medesimi profili di cui alle precedenti ordinanze.

Considerato che le ordinanze, con identica motivazione, sollevano questioni a loro volta identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi unitariamente;

che, con riferimento al giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza n. 195 del 1998, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione del difensore nominato dal difensore d'ufficio, che è privo del potere di rilasciare procura speciale per la rappresentanza in giudizio innanzi a questa Corte;

che in tutte le ordinanze di remissione il pretore di Prato si limita a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di citazione è avvenuta mediante consegna di copia al difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, «per inidoneità del domicilio in precedenza eletto»;

che la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, è stata sollevata dallo stesso remittente con una precedente ordinanza di tenore identico a quelle testé riunite;

che l'anzidetta questione è stata decisa da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità con ordinanza n. 241 del 1998, poiché il remittente non aveva assolto all'onere di una più puntuale descrizione della concreta fattispecie, non aveva precisato sotto quale profilo il domicilio in precedenza eletto dovesse ritenersi non idoneo, né aveva chiarito se la persona sottoposta alle indagini fosse stata avvertita dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio ed avvisata che, in mancanza, le notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 1;

che neppure nelle ordinanze in esame è stata compiuta quella più circostanziata esposizione che sarebbe stata necessaria ai fini di uno scrutinio nel merito;

che va ribadito che i presupposti di fatto che si riflettono sulla individuazione della norma da applicare nel giudizio principale, e quindi sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, devono essere verificati e descritti dal giudice *a quo* nell'ordinanza di remissione;

che non è all'uopo sufficiente allegare genericamente l'inidoneità del domicilio eletto, senza aver dato mostra di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie il censurato art. 161, comma 4, e non invece l'art. 171, lettera e), l'art. 157, norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto, e, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 del codice di procedura penale, in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Prato con le tre ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 38

*Ordinanza 11-19 febbraio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Valutazione delle prove - Lettura delle dichiarazioni - Utilizzabilità - Coimputati o imputati in procedimenti connessi avvalentisi in dibattimento della facoltà di non rispondere - Intervento della sentenza della Corte n. 316/1998 - Introduzione del sistema delle contestazioni, con recupero dei singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20 novembre 1997 dal tribunale di Savona, l'11 dicembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 9 dicembre 1997 dal tribunale di Trieste ed il 28 novembre 1997 dal tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 9, 35, 56, 94 e 152 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5, 6, 7, 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56 del 1998), il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998), il tribunale di Trieste (r.o. n. 94 del 1998) e il tribunale di Reggio Emilia (r.o. n. 152 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove);

che, in particolare, il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56 del 1998) e il tribunale di Trieste (r.o. n. 94 del 1998) censurano, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost., la mancata estensione della regola di utilizzabilità contenuta nel comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 del codice di procedura penale che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere, anche al di fuori della situazione regolata dal comma 2 della medesima disposizione (di cui viene fatta impugnazione specifica), ovvero nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore della novella non sia stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;

che il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998) impugna, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 267 del 1997 sia nella parte in cui, ai fini della valutazione delle dichiarazioni già acquisite al momento dell'entrata in vigore della legge, attribuisce rilevanza alla volontà delle parti, stabi-

lendo, quale condizione per la loro utilizzabilità ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, che le stesse richiedano un nuovo esame delle persone di cui all'art. 513 cod. proc. pen., sia nella parte in cui non prevede che il giudice possa acquisire, anche senza l'accordo delle parti, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati o imputati in procedimenti connessi che, citati a comparire per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge, si avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che analoga questione, avente ad oggetto l'immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al momento della entrata in vigore della legge, è stata prospettata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Reggio Emilia (r.o. n. 152 del 1998);

che tutte le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che, in particolare, con riferimento alla questione sollevata dal tribunale di Savona assume rilevanza anche la posizione di un imputato in procedimento connesso di cui, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, a seguito dell'esercizio della facoltà di non rispondere, era già stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza;

che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con l'art. 3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati, limitando o escludendo nei loro confronti, in ragione dello stato del procedimento, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della novella e assunte nel rispetto della normativa allora vigente (r.o. nn. 9, 35, 56, 94 e 152 del 1998);

che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 violerebbe altresì gli artt. 25, 97, 101 e 112 della Costituzione in quanto, nei procedimenti nei quali non è stata ancora disposta la lettura delle precedenti dichiarazioni, comporta la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (r.o. n. 35 del 1998 in riferimento agli artt. 25, 101 e 112 Cost.; r.o. n. 94 del 1998 in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost.; r.o. nn. 9 e 56 del 1998 in riferimento al solo art. 112 Cost.);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che, pur nella loro articolazione analitica, le censure di illegittimità sono tutte riconducibili alla denuncia della irragionevolezza e delle ricadute in termini di ingiustificata disparità di trattamento di una disciplina che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici *a quibus* se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, «che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Macerata, al tribunale di Savona, al tribunale di Trieste, al tribunale di Reggio Emilia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0162

N. 39

*Ordinanza 11-19 febbraio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Valutazione delle prove - Lettura delle dichiarazioni - Mancanza dell'accordo delle parti alla lettura - Utilizzabilità - Coimputati o imputati in procedimenti connessi avvalentisi in dibattimento della facoltà di non rispondere - Intervento della sentenza della Corte n. 316/1998 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, ultimo periodo - Applicabilità dell'art. 500, commi 2-bis e 4 del c.p.p. - Esigenza di una nuova valutazione da parte del giudice *a quo* circa la persistenza della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

**(C.P.P., art. 513, secondo comma, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1997 dal tribunale di Monza, il 13 novembre

1997 dal tribunale di Lecco e il 7 gennaio 1998 dal tribunale di Crotona, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 66 e 144 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 6, 7 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Monza (r.o. n. 36 del 1998), il tribunale di Lecco (r.o. n. 66 del 1998) e il tribunale di Crotona (r.o. n. 144 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che, secondo i rimettenti, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere rispetto a quella dettata per le stesse dichiarazioni quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia possibile ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. (r.o. n. 66 del 1998), nonché rispetto alla disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari (r.o. n. 144 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata, vietando in mancanza dell'accordo delle parti l'acquisizione di quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento, deroghi irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisca al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione (r.o. n. 36 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 25, 101, secondo comma, e 112 Cost.; r.o. n. 144 del 1998 in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., nonché all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto dell'imputato raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie al contraddittorio sulle fonti di prova);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 36 e 144 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di remissione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale»;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Monza, al tribunale di Lecco, al tribunale di Crotone.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C0163

N. 40

*Ordinanza 11-19 febbraio 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Convalida dell'arresto - Giudizio direttissimo - Acquisizione della relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente, dichiarazioni dell'imputato - Rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento - Omessa previsione - Inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 286/1998 e sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996) - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 34, 431 e 566; decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 138).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse in data 23 ottobre 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, 4 giugno 1997, 31 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1° aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio (n. 2 ordinanze), 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 198, 216, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652 e da 659 a 664 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13, 14, 17, 18, 24, 37, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ventuno ordinanze il pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, e il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

che con la ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998) il giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un dibattimento instaurato con rito direttissimo dopo che, nello stesso giudizio, aveva provveduto alla convalida dell'arresto;

che con le ordinanze in data 23 ottobre 1997 del pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto (r.o. n. 198 del 1998), e 31 gennaio, 5, 11 e 20 febbraio, 1° aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998, del pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli (r.o. nn. 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998), i giudici rimettenti hanno sollevato la questione nella fase della convalida dell'arresto preliminare al giudizio direttissimo;

che, a prescindere dalla fase processuale in cui le questioni sono state sollevate, il contenuto delle ordinanze di rimessione è identico;

che, ad avviso dei rimettenti, le norme censurate violerebbero i principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il dibattimento;

che, ad avviso dei rimettenti, il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità *ex art. 34 cod. proc. pen.* — secondo cui «una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa» anticipa il giudizio —, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore, allorché ha escluso che la decisione sulla convalida dell'arresto e sulla applicazione della misura cautelare determini l'incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l'acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto «concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 cod. proc. pen., viene "sentito" ai fini della convalida»;

che infatti, secondo i giudici a *quibus*, solamente rispettando le forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche «l'aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio»;

che nell'ordinanza r.o. n. 216 del 1998 il rimettente, premesso di avere già provveduto al giudizio di convalida e all'applicazione della misura cautelare, motiva sulla rilevanza osservando che il giudizio «si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida [...], dove trovano applicazione le norme censurate»;

che nelle successive ordinanze i rimettenti, tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, con cui erano state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza questioni analoghe in quanto sollevate nel corso del dibattimento, motivano sulla rilevanza osservando che la questione viene ora sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta applicazione le norme censurate;

che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Considerato che, in relazione all'identico contenuto del merito delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che la questione sollevata con l'ordinanza r.o. n. 216 del 1998 è irrilevante per i medesimi motivi evidenziati da questa Corte con l'ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le ordinanze n. 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), poiché anche la questione oggetto del presente giudizio, ancorché volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell'arresto, è stata sollevata nel corso

del dibattimento, dopo che il giudice aveva già provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare: in un momento, dunque, nel quale il giudice *a quo* aveva oramai esaurito la sua cognizione in relazione alle disposizioni oggetto di censura;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, con riferimento alle altre ordinanze, identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 286 del 1998, con la quale questa Corte, rifacendosi alla propria costante giurisprudenza in tema di incompatibilità (in particolare, sentenze nn. 131, 177 e 155 del 1996), ha ribadito che la funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata solo se la precedente valutazione di merito è stata espressa in una diversa fase del procedimento e che non è configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella competenza per la cognizione del merito;

che anche nelle ordinanze oggetto del presente giudizio di costituzionalità i rimettenti, pur mostrando di prendere atto della ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discostano apertamente quando rilevano che l'imparzialità del giudice sarebbe rispettata solo se nella fase della convalida la relazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell'arrestato venissero assunte con le forme proprie del dibattimento;

che, così argomentando, i rimettenti da un lato suppongono che vi sia, nella sostanza, incompatibilità tra la funzione di giudizio e la convalida dell'arresto nell'ambito del giudizio direttissimo, dall'altro assumono che il pregiudizio per la funzione giudicante verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli atti di cui all'art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità previste per l'assunzione della prova in dibattimento: dando così incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998 deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza del 4 giugno 1997 (r.o. n. 216 del 1998);*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell'art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanza del 23 ottobre 1997 e dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con ordinanze del 31 gennaio, 5, 11, 20 febbraio, 1° aprile, 13 e 6 marzo, 29 maggio, 10, 20 e 24 aprile, 20 e 27 maggio, 4 aprile, 16 febbraio, 4 e 14 aprile e 27 maggio 1998 (r.o. nn. 198, 284, 288, 303, 412, da 612 a 617, da 650 a 652, da 659 a 664 del 1998).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 gennaio 1999*  
(del Senato della Repubblica)

**Parlamento - Immunità parlamentari - Rinvio a giudizio disposto dal G.I.P. presso il tribunale di Messina, il 7 marzo 1997, nei confronti del sen. Salvatore Frasca, per avere questi offeso, in corso di trasmissione televisiva, la reputazione del dott. Domenico Paternostro, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari - Emissione di tale rinvio a giudizio successivamente alla deliberazione del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997, con la quale si dichiarava che quanto affermato nella trasmissione televisiva in questione concerneva opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica perché venga deciso che spetta ad esso dichiarare l'insindacabilità delle predette affermazioni del senatore Frasca e che non spetta al tribunale di Messina e al G.I.P. presso lo stesso proseguire detto procedimento penale.**

**(Delibera 29 gennaio 1997, del Senato della Repubblica di Roma).**

Ricorso del Senato della Repubblica, in persona del Presidente *pro-tempore* senatore avv. Nicola Mancino, a ciò autorizzato con deliberazione dell'Assemblea dell'8 luglio 1998, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Paolo Barile e prof. Stefano Grassi, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria generale del Senato della Repubblica in Roma, palazzo Madama per conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del tribunale di Messina, sezione penale, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina in relazione agli atti del processo penale, iscritto al n. 1023/1994 del ruolo generale delle notizie di reato del tribunale di Messina, e più precisamente al decreto 7 marzo 1997 del giudice per le indagini preliminari del tribunale, che ha disposto il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ed agli atti di fissazione dell'udienza e dello svolgimento del dibattimento emanati dal presidente della sezione penale del tribunale di Messina, tutti provvedimenti adottati pur in presenza della dichiarazione di insindacabilità formulata dal Senato della Repubblica, in data 29 gennaio 1997, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Salvatore Frasca, nel corso di una intervista televisiva, ed oggetto del citato processo penale.

## *A) Premesse di fatto.*

1. — Con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti del senatore Salvatore Frasca, per alcune sue dichiarazioni nel corso di una intervista televisiva, ritenute offensive della reputazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari (cfr. doc. 1), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina disponeva la trasmissione degli atti del procedimento penale al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996 n. 466 (cfr. doc. 2).

Il giudice per le indagini preliminari riteneva, infatti, di non poter accogliere l'«eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, della Costituzione», ma sospendeva il processo, fino alla deliberazione del Senato, in ordine alla riconducibilità di quanto manifestato dal senatore Frasca all'esercizio delle sue funzioni, e comunque non oltre il termine di novanta giorni.

Lo stesso giudice per le indagini preliminari precisava, in una ordinanza integrativa, che l'imputato era chiamato a rispondere «del reato di cui agli artt. 99 e 595, terzo comma, c.p. e 30, legge n. 223 del 1990, per avere, nel corso di una intervista televisiva, offeso la reputazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari, Paternostro dott. Domenico» (cfr. doc. 3).

2. — La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità veniva sottoposta all'attenzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (cfr. doc. 4), che, nella seduta del 10 dicembre 1996, dopo idonea istruttoria e discussione, proponeva di ritenere che il fatto, per il quale era in corso il procedimento a

carico del senatore Frasca, fosse concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. doc. 5).

Nella relazione all'Assemblea, formulata dal senatore Callegaro, la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari era motivata dai seguenti argomenti. In primo luogo l'intervista, nel corso della quale erano state formulate le espressioni ritenute ingiuriose nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari, era stata rilasciata quando già da tempo il senatore Frasca si occupava del problema dei rapporti tra mafia e giustizia sia come membro del Senato che come componente la commissione antimafia.

Già in precedenza, con varie interrogazioni rivolte al Ministro di grazia e giustizia, il senatore Frasca aveva proposto il tema dello stato di incompatibilità ambientale del procuratore della Repubblica di Castrovillari, con una serie di riferimenti all'attività svolta da quest'ultimo. Il problema era stato affrontato dal senatore Frasca anche in occasione di un incontro tra la commissione antimafia e il Consiglio superiore della Magistratura. L'intervista televisiva aveva quindi lo stesso contenuto degli atti tipici della funzione parlamentare, interrogazioni ed intervento in commissione, nel corso dei quali il senatore Frasca aveva espresso analoghi giudizi sull'interessato.

La proposta di dichiarazione di insindacabilità si collegava quindi alla giurisprudenza parlamentare orientata ad includere nell'area applicativa della insindacabilità non solo le opinioni espresse negli atti tipici della funzione parlamentare, ma anche quelle espresse fuori della sede parlamentare, se strettamente collegate alla attività parlamentare tipica. Nel caso concreto, il relatore sottolineava che si era in presenza di interrogazioni il cui contenuto era stato semplicemente esternato in una intervista e quindi, più che di attività collegata alla funzione parlamentare, si poteva parlare di esercizio della funzione parlamentare in senso stretto (cfr. doc. 6).

L'Assemblea, vista la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberava di approvare la proposta di dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, in data 29 gennaio 1997 (cfr. doc. 7).

3. — Della deliberazione in materia di insindacabilità veniva data comunicazione ufficiale dal Presidente del Senato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina, con la lettera del 31 gennaio 1997 (cfr. doc. 8).

Ciononostante, in data 7 marzo 1997, il giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio nei confronti del senatore Salvatore Frasca, ai sensi dell'art. 429 c.p.p. (cfr. doc. 9).

Il presidente del tribunale di Messina, sezione penale, fissava l'udienza davanti al collegio per il giorno 5 febbraio 1998; udienza che peraltro è stata rinviata una prima volta al primo giugno 1998 e quindi al 19 gennaio 1999 (cfr. doc. 10).

In data 14 aprile 1998, il senatore Frasca comunicava al Presidente del Senato la circostanza della fissazione dell'udienza relativa al procedimento penale che era proseguito, pur in presenza della dichiarazione di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, formulata dall'Assemblea del Senato (cfr. doc. 11).

In data 28 maggio 1998, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deliberava di acquisire chiarimenti dal tribunale di Messina, in ordine alla circostanza se il giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto il rinvio a giudizio, avesse avuto effettivamente cognizione della comunicazione trasmessa dal Senato sulla intervenuta dichiarazione di insindacabilità (cfr. doc. 12).

In data 30 maggio 1998, il presidente del tribunale di Messina trasmetteva al Presidente del Senato della Repubblica la relazione del giudice per le indagini preliminari, dalla quale si evinceva che lo stesso giudice aveva in effetti ricevuto comunicazione che, nella seduta del 22 gennaio 1997, l'Assemblea del Senato aveva deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse nella fattispecie dal senatore Frasca, ma che in data 7 marzo 1997 era stato ugualmente disposto il rinvio a giudizio, in quanto nel frattempo era decaduta la norma di cui all'art. 2 del d.-l. n. 466 del 6 settembre 1996, ai sensi della quale era stata formulata la richiesta di valutazione da parte del Senato (cfr. doc. 13 e doc. 14).

4. — Ricevuti i chiarimenti, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 18 giugno 1998, dopo l'ulteriore esame degli atti ed un dibattito, ha deliberato di proporre all'Assemblea del Senato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione agli atti del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Messina e della sezione penale dello stesso tribunale (cfr. doc. 15).

Nella relazione all'Assemblea, il presidente della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (lett. 23 giugno 1998 - doc. 16) sottolineava che la proposta della Giunta di sollevare conflitto tra i poteri, presa alla unanimità, si collegava con il principio, affermato da questa Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 1996, che ha escluso la possibilità della prosecuzione del procedimento penale, dal momento in cui sia intervenuta la dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera competente.

La proposta di sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte è stata approvata alla unanimità dall'Assemblea del Senato, nella seduta pomeridiana dell'8 luglio 1998 (cfr. doc. 17).

*B) Ammissibilità del conflitto sotto il profilo soggettivo.*

5. — Il Senato della Repubblica è sicuramente legittimato a sollevare il presente confl. o ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà sull'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. sentenze n. 1150 del 1988; n. 443 del 1993).

È evidente anche la legittimazione passiva sia del tribunale di Messina sia del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, in quanto entrambi organi competenti ad assumere definitivamente, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad essi attribuite, la decisione di prosciogliere l'imputato in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 129 e 469 c.p.p. (v. sentenza n. 375 del 1997).

*C) Ambito oggettivo del conflitto.*

6. — Il conflitto viene sollevato dal Senato della Repubblica, per rivendicare il potere di affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, definendo sia la natura del comportamento (espressione di opinioni e voti) sia la sussistenza o meno della connessione tra la manifestazione di pensiero oggetto del giudizio penale e l'esercizio della funzione parlamentare, ed inibendo con tale dichiarazione la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario.

La giurisprudenza di questa Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la prerogativa di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione (c.d. insindacabilità) attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità; ciò in quanto «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte» (sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993; n. 129 del 1996; n. 265 del 1997).

Il potere di fare applicazione della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione non può essere condizionato dall'eventuale diverso orientamento della giurisdizione ordinaria ed inibisce, quando sia esercitato in concreto, l'inizio o la prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità nei confronti del membro della Camera o del Senato inquisito o chiamato a rispondere per risarcimento danni (sentenza n. 375 del 1997, che richiama le sentenze n. 443 del 1993 e n. 265 del 1997).

Dall'affermazione della competenza della Camera di appartenenza ad accertare l'applicabilità dell'art. 68, primo comma della Costituzione, deriva in particolare, l'impossibilità della prosecuzione del giudizio penale e l'obbligo del giudice — qualora non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione avverso la dichiarazione di insindacabilità formulata dalla Camera di appartenenza — di dichiarare immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità dell'imputato che discende direttamente dalla dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione (sentenza n. 129 del 1996).

Il presente conflitto è quindi ammissibile sul piano oggettivo, per la parte in cui chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta agli organi del tribunale di Messina proseguire il giudizio penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca.

7. — Non si può condividere la tesi, adombrata nei chiarimenti formulati dal tribunale di Messina e dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui la dichiarazione di insindacabilità da parte del Senato non opererebbe nel caso di specie, in quanto formulata in applicazione della procedura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, poi decaduto. La procedura indicata dal decreto-legge citato si limitava ad introdurre un obbligo del giudice precedente ad interpellare la Camera di appartenenza ed attenderne la relativa valutazione per almeno novanta giorni.

La validità provvisoria di tale regola procedurale e la successiva decadenza del decreto-legge che l'ha introdotta non hanno inciso, né potevano incidere in alcun modo, sull'assetto costituzionale delle competenze, nell'applicazione dell'art. 68, primo comma della Costituzione, che il Senato, nel presente ricorso, chiede venga ripristinato.

Da un lato, nel caso di specie, l'applicazione da parte del giudice della procedura di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 466 del 1996, ha dato luogo alla dichiarazione di insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Frasca, ponendo in essere il presupposto sostanziale che, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, impedisce la prosecuzione del procedimento penale.

Dall'altro, la procedura mediante la quale è stata sollecitata tale pronuncia non è, con ogni evidenza, in grado di incidere sulla validità ed efficacia della dichiarazione di insindacabilità formulata dal Senato.

La procedura seguita permette, invece, di sottolineare la sicura riferibilità della valutazione di insindacabilità del Senato alle «opinioni» che formano oggetto del procedimento penale, che il tribunale di Messina ha invece proseguito, e di escludere che vi sia stata una generica valutazione del contesto documentale nel quale le dichiarazioni del senatore Frasca erano contenute (come richiede la giurisprudenza di questa Corte: sentenza n. 265 del 1997).

Come ha sottolineato, da ultimo, questa Corte, nelle sentenze n. 265 e n. 375 del 1997, la concreta deliberazione della Camera, adottata nell'esercizio della potestà ad essa spettante, produce l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta, a meno che egli non ritenga che la Camera stessa, con la dichiarazione di insindacabilità, abbia illegittimamente esercitato il proprio potere, per vizi *in procedendo*, oppure perché mancavano i presupposti di detta dichiarazione — tra i quali, essenziale, quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare ovvero perché tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati.

In tale ultima ipotesi, tuttavia, il giudice non è abilitato a disattendere direttamente la valutazione dell'organo parlamentare, bensì può solo provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione: conflitto che si configura non già nei termini di una mera *vindicatio potestatis*, bensì come contestazione di quel potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio (v. in particolare le sentenze n. 129 del 1996; n. 265 e n. 375 del 1997).

In conclusione il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale di Messina, di fronte alla dichiarazione di insindacabilità espressa dal Senato, avevano un'unica alternativa, o contestare tale dichiarazione di insindacabilità, sollevando conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, o prosciogliere l'imputato, allo stato del giudizio penale in corso.

8. — Solo per completezza di esposizione dei termini del conflitto, il Senato della Repubblica sottolinea come la deliberazione che ha valutato come insindacabili le opinioni espresse dal senatore Salvatore Frasca sia da inquadrare nella giurisprudenza parlamentare, secondo cui le dichiarazioni formulate presso gli organi di stampa o in trasmissioni televisive vengono considerate espressioni della funzione parlamentare, quando siano collegate con l'esercizio di funzioni tipiche del membro del Parlamento; giurisprudenza parlamentare che questa Corte ha ritenuto non arbitraria, in almeno due occasioni (sent. n. 443 del 1993 e n. 375 del 1997).

Nella fattispecie concreta, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato della Repubblica ha specificamente valutato la corrispondenza delle dichiarazioni fatte nel corso dell'intervista televisiva rilasciata dal senatore Frasca con il contenuto di interpellanze ed interventi, nell'ambito della sede parlamentare, svolti dallo stesso senatore Frasca, motivando dopo adeguata istruttoria e puntuale esame degli elementi di fatto (come meglio risulta, in particolare, dalla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, citata sopra al par. 2). Il Senato ha quindi rispettato il principio di un adeguato e corretto esame dei presupposti per l'applicazione della prerogativa di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione; né il giudice per le indagini preliminari o il tribunale di Messina hanno contestato la congruità e la completezza di tale valutazione.

*P. Q. M.*

*Si chiede che questa Corte costituzionale voglia:*

a) *dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale davanti al tribunale di Messina;*

b) *dichiarare che non spetta al giudice per le indagini preliminari ed alla sezione penale dello stesso tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il proscioglimento dell'imputato;*

c) *annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione dell'udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico del senatore Frasca.*

*Si depositano i seguenti documenti:*

1) *richiesta di rinvio a giudizio del 5 aprile 1995 della procura della Repubblica presso il tribunale di Messina, relativamente al procedimento penale n. 1023/1994 (re.ge.n.r.);*

2) *ordinanza del 25 ottobre 1996 del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Messina, con cui si dispone la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996 n. 466;*

3) *provvedimento del 25 novembre 1996 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina, di integrazione all'ordinanza emessa in data 25 ottobre 1996;*

4) *richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, nel procedimento a carico del dott. Salvatore Frasca, atti Senato, XIII leg., doc. IV-ter n. 4;*

5) *deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato in data 10 dicembre 1996 (25ª seduta), che propone la dichiarazione di insindacabilità;*

6) *relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (relatore Callegaro) atti Senato, XIII legislatura, doc. IV-ter n. 4-A;*

7) *approvazione della proposta di dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione da parte dell'Assemblea del Senato in data 29 gennaio 1997 (122ª seduta);*

8) *comunicazione del 31 gennaio 1997 del Presidente del Senato al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina;*

9) *decreto del 7 marzo 1997 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina con cui si dispone il giudizio nei confronti del dott. Salvatore Frasca;*

10) *tribunale di Messina, verbale di udienza, del 5 febbraio 1998;*

11) *lettera del 14 aprile 1998 del senatore Frasca al Presidente del Senato della Repubblica;*

12) *deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 28 maggio 1998 (121ª seduta) di acquisizione di chiarimenti dal tribunale di Messina;*

13) *nota del 30 maggio 1998 del presidente del tribunale di Messina,*

14) *nota del 10 giugno 1998 del presidente del tribunale di Messina;*

15) *deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica del 18 giugno 1998 (125ª seduta), con cui si propone all'Assemblea del Senato i sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione agli atti del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Messina e della sezione penale dello stesso tribunale;*

16) *relazione del 23 giugno 1998 all'assemblea del presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica;*

17) *deliberazione dell'8 luglio 1998 (418ª seduta) dell'assemblea del Senato della Repubblica, di approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.*

Roma, addì 22 luglio 1998

*Il Presidente del Senato:* MANCINO

Avv. prof. Paolo BARILE - avv. prof. Stefano GRASSI

## N. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 gennaio 1999*  
(del tribunale di Ferrara)

**Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per il risarcimento dei danni promosso dnanzi al tribunale civile di Ferrara dal prof. Achille Bonito Oliva contro l'on. Vittorio Sgarbi per le dichiarazioni da quest'ultimo rese nell'intervista pubblicata su «Il Giorno» del 23 gennaio 1993 - Deliberazione della Camera dei deputati in data 14 settembre 1995, con la quale è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione l'insindacabilità delle affermazioni dell'on. Sgarbi - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Ferrara perché venga dichiarato che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità del fatto ascritto all'on Sgarbi - Richiesta alla Corte costituzionale di riunire l'attuale conflitto con quello dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 177/1998, proposto dalla Camera dei deputati contro il tribunale di Ferrara e vertente sulla medesima vicenda processuale.**

**(Delibera 14 settembre 1995, della Camera dei deputati di Roma).**

## IL TRIBUNALE

Ha rilevato che la Camera dei deputati, nella seduta del 14 settembre 1995, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile promosso da Achille Bonito Oliva contro Vittorio Sgarbi ed iscritto al n. 748/1993 r.g. concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 primo comma, della Costituzione;

Osservato che, contrariamente a quanto ritenuto da questo tribunale, la Camera dei deputati, considerando operante la predetta delibera sebbene non fosse sstato convertito il decreto-legge sulla base del quale era stata emessa, ha proposto conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato con ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte costituzionale in data 8 maggio 1998, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati dal tribunale e dal giudice istruttore successivamente alla delibera;

Rilevato che il tribunale ed il giudice istruttore si sono ritualmente costituiti nel procedimento pendente avanti la Corte costituzionale a mezzo del prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dell'avv. Luigi Manzi di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso;

Osservato che nella delibera del 14 settembre 1995, ritenuta la sua efficacia, non sembra che il potere valutativo della Camera dei deputati sia stato legittimamente esercitato, in considerazione dell'estraneità della condotta del deputato Vittorio Sgarbi ai concetti di «opinione» e di «esercizio delle funzioni» parlamentari, e quindi a causa dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato; osservato infatti che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto il tribunale è competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, sull'asserita illiceità della condotta del convenuto, sia sotto il profilo oggettivo, atteso che si tratta, da un lato, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall'altro, della lesione da parte della Camera dei deputati di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delibera di sollevare conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale, affinché la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e conseguentemente annulli la relativa deliberazione della Camera in data 14 settembre 1995, in quanto*

*essa ostacola l'esercizio della funzione giurisdizionale in violazione dello stesso art. 68, primo comma, nonché degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione; delibera inoltre di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 37, sesto comma, della legge 11 marzo 1995, n. 87, designando quali difensori il prof. avv. Giandomenico Falcon del foro di Padova e l'avv. Luigi Manzi del foro di Roma.*

*Si comunichi alle parti del giudizio e ai predetti difensori.*

Ferrara, addì 1° luglio 1998

*Il presidente: MAZZIOTTI DI CELSO*

99C0078

N. 66

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999)  
dalla commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro il D.R.E. Lazio*

**Imposte e tasse in genere - Istituzione di un contributo straordinario per l'Europa - Asserita, sostanziale retroattività dell'imposizione - Incidenza del prelievo solo su determinate fasce di reddito - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio della capacità contributiva e della universalità e progressività dell'imposizione fiscale.**

[Legge 13 dicembre 1996, (*recte*: 23 dicembre 1996), n. 662, art. 3, commi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203].

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sul ricorso n. 11161/1997 avverso s. rif. su I rimb. Eurotassa - Irpef 1996 contro D.R.E. Lazio proposto da Paci Eliseo.

Rilevato che il ricorrente ha eccepito la illegittimità costituzionale della normativa istitutiva del cosiddetto contributo straordinario per l'Europa, contenuta nell'art. 3, commi 193 e 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per preteso contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente il prelievo fiscale in questione consentirebbe una indebita discriminazione tra soggetti tenuti alla prestazione tributaria e una indebita violazione della capacità contributiva dei soggetti obbligati, a causa della sostanziale efficacia retroattiva delle norme di legge istitutive del predetto contributivo.

Sotto il primo profilo, la discriminazione in parola — lesiva come tale del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 Cost. — sarebbe ravvisabile nel programmato differenziato peso tributario imposto alle categorie assoggettate al contributo per l'Europa, che si sostanzierebbe in una ingiustificabile concentrazione del prelievo su ben determinate fasce di reddito.

Sotto il secondo profilo (ossia quello della lesione della capacità contributiva del soggetto obbligato), il ricorrente rappresenta l'effetto distorsivo prodotto dalla norma che, istituendo il contributo straordinario relativamente al reddito prodotto nel corso del 1996, avrebbe in pratica imposto una prestazione tributaria in senso retroattivo, per un reddito che, al momento della emanazione definitiva della norma (la legge reca la data del 23 dicembre 1996) era già stato prodotto quasi per intero. A questo riguardo, il ricorrente ha anche citato alcune precedenti pronunce in merito, della Corte costituzionale, che avvalorerebbero i criteri di ancoraggio della norma di carattere tributario, alla inviolabile capacità contributiva, tutelata dalla irretroattività delle norme in materia.

Ad avviso del collegio i rilievi e i sospetti di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente, oltre che essere indubbiamente rilevanti nella presente controversia avente oggetto la domanda di restituzione delle quote di contributo già versate al momento della proposizione dell'istanza, sono anche da giudicarsi non manifestamente infondate.

a) È da condividere, invero, il rilievo sulla inoperatività nel caso in esame del principio e del criterio della universalità della imposizione, dovendosi ritenere che questa incida principalmente su determinate fasce di reddito, esonerando in pratica le fasce al di sotto di una certa soglia. Il criterio alla base del contributo straordi-

nario risulta, in questo modo, difforme da quello sostanziato con la imposizione generale sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.), pur incidendo esattamente sullo stesso reddito imponibile; con la conclusione che delle due l'una: a violare il criterio della progressività della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universalità della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità contributiva, o è l'una o l'altra, poiché non è lecito ritenere che entrambe (Irpef e contributo straordinario) possano applicare codesti criteri in modo assolutamente difforme, peraltro prendendo a base il medesimo reddito imponibile.

b) La stessa normativa, sembra interferire con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) anche sotto un altro profilo; sembra da condividere, infatti, l'assunto relativo alla retroattività della imposizione, la quale, pur non rifiutata generalmente dal nostro sistema costituzionale e tributario, richiede tuttavia una pur accettabile e razionale giustificazione.

I precedenti enunciati dal ricorrente (ma ce ne sono altri in materia, della stessa Corte costituzionale nn. 410/1995, 38/1994, 236/1994) riconoscono che in taluni casi è effettivamente legittimo sul piano della costituzionalità, prevedere una prestazione tributaria, agganciandola ad un presupposto (es. reddito) che si è già storicamente verificato. Purtuttavia, ritiene il collegio che anche quando le norme tributarie abbiano un effetto c.d. retroattivo, è necessario che la prestazione abbia una incidenza almeno prevedibile per il soggetto obbligato, come condizione, questa, della corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva soggettiva; in altre parole, il contribuente, al verificarsi del presupposto, deve quantomeno prevedere che esso possa essere oggetto di una qualificazione di natura tributaria, in guisa da poter destinare le corrispondenti risorse all'assolvimento dell'obbligazione tributaria.

Nel caso in esame, non rileva che questa condizione sussista, dal momento che non sembra assolutamente prevedibile né congruo che quel determinato reddito soggettivo, come tale già assoggettato alla imposta generale sul reddito, possa essere retroattivamente (ossia dopo che esso sia stato prodotto per intero) soggetto ad una ulteriore imposizione tributaria, peraltro espressamente qualificata come di carattere «straordinario».

Pertanto anche sotto questo ulteriore profilo le norme istitutive del contributo per l'Europa sembrano interferire con le garanzie costituzionali, sancite in specie dall'art. 53 Cost.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 193 e 203, legge 13 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale.*

*Sospende conseguentemente il presente giudizio instaurato da Paci Eliseo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.*

*Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Roma, addì 25 febbraio 1998

*Il presidente:* AGNINO

*Il relatore:* MARZANO

n. 67

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro Gestor S.p.a.*

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2/1997 R.G.R. depositato il 2 gennaio 1997 avverso avviso di accertamento per TOSAP 1995, emesso dalla Gestor S.p.a. per conto del comune di Massafra con sede in corso Roma n. 128 - Massafra, notificato in data 22 ottobre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa dal dott. rag. Silvio Carotenuto.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 17 dicembre 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 2 gennaio 1997, l'ENEL S.p.a., sede secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di accertamento di ufficio notificato in data 22 ottobre 1996 con cui la Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune di Massafra, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Massafra per l'anno 1995 per complessive L. 241.956.000, di cui L. 169.650.000 per Tosap vera e propria, L. 33.330.000 per soprattasse, L. 41.995.800 per interessi di mora, L. 10.000 per notifica, al netto della somma di 3.000.000 già versata.

A sostegno del ricorso, deduceva l'Enel che gli articoli 46 e 47, commi 1 e 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, che determinano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base la Gestor S.p.a. aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione, poiché la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994, aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente, mentre invece le norme delegate non dovevano rispettare i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni, le province, senza tener conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata ovvero, diversamente, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, tanto che nel caso di specie si era verificato un incremento di oltre sessanta volte della tassa richiesta per l'anno 1995 dalla Gestor S.p.a., rispetto a quella dovuta per il 1993, nonostante non vi fosse stata occupazione di ulteriori spazi pubblici in aggiunta a quelli esistenti e presi a base per la trattazione effettuata nel 1993.

Con memoria depositata il 20 gennaio 1997 si costituiva in giudizio la Gestor S.p.a. a mezzo dell'avv. Pietro Di Benedetto, e dott. proc. Antonio Calvis, sostenendo la legittimità del decreto legislativo n. 507 del 1993, contestando che il limite di maggiorazione non inferiore al 50% potesse riferirsi alle occupazioni di soprassuolo e sottosuolo con cavi o tubi, bensì alle occupazioni permanenti del suolo pubblico, essendo state per le prime previste dalla legge delega forme di determinazione forfettaria della tassa; aggiungeva che peraltro già sul TULF la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico attraverso impianti prevedeva una tassazione del tutto autonoma rispetto alle altre occupazioni.

Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso, il ricorrente ha chiesto la discussione in pubblica udienza, nel corso della quale i rappresentanti delle parti dissertavano ampiamente la questione, riportandosi alle conclusioni prospettate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dell'Enel è rilevante nella causa in essere; infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venir meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo, del sottosuolo con linee elettriche, applicati nella specie dalla società concessionaria per il servizio di riscossione dei tributi del comune di Massafra, con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato.

È altresì la detta eccezione, ad avviso della Commissione, non manifestamente infondata.

Invero il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della Tosap, doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4 della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioè: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigenti; 2) introduzioni di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi.

Orbene, il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha ritenuto di doversi conformare di criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella stesura degli artt. 46 e 47, che qui interessano, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare soprattutto il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. La precedente normativa (T.U.F.L. - R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modifiche) all'art. 198 (per le occupazioni con linee elettriche sotterranee) e all'art. 195, integrato con il D.M. 26 febbraio 1933, aggiornato al 1° gennaio 1988 (per le occupazioni con linee elettriche aeree) fissava le tariffe massime, per le occupazioni con linee elettriche di interesse dell'Enel S.p.a. nella seguente misura: L. 150 a metro lineare (pari a 150.000 lire al chilometro) per le occupazioni con linee elettriche sotterranee con un diametro inferiore a 20 cm; L. 8.450 per Km nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree con sostegni al suolo nei comuni della classe G (classe in cui rientra il comune di Massafra); L. 5.915 a Km per il rimanente territorio comunale; L. 6.760 per Km nel centro abitato per le occupazioni con linee elettriche aeree senza sostegni al suolo nei comuni della classe G; L. 4.225 a Km per il rimanente territorio.

L'art. 47 del decreto legislativo n. 507/1993 stabilisce invece che la tariffa della tassa per le occupazioni di strade comunali con linee, cavi ed impianti in genere per l'erogazione di pubblici servizi è forfettariamente stabilita in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, in una misura che può variare da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 500.000 per chilometro o frazione, salvo una graduazione in base alla categoria in cui sono classificate le strade, ai sensi dell'art. 42, comma 3, con una riduzione per la categoria più bassa non superiore al 30% rispetto alla tariffa deliberata per la prima appare evidente la sproporzione fra la nuova misura di tassazione unitaria e quella precedente, ben superiore al 50%.

Ritiene questa Commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1 della lettera b) del comma 4 dell'art. 4, abbia voluto dettare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, stabilendo poi al n. 2 un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture (anche la direttiva di cui al successivo n. 3, relativa ai passi carrabili, è integrativa del criterio di cui al punto 1, stabilendo la determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili ed infine anche la direttiva di cui al n. 4, che stabilisce la rego-

lamentazione della gestione della tassa — quella cioè per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali e provinciali — secondo criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

Poiché il decreto legislativo n. 507 del 1993, agli articoli 46 e 47 si è posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, comma 1 della Costituzione, l'eccezione di incostituzionalità va accolta, il che impone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*La commissione, visti gli artt. 134 Cost., legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.*

Taranto, addì 5 novembre 1997

*Il presidente relatore: FISCHETTI*

99C0090

N. 68

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro Gestor S.p.a.*

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 480/1997 R.G.R. depositato il 6 febbraio 1997 avverso avviso di accertamento per TOSAP 1995, emesso dalla Gestor S.p.a. per conto del comune di Crispiano con sede in Crispiano corso Umberto n. 19, notificato in data 11 dicembre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa dal dott. rag. Silvio Carotenuto.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 6 febbraio 1997, l'ENEL S.p.a., sede secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di accertamento di ufficio notificato in data 11 dicembre 1996 con cui la Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune

di Crispiano, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Crispiano per l'anno 1995 per complessive L. 83.863.000, di cui L. 57.750.000 per Tosap vera e propria, L. 11.550.000 per soprattasse, L. 14.553.000 per interessi di mora, L. 10.000 per notifica, al netto della somma di L. 1.750.000 già versata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 67/1999).*

99C0091

N. 69

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro Gestor S.p.a.*

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 481/1997 R.G.R. depositato il 6 febbraio 1997 avverso avviso di accertamento per TOSAP 1995, emesso dalla Gestor S.p.a. per conto del comune di Palagiano con sede in via Toselli n. 22, Palagiano, notificato in data 18 novembre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa dal dott. rag. Silvio Carotenuto.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 6 febbraio 1997, l'ENEL S.p.a., sede secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di accertamento di ufficio notificato in data 18 novembre 1996 con cui la Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune di Palagiano, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Palagiano per l'anno 1995 per complessive L. 93.278.000, di cui L. 69.600.000 per Tosap vera e propria, L. 13.920.000 per soprattasse, L. 9.744.000 per interessi di mora, L. 14.240 per notifica, al netto della somma di L. 750.000 già versata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 67/1999).*

99C0092

## N. 70

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 gennaio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto sul ricorso proposto da ENEL S.p.a. contro Gestor S.p.a.*

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 482/1997 R.G.R. depositato il 6 febbraio 1997 avverso avviso di accertamento per TOSAP 1996, emesso dalla Gestor S.p.a. per conto del comune di Palagiano con sede in via Roma n. 2 di Palagiano, notificato in data 18 novembre 1996, da ENEL S.p.a. sede secondaria di Napoli, via P.E. Imbriani n. 42, rappresentata e difesa dal dott. rag. Silvio Carotenuto.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 6 febbraio 1997, l'ENEL S.p.a., sede secondaria di Napoli, ha impugnato l'avviso di accertamento di ufficio notificato in data 18 novembre 1996 con cui la Gestor S.p.a. concessionaria del Servizio riscossioni tributi del comune di Palagiano, aveva accertato a carico dell'ENEL la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche del comune di Palagiano per l'anno 1996 per complessive L. 92.608.240, di cui L. 69.100.000 per Tosap vera e propria, L. 13.820.000 per soprattasse, L. 9.674.000 per interessi di mora L. 14.240 per notifica, al netto della somma di L. 1.250.000 già versata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 67/1999).*

99C0093

## N. 71

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1998 della Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Musante Giuseppe contro l'Ufficio II.DD. di Chiavari*

**Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'Amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irrazionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio della certezza del diritto.**

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., art. 3).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5364/97 depositato il 12 dicembre 1997 avverso la cartella di pagamento n. 7035827 - Irpef, 90 contro imposte diritte di Chiavari da Giuseppe Musante, residente in Moconesi (Genova) in via Campopiano n. 146;

*Svolgimento del processo e motivi della decisione*

1. — Musante Giuseppe ha proposto ricorso avverso l'iscrizione a ruolo effettuata dal Centro di Servizio delle Imposte dirette di Chiavari eccependo in via preliminare la decadenza dell'Amministrazione per essergli stata la cartella esattoriale notificata oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973); nel merito ha lamentato il mancato riconoscimento quale onere deducibile del contributo Inail di L. 868.000.

L'Ufficio, nel costituirsi, ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in base all'art. 18, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché nell'atto introduttivo non è menzione — come richiesto da detta disposizione — dell'Ufficio distrettuale imposte dirette di Chiavari (unico ufficio cui spettano le attribuzioni del rapporto controverso ai sensi dell'art. 10 del cit. d.lgs. n. 546) bensì del Centro di servizi. Ha obiettato, quanto all'eccezione avversa, che il termine di cui l'art. 36-*bis* non può intendersi di decadenza, come fatto constare tra l'altro dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 il cui art. 28 ha offerto una interpretazione autentica in tal senso della disposizione anzidetta, rilevando quindi che l'unica norma che stabilisce a pena di decadenza i termini per poter procedere ad iscrizione a ruolo è costituita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Nel merito ha osservato che l'onere invocato non rientra tra quelli tassativamente elencati dall'art. 10 del T.U.I.R.

2. — Osserva la Commissione che l'eccezione pregiudiziale dell'ufficio resistente, concernente l'inesatta individuazione dell'ufficio contraddittore nel ricorso, è infondata e deve essere disattesa. L'art. 10 del d.P.R. n. 787/1980 che detta disposizioni sui ricorsi contro il ruolo e che individua proprio del Centro di servizio l'ufficio deputato a riceverli ed a trasmetterli successivamente alla competente Commissione tributaria non è stato soppresso; e del resto il ricorrente ha individuato in tale Centro il solo ufficio che ha emanato l'atto impugnato, senza attribuirgli (o contestargli) la qualità di parte processuale individuata dall'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 (significativa l'intestazione del ricorso «Onorevole Commissione tributaria provinciale di Genova tramite il Centro di servizio delle Imposte dirette di Genova»).

Non era poi compito del ricorrente individuare l'esatto Ufficio cui la legge affida la veste processuale di parte, potendo limitarsi, nel pieno rispetto dell'art. 18 del nuovo processo tributario, ad indicare l'Ufficio che la legge gli imponeva di adire, e cioè il Centro di Servizio anzidetto.

E va da sé che era ed è cura del Centro di Servizio, una volta ricevuto ed esaminato il ricorso, informare l'ufficio legittimato a resistere in giudizio per consentire la difesa tecnica e la rappresentanza nel processo dell'Amministrazione finanziaria interessata, come del resto è stato evidentemente fatto poiché in giudizio sta in ogni caso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che è l'Ufficio legittimato a contraddire nel processo tributario le pretese del ricorrente; il che consente di ritenere non solo infondata ma pure ininfluenza ai fini del decidere l'eccezione dell'Ufficio anzidetta.

3. — Il ricorrente ha eccepito la decadenza dell'Ufficio perché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 e cioè oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della propria dichiarazione dei redditi.

L'Ufficio — che in fatto non ha contestato la fondatezza della deduzione avversaria — ha obiettato che il termine anzidetto ha natura ordinatoria e non perentoria; che tale natura risulta esser stata esplicitata dallo stesso legislatore con l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con una norma di interpretazione autentica; e che l'unica disposizione che prevede la decadenza è costituita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 il cui primo comma stabilisce che l'iscrizione sia effettuata entro il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine in questo caso rispettato).

Osserva questa Commissione che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 449/1997, la giurisprudenza assolutamente prevalente, sia della Commissione Tributaria Centrale (cfr. C. Tribut. Centrale 27 ottobre 1994, n. 3513; C. Trib. Centrale 10 aprile 1996, n. 1605) che della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 29 luglio 1997, n. 7088) oltretutto di varie Commissioni tributarie di primo e secondo grado (cfr. C. T. 1° grado di Milano 20 febbraio 1996; C. T. 2° grado di Vicenza 8 luglio 1995) propendeva per la perentorietà del termine di cui all'art. 36-*bis*, ritenendo che entro tale lasso temporale gli uffici dovessero procedere non solo alle eventuali rettifiche delle dichiarazioni, ma anche alle relative iscrizioni a ruolo delle maggiori imposte dovute; con la conseguenza che la cartella esattoriale notificata al contribuente oltre il termine medesimo dovesse ritenersi nulla.

Anche la dottrina, affrontando il problema della natura del termine, aveva aderito quasi unanime all'interpretazione giurisprudenziale anzidetta.

Nondimeno, come effettivamente rilevato dall'ufficio resistente, l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con una norma dichiarata espressamente «interpretativa», ha stabilito che «Il primo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza».

Premesso che tale «interpretazione» è assolutamente difforme da (e contrastante con) quella che la giurisprudenza sia del massimo organo di giustizia tributaria che della Corte di Cassazione (la cui funzione nomofilattica, di autorevole interpretazione della norma, non ha bisogno di essere ricordata) avevano elaborato in epoca assai recente, osserva il Collegio che le leggi formalmente ed oggettivamente interpretative hanno tradizionalmente effetto retroattivo, poiché si applicano ai rapporti sorti sotto l'impero della vecchia legge così come interpretata dalla nuova. In realtà la retroattività è meramente apparente dovendosi ritenere che l'interpretazione imposta dalla legge di interpretazione sia già l'interpretazione derivante dalla vecchia disposizione; con l'avvertenza, peraltro, che, se la legge è realmente interpretativa, essa non dovrebbe avere alcuna efficacia innovativa nell'ordinamento.

Fatta eccezione per le leggi aventi natura effettivamente interpretativa (o, *lato sensu*, dichiarativa) dovrebbe escludersi la retroattività di un atto avente forza di legge, e segnatamente di leggi di effetto innovativo. È vero che in linea di massima non è vietata la retroattività di una legge salve le materie tributarie (violazione del principio della capacità contributiva) e penali; anche se si è sostenuto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in correlazione con il principio generale della irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 11 disp. prel. c.c. (principio che — si è osservato — pur non essendo fornito di efficacia costituzionale, è comunque tale da non poter essere derogato senza ragioni obiettivamente valide, nella specie non esplicitate).

L'unico limite alla retroattività di una legge resta il principio di eguaglianza; poiché la garanzia della irretroattività vale come garanzia per i singoli che la loro posizione giuridica non sarà successivamente — e con effetti nel passato — resa peggiore rispetto a quella su cui potevano contare al momento della realizzazione della fattispecie prevista dalla legge allora in vigore.

Ed allora occorre accertare se la legge interpretativa imponga interpretazioni tali da ledere il ragionevole affidamento fatto dai singoli in un certo significato della legge in vigore al momento della realizzazione dei fatti ovvero che viceversa la legge di interpretazione imponga una interpretazione che ragionevolmente si possa pretendere che venisse attribuita alla legge anteriormente efficace.

Il che significa verificare se un insieme di elementi anche molto eterogenei (come la formula della vecchia legge, le sue applicazioni giudiziarie e le sue interpretazioni dottrinali, la fondatezza o la pretestuosità evidente degli argomenti addotti a fondamento delle une e delle altre, gli interessi che muovevano gli applicatori della legge, etc.) consentano o non consentano di escludere o di affermare che la legge di interpretazione autentica, imponendo la sua interpretazione, venga a travolgere l'affidamento incolpevole che in buona fede si poteva fare su un determinato significato della disposizione; poiché può accadere che, attraverso lo strumento formale della interpretazione autentica, sia aggirato il divieto costituzionale attraverso leggi che si autoqualificano interpretative ma in realtà mutano la situazione giuridica sostanziale anteriore. Un uso scorretto della interpretazione autentica, al di là dei limiti tracciati potrebbe portare alla questione di legittimità costituzionale non solo per lesione delle regole costituzionali sulla irretroattività delle leggi ma anche al fine di preservare l'autonomo spazio interpretativo che all'ordine giudiziario compete; questione che potrebbe assomigliare molto ad un conflitto di poteri.

Nel caso specifico la disposizione in esame pare al Collegio (ed alla più recente giurisprudenza tributaria sorta sotto la sua vigenza: cfr. Comm. trib. regionale Campania 3 febbraio-17 marzo 1998, n. 5) sostanzialmente innovativa, dichiarata erroneamente interpretativa e perciò illegittimamente retroattiva; e ciò in quanto essa si è posta e si pone consapevolmente in contrasto con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, finendo per equiparare due termini previsti da due distinte norme i quali, presidiando due distinti poteri dell'Amministrazione finanziaria (il controllo formale della dichiarazione previsto dalla prima; il controllo sostanziale dalla seconda) aveva invece un senso tenere differenziati.

Se quindi l'irretroattività significa garanzia dei singoli di salvaguardia della loro posizione giuridica acquisita in base alla vecchia norma, allora non può non sospettarsi di incostituzionalità la norma in questione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Evidente è infatti la disparità di trattamento tra le posizioni del privato e dell'Ente impositivo, ambedue potendo in precedenza fare affidamento su un termine scadente in tempi relativamente ristretti (con le conseguenti valutazioni in ordine alla possibilità nell'un caso di definizione del rapporto tri-

butario formale in tempi brevi, dall'altro di concentrare le risorse su una certa fascia di dichiarazioni), ambedue discriminati dall'entrata in vigore di una norma successiva, applicabile peraltro anche ai rapporti sorti anteriormente, che ha sostanzialmente mutato le regole del gioco a favore di una sola delle parti dilatandole i tempi per provvedere (e poco importa se una di esse è il Fisco, in un ordinamento di diritto come l'attuale).

Corollari di tale contrasto sono poi la violazione del principio della ragionevolezza a cagione dell'equiparazione della più blanda infrazione connessa alla violazione di norme formali ad ipotesi di più incisive violazioni tributarie; nonché del principio della certezza del diritto (conseguenza del consolidamento delle situazioni giuridiche ricollegato al decorso del tempo), a seguito della dilatazione del potere rettificativo dell'Amministrazione.

Pare quindi alla Commissione che la norma invocata dall'Ufficio resistente possa essere fondatamente sospettata di incostituzionalità per i motivi dianzi esaminati. La questione, non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, appare anche rilevante ai fini del decidere poichè, se ritenuta meritevole di accoglimento, cagionerebbe la decadenza dell'ufficio, la caducazione della cartella esattoriale e, conseguentemente, l'accoglimento del ricorso.

Si impone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale prospettata con la conseguente sospensione del giudizio in corso sino all'esito della decisione anzidetta.

*P. Q. M.*

*La Commissione tributaria provinciale di Genova - Sez. 10 - visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per contrasto con l'art. 3 Cost.;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Genova, il 30 ottobre 1998.

*Il presidente estensore: DELUCCHI*

99C0109

N. 72

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dal pretore di Venezia  
nel procedimento penale a carico di Sancin Primoz*

**Processo penale - Procedimento riguardante un magistrato, a carico di imputato appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta (nella specie, slovena) - Spostamento della competenza territoriale ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Applicabilità delle garanzie previste a tutela delle minoranze linguistiche - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei diritti riconosciuti alle minoranze linguistiche.**

(C.P.P. 1998, art. 109; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 26).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6 e 24).

IL PRETORE

Alla pubblica udienza del 5 novembre 1998 ha pronunciato, dando immediata lettura del solo dispositivo, la seguente ordinanza, nel procedimento penale a carico di Sancin Primoz, imputato del reato di cui all'art. 341 c.p., perché in una lettera indirizzata al dott. Vincenzo D'Amato, Presidente del Tribunale di Trieste, ne offendeva l'onore ed il prestigio accusandolo di «diniego di giustizia, discriminazione etnica, inganno»:

In Trieste nell'ottobre 1995.

Redidivo semplice.

*Svolgimento del processo*

All'udienza dibattimentale, prima di ogni altra eccezione o difesa, il difensore dell'imputato, alla presenza dello stesso Sancin Primoz, che si rifiutava di parlare in italiano, eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio, notificato al prevenuto in data 8 marzo 1997 presso la sua residenza anagrafica in Trieste, assumendo la violazione dell'art. 109 c.p.p., sul presupposto che, appartenendo il Sancin al gruppo etnico sloveno di minoranza insediato stabilmente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ed avendo il giudicabile avanzato esplicita richiesta in tal senso al pm., il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essergli notificato corredato della traduzione nella lingua slovena: al contrario soltanto la relata di notifica dell'atto di citazione risultava redatto in duplice lingua.

Al medesimo fine, in subordine alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, veniva rinnovata in udienza l'istanza di traduzione.

La difesa eccepiva altresì la violazione del diritto di difesa, in relazione alla norma di cui all'art. 26, comma secondo disp. att. c.p.p. assumendo che la sua nomina, quale difensore di ufficio, era avvenuta senza tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, e conseguentemente chiedeva che l'autorità procedente provvedesse alla nomina di un nuovo difensore da scegliersi, attingendo ai turni di reperibilità predisposti dal Consiglio forense della prov. di Trieste, tenendo conto dei criteri di cui all'indicato art. 26 disp. att. c.p.p. Nel richiedere infine l'esame dell'imputato, insisteva affinché al giudicabile fosse consentito di esprimersi, anche in sede di dichiarazioni spontanee in sloveno, previa nomina di un interprete, e questo ancora ai sensi del comma 2 dell'art. 109 c.p.p.

Per l'eventualità che il pretore scrivente non ritenesse che le richiamate disposizioni codicistiche dovessero applicarsi nel caso di specie, ovvero nello svolgimento di un processo penale per un reato, commesso nel territorio di appartenenza della minoranza etnica cui appartiene l'imputato, ma devoluto, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. (in materia di procedimenti riguardanti i magistrati), alla competenza di un'autorità giudiziaria non insediata nel territorio ove ha sede la comunità di minoranza linguistica, la difesa dell'imputato sollecitava la proposizione di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 109, 143 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità delle garanzie difensive ivi sancite anche nel caso *de quo*, con i riferimenti alle norme di cui all'art. 3, 6, 24 della Costituzione, asseritamente violate.

*Motivi della decisione*

Osserva in primo luogo la scrivente che nel caso di specie non è assolutamente indubbio la effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, cittadino italiano, quand'anche appartenente ad un gruppo etnico e linguistico di minoranza, della lingua italiana e, conseguentemente, del tutto inconferente deve ritenersi essere il richiamo, da parte della difesa dell'imputato, all'art. 143 del c.p.p., riguardante la nomina, obbligatoria, dell'interprete in favore dell'imputato, italiano o straniero che non conosca la lingua italiana. È indubbio invece che, in questo caso, si verta nella diversa ipotesi in cui un cittadino italiano, di madre lingua diversa da quella italiana, per l'appartenenza ad un gruppo etnico di minoranza, stabilmente stanziato in una parte del territorio italiano, rivendica l'uso della lingua di origine nei rapporti con le autorità giudiziarie, a prescindere dalla sua conoscenza della lingua «ufficiale», quale forma di riconoscimento, e di tutela, di un proprio diritto anche costituzionalmente garantito (art. 9 della Cost.), del quale sono appunto espressione gli artt. 109 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p.

La questione, nei limiti da ultimo evidenziati, ovvero con esclusivo riferimento agli artt. 109 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p., è senz'altro rilevante atteso che si tratta di decidere in ordine alla doverosa (o meno) osservanza di determinate formalità incidenti tanto sulla regolare documentazione degli atti processuali destinati all'imputato, quanto sulla regolare assunzione di prove (l'esame dell'imputato), quanto infine sulla regolare designazione e nomina del difensore di ufficio, il cui mancato adempimento (ove si ritenesse che le medesime formalità, avrebbero dovuto essere accordate) dovrebbe ritenersi sanzionato a pena nullità. Più precisamente si prospetterebbero

delle nullità di ordine generale a regime intermedio per violazione di disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato (ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.). Nullità che, se tempestivamente rilevate (come è avvenuto nella fattispecie) sono poi destinate ad inficiare anche la validità degli atti successivi.

Ritiene invero la scrivente che l'attuale tenore (e vigore, anche tenuto conto del diritto vivente) delle disposizioni codicistiche summenzionate non ne consenta l'applicazione nel caso di specie. Il chiaro tenore letterale del secondo comma dell'art. 109 c.p.p. (cui rinvia anche l'art. 26 delle disp. di att. c.p.p.) secondo cui le formalità di garanzia ivi previste si applicano dinanzi all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica è infatti confortato dalle numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità che, sulla scia di numerose pronunce della stessa Corte Costituzionale (a partire da quella della del 1982 (Sent. C. della Costituzione num. 28\82: che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 137 del previgente cod. di proc. pen., in tal modo ispirando l'innovazione contenuta nell'attuale art. 109 c.p.p.), hanno affrontato sempre e soltanto il diverso problema della necessità di accordare a tali cittadini il diritto di esprimersi nella propria lingua, usufruendo della traduzione nella lingua italiana (cd tutela minima, laddove una tutela più ampia si realizza soltanto per determinate comunità di minoranza, quali per esempio i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, cui è riconosciuto dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige il diritto di scegliere la lingua in cui debbe svolgersi il processo), in qualsiasi rapporto che nel territorio di appartenenza si instauri con le pubbliche autorità, comprese quelle giudiziarie, in funzione, in quest'ultimo caso, sia delle esigenze di autodifesa che di quelle della difesa tecnica (cfr. oltre alla sent. n. 28\82 già richiamata: sent. C. Cost. n. 62 del 24 febbraio 1992, ord. C. Cost. 30 gennaio 1994 n. 271 e 19 gennaio 1995 n. 16).

Osserva e ritiene la scrivente che la evidenziata lacuna legislativa fa sorgere più di un dubbio di legittimità costituzionale. Infatti considerato che le esigenze di garanzia connesse alle formalità previste dagli artt. 109 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p. attengono a diritti soggettivi di rango costituzionale, quali da un lato il diritto al riconoscimento e alla tutela sostanziale delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e, dall'altro, il diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel caso di specie gli stessi dovrebbero essere sacrificati, o quanto meno verrebbero a subire compromissioni non lievi, per la pretesa incompatibilità con la contemporanea tutela da accordare a interessi e diritti, di uguale rilevanza, quali sono quelli sottesi ai criteri derogatori delle regole generali di competenza per territorio di cui all'art. 11 c.p.p. (espressione e attuazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione, in generale, e dell'amministrazione della giustizia in particolare (art. 97 e 108 Cost.)). E tale sacrificio o compromissione appare tanto più illegittimo e ingiustificato, in quanto appunto si risolve nel definitivo «allontanamento» di un processo che, riguardando un fatto commesso nel territorio in cui è stanziata e riconosciuta la minoranza è destinato a rivestire i maggiori interessi ed avere la maggiore e più immediata risonanza proprio nella stessa comunità territoriale di appartenenza: sicché l'esigenza di apprestare nella madre lingua tanto l'autodifesa, quanto la difesa tecnica, è massima e fortemente sentita. Invero, trattandosi di un cittadino italiano, allo stesso, in considerazione della sua appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta, deve essere accordata una tutela diversa, ma non inferiore, a quella accordata agli altri cittadini italiani, nell'esercizio del diritto di difesa, quando siano chiamati a rispondere di illeciti commessi nel territorio del proprio paese.

Al riguardo deve osservarsi che il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., si differenzia nettamente non solo dalle regole generali attributive della competenza per territorio (di cui all'art. 8 c.p.p.), ma anche dalle regole suppletive (di cui all'art. 9), essendo a tutte comune l'unica *ratio*, chiaramente connessa alla necessità di radicare il processo nel territorio ove maggiori sono le sue implicazioni, in ragione del luogo in cui l'illecito è stato commesso, ovvero del luogo in cui vive il suo autore, laddove viceversa il soddisfacimento delle finalità particolari sottese al criterio di cui all'art. 11 (serenità e neutralità del giudizio di cui è parte un magistrato), richiedono l'allontanamento del processo.

In tale contesto, ritiene la scrivente che l'esigenza di assicurare un ragionevole bilanciamento di diritti ed interessi pubblici contrapposti, aventi tutti la medesima rilevanza costituzionale, in luogo dell'arbitraria compromissione degli uni, in favore della tutela riservata incondizionatamente agli altri, avrebbe dovuto indurre il legislatore a prevedere espressamente l'applicazione delle norme di cui all'art. 109 c.p.p., anche nel caso in cui, per effetto dello spostamento della competenza per territorio determinata dall'art. 11 c.p.p., il processo venga ad essere devoluto ad autorità giudiziarie diverse da quelle aventi sede nel territorio ove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta. La presenza di tale lacuna legislativa rende non manifestamente infondata l'asserita violazione degli artt. 3 commi 1 e 2, 6 e 24 della Cost.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23, legge cost. n. 87/ '53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 109 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p., in relazione agli artt. 3, comma primo e secondo 6 e 24 della Costituzione nella parte in cui le summenzionate disposizioni codicistiche non prevedono che si applicano anche agli atti del procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria non avente sede, per competenza di primo grado o di appello, nel territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta per effetto dello spostamento di competenza determinatosi in appucazione dell'art. 11 c.p.p.. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione del procedimento;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata a cura della Cancelleria all'imputato, al suo difensore, al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresì comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso, in Venezia, il 5 novembre 1998.

*Il pretore: GAGGELLI*

99C0110

N. 73

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° febbraio 1999) dal T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Capriglione Anna contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro*

**Istruzione pubblica - Personale docente, direttivo e ispettivo della scuola statale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età con possibilità di trattenimento in servizio fino al settantesimo - Non cumulabilità di detto beneficio, secondo il diritto vivente, con il trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età come viceversa previsto per gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 509, comma 5).

(Cost., artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, terzo comma).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5701/96 RG, proposto dalla sig. Anna Capriglione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Casola e domiciliata per legge in Napoli, presso la Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale;

Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del sig. Ministro *pro-tempore* ed il Provveditorato agli studi di Napoli, in persona del sig. Provveditore *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria, per l'annullamento previa sospensione, del decreto n. 57 del 12 gennaio 1996, con cui il Provveditore agli studi di Napoli ha disposto il collocamento a riposo della prof. Capriglione, con decorrenza dal 1° settembre 1996, per raggiunti limiti d'età;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nel presente giudizio delle Amministrazioni statali intimete, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza camerale del 7 novembre 1996 il Consigliere dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresì;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. — La prof. Anna Capriglione, nata a Torre Annunziata il 12 marzo 1929, è preside di ruolo della scuola media statale «Mons. Michele Sasso» di Torre del Greco.

Con istanza del 1° settembre 1993, la prof. Capriglione chiese di essere trattenuta in servizio, fino e non oltre il compimento del 70° anno d'età, a' sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale domanda fu poi reiterata il 16 dicembre 1995, con contestuale rinuncia al riscatto degli anni del corso di laurea. Tuttavia, con il decreto n. 57 del 12 gennaio 1996, il Provveditore agli studi di Napoli ne ha disposto il collocamento a riposo, con decorrenza dal 1° settembre 1996, per raggiunti limiti d'età;

2. — Avverso tale statuizione, la prof. Capriglione si grava innanzi a questo giudice con il ricorso in epigrafe, notificato il 6 luglio 1996 e depositato il successivo giorno 18.

La ricorrente, nel convenire in giudizio il Ministero della p.i. ed il Provveditorato agli studi di Napoli, deduce in punto di diritto l'unico, articolato motivo della violazione della legge n. 477/1973 e dell'eccesso di potere per presupposto erroneo. Afferma, infatti, la ricorrente che, fermo restando il principio del collocamento a riposo per vecchiaia del personale docente e direttivo della scuola statale al compimento del 65° anno d'età, l'art. 15 della legge n. 477/1973, del cui beneficio del trattenimento in servizio ella intende fruire, non è incompatibile, né risulta abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503. Pertanto, ad avviso della ricorrente, ella ha titolo per godere, laddove ve ne siano i presupposti stabiliti dal medesimo art. 15, dei relativi benefici, erronea appalesandosi l'asserzione della P.A. datrice di lavoro in ordine alla proroga biennale *ex art.* 16 del d.lgs. n. 503/1992, quale fattispecie che ha esaurito la possibilità di ottenere l'altra proroga fino al 70° anno d'età.

Resistono nel presente giudizio le Amministrazioni statali convenute, le quali, con memoria conclusionale del 6 novembre 1996, eccepiscono in buona sostanza l'alternatività e la non cumulabilità dei benefici *de quibus*, anche in relazione a numerose pronunce cautelari emanate in termini dal Consiglio di Stato.

3. — Con ordinanza collegiale istruttoria n. 645/1996 del 26 settembre 1996, la Sezione, sospendendo nelle more il decreto impugnato e fissando all'udienza camerale del 7 novembre 1996 l'ulteriore trattazione della causa, ha ordinato incumbenti istruttori al convenuto Provveditorato agli studi di Napoli.

All'udienza camerale del 7 novembre 1996, la Sezione ha ritenuto fondato ad un primo esame il ricorso in epigrafe e ha reputato sussistente il danno grave ed irreparabile *ex art.* 21, u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1089, ha accolto temporaneamente la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. La Sezione ha contemporaneamente rinviato l'ulteriore e definitiva trattazione della domanda cautelare in argomento alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del presente giudizio da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione sulla questione di legittimità costituzionale che la Sezione ha deciso di sollevare con la presente, separata ordinanza, deliberata in pari data (7 novembre 1996).

#### DIRITTO

1. — Come già accennato in epigrafe e più diffusamente nelle premesse in fatto, la prof. Anna Capriglione, nata a Torre Annunziata il 12 marzo 1929, è preside di ruolo della Scuola media statale «Mons. Michele Sasso» di Torre del Greco.

La questione controversa concerne l'impugnazione, da parte della stessa prof. Capriglione, del decreto n. 57 del 12 gennaio 1996, con cui il Provveditore agli studi di Napoli ne ha disposto il collocamento a riposo, con decorrenza dal 1° settembre 1996, per raggiunti limiti d'età. Giova premettere che la ricorrente era in servizio di ruolo alla data del 1° ottobre 1974 ed è stata destinataria del beneficio del trattenimento in servizio oltre il 65° anno d'età a' sensi dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

Il provvedimento impugnato è motivato essenzialmente sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe titolo pure per fruire del beneficio *ex art. 15*, secondo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477. In virtù di tale norma, al personale direttivo, ispettivo e docente della scuola statale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione (il cui computo deve ricomprendere tutti i servizi riscattati, computati e ricongiunti con provvedimento espresso, a norma dell'art. 10, comma 6 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 e non rinunciati dall'interessato), è data facoltà di rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento di detto limite e, comunque, non oltre il 70° anno d'età. È avviso della P.A. datrice di lavoro che il beneficio *de quo*, pur non essendo stato superato o abrogato dall'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 (e, a quanto consta *ictu oculi*, neppure dall'art. 509, comma 5 del t.u. scol., approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), sarebbe incompatibile con quest'ultimo, giusta quanto a suo tempo affermato dal Ministero della pubblica istruzione con propria circolare n. 47 del 23 febbraio 1993 («... I riferiti benefici si pongono peraltro in alternativa e sono richiedibili soltanto nell'anno scolastico di compimento del 65° anno di età...»).

2. — Ciò posto, la Sezione, più volte negli ultimi tempi investita in via cautelare di questioni identiche o sostanzialmente simili a quella prospettata con il ricorso in epigrafe, s'era orientata in senso favorevole alla tesi attorea, non ravvisando *ex se* alcun dato testuale d'incompatibilità tra le regole *ex art. 15*, secondo comma della legge n. 477/1973 (norma, peraltro, di natura transitoria ed evidentemente ad esaurimento, per il naturale *turn over* dei dipendenti scolastici statali) e l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, soprattutto dopo l'emanazione dell'art. 509, comma 5 del t.u. scol.

2.1 — Invero, la Sezione ha ritenuto di giungere a tale conclusione, prendendo le mosse dall'articolo unico della legge 7 giugno 1951, n. 500, recante le norme sul collocamento a riposo del personale direttivo e docente degli istituti secondari e d'istruzione artistica d'ogni ordine e grado, in virtù del quale i presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui essi compiono il 70° anno d'età, qualunque fosse la loro anzianità di servizio. Tale norma, che abrogò a suo tempo tutte le disposizioni previgenti in soggetta materia, recava un regime particolare a favore di questa categoria di insegnanti statali ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per tutti gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il cui collocamento a riposo avveniva (e tuttora avviene) al compimento del 65° anno d'età.

Quest'ultima norma concerneva pure gli insegnanti elementari, i quali, in un primo tempo, furono assoggettati al regime *ex art. 134*, primo comma del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 (t.u. sc. elem.), cessavano dal servizio al compimento del 45° anno di servizio e/o del 65° anno d'età.

La differenza di regime tra le due categorie di docenti ben poteva ammettersi nel precedente ordinamento, a causa del differente titolo d'accesso al concorso — tale per cui gli insegnanti elementari godevano di un titolo di studio perfettamente abilitante ed erano reclutabili anche prima del compimento del 18° anno d'età —, nonché della necessità dell'abilitazione (fosse essa congiunta al concorso a cattedra, a' sensi dell'art. 5 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 2909, oppure no, a' sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440) e della diversa cadenza dei concorsi ordinari per i docenti della scuola superiore. Inoltre, a differenza del titolo abilitante per i docenti elementari, il reclutamento dei docenti superiori doveva necessariamente esser preceduto, oltreché dal conseguimento del prescritto titolo di studio accademico, anche dalla predetta abilitazione. Si tratta di vicende che, in varia guisa, implicavano un tempo maggiore per l'accesso all'impiego di detti docenti, indipendentemente dalle regole, invero comuni per tutti gli insegnanti statali (cfr. l'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 165), per il riconoscimento del servizio non di ruolo.

L'emanazione dell'art. 15 della legge n. 477/1973 implicò due sostanziali novità. Infatti, oltre all'unificazione sostanziale delle regole del rapporto d'impiego per tutte le categorie di docenti statali, si provvide (primo comma) a fissare, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un unico limite d'età per il collocamento a riposo di tutto il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente statale, il quale appunto si verifica al 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno d'età. L'art. 15, comma 2 recò il beneficio per cui è causa ed il cui contenuto è stato dianzi accennato. Il successivo comma 3 stabilì invece l'estensione del beneficio stesso anche per il conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza, a favore del personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non avesse raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.

2.2. — Con sentenza n. 207 del 9 luglio 1986, la Corte costituzionale espunse dall'art. 15, terzo comma della legge n. 477/1973 ogni riferimento in ordine alla delimitazione del beneficio colà recato fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza.

Con la successiva sentenza n. 444 del 12 ottobre 1990, la Corte ha ancora dichiarato il citato art. 15, comma 3 costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui delimitava il trattenimento in servizio fino al 70° anno d'età, ai fini del raggiungimento del minimo della pensione, solo al personale in servizio alla data colà indicata. Quindi, per effetto della sentenza n. 444/1990 — il cui principio, com'è noto, è stato esteso a tutto il personale civile dello Stato dalla successiva sentenza n. 282 del 18 giugno 1991 —, il beneficio in parola può spettare a tutti coloro che, pur non in servizio al 1° ottobre 1974, alla data prevista per il loro collocamento a riposo non raggiungano il minimo di pensione e fino al 70° anno d'età.

2.3. — L'art. 16 d.lgs. n. 503/1992 dispone che è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

Ora, l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 pone una regola d'incentivazione al trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, costruita a guisa di diritto potestativo a loro favore dei beneficiari e, perciò, ad effetto conformativo di scelte diverse da parte del datore di lavoro. Se la struttura di detto beneficio è costruita in termini di facoltà, ossia di scelta libera nei fini e non collegata se non a meri oneri (p.es., di procedimentalizzazione, o di rispetto d'un termine all'uopo stabilito dalla legge, quale, p.es., l'art. 10, comma 7 del d.-l. n. 357/1989), essa implica obblighi specifici in capo al datore di lavoro — e, se questi è una P.A., una deroga a scelte organizzative di diversa natura —, in virtù della specifica *ratio* della norma in argomento, cioè dell'idoneità del beneficio a realizzare la funzione di (parziale) innalzamento dell'età contributiva e di ampliamento della base previdenziale imponibile.

Non sfugge al Collegio che l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, a cagione della sua ampia formulazione, si risolve, in ultima analisi, nella *reductio ad unum* di situazioni complesse e variegate, quali appunto sono le discipline del lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica statale, ove s'intrecciano norme che nascono in tempi diversi e, soprattutto, che scaturiscono da ragioni non sempre coerenti e compatibili. Occorre, però, che l'art. 16 venga coordinato in modo armonico con le altre norme vigenti di settore, in modo da consentire a ciascun soggetto l'esercizio delle proprie facoltà, in coerenza con la predetta *ratio*. E ciò consente di leggere il ripetuto art. 16, appunto per superare i timori delle Amministrazioni resistenti, in modo da escludere che esso, per il sol fatto che venga costruito come diritto potestativo, sia ininfluente sull'alleggerimento della finanza pubblica previdenziale, o, peggio, si ponga in evidente contrasto con i principi della scienza dell'organizzazione amministrativa (perché impedirebbe il fisiologico ricambio del personale). Sembra, infatti, al Collegio che tali timori, che poi fondano l'asserzione dell'incompatibilità del beneficio dell'art. 16 con quello dell'art. 15, secondo comma della legge n. 477/1973, si risolvano in una mera petizione di principio, perché non tengono conto sia del fatto che nell'ordinamento positivo, nessuno può essere legato ad un rapporto obbligatorio (specie se di lavoro subordinato) senza il suo consenso e/o all'infinito ma solo nei limiti dell'esigibilità, sia della circostanza che il fisiologico ricambio della P.A. si realizza non cercando di collocare a riposo quanta più gente sia possibile, ma mediante formule organizzative diverse e più flessibili. E ciò appare vieppiù significativo, se si tien conto che l'esperienza ed il *know-how* del personale più anziano sono beni scarsi e difficilmente riproducibili, se non attraverso una dispendiosissima formazione permanente del personale più giovane, soprattutto nei casi, numericamente più frequenti negli ultimi anni, di assunzioni *ope legis*, o effettuate con procedure in sanatoria del cd. «precariato».

Già sulla scorta del solo dato testuale, il citato art. 16, avendo un effetto generalizzato nei riguardi di tutti i pubblici dipendenti, s'applica loro nel caso in cui, avendo essi raggiunto il limite d'età per ciascuno di loro volta per volta fissato dalla legge, devono essere per tale motivo collocati a riposo, sia nel caso in cui il loro limite d'età sia fissato a 65 anni, sia in quello in cui per alcune categorie particolari di lavoratori il termine sia stabilito a 70 anni, sia, infine in quello in cui, per determinati soggetti ed in relazione a situazioni inerenti il computo del loro periodo lavorativo pensionabile, il limite di 65 anni sia stato prorogato fino e comunque non oltre i 70 anni. Infatti, l'art. 3, comma 1 della legge n. 421/1992, nel fissare i principi della delega in materia previdenziale, ha stabilito la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori (ossia, delle posizioni lavorative di categoria e singolari, affinché nessuno possa riceverne nocimento, perlomeno fino all'entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico), diritti tra i quali si può annoverare la facoltà di trattenimento in servizio per ottenere, o, se del caso, migliorare la propria posizione di quiescenza. E tale argomento sembra corroborato, ad avviso del Collegio, dalla circostanza che il medesimo art. 3, comma 1 fonda la razionalità della nuova normativa pensionistica sulla stabi-

lizzazione del rapporto tra PIL e spesa previdenziale, garantendo al contempo, in coerenza con l'art. 38 della Costituzione e con la pluralità degli organismi assicurativi, l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici obbligatori. Tali finalità, secondo le intenzioni della delega, che divengono così i parametri della legittimità formale delle norme delegate e di legittimità (giustizia) sostanziale delle interpretazioni al riguardo rese, vanno perseguite attraverso il progressivo innalzamento dell'età pensionabile, rispetto a quella attualmente vigente in base a norme generali o speciali.

Ciò implica che, se il limite di partenza è già di per se stesso più alto per alcune categorie di lavoratori rispetto ad altre (p.es., i magistrati rispetto ai dipendenti statali e questi rispetto, p.es., ai metalmeccanici, ecc.), oppure il limite *standard* di categoria (p.es., 65 anni) è solo virtuale — perché per determinati lavoratori esiste la facoltà di superarlo in relazione a fattispecie precise e per il raggiungimento esclusivo di scopi predeterminati dalla stessa norma che fissa il predetto limite *standard* —, allora il biennio stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 trova il proprio *dies a quo* dal limite come già elevato per effetto di legittime previsioni normative.

Appare quindi sostanzialmente inutile argomentare che, nella specie, entrambi i benefici *ex art. 15*, secondo comma della legge n. 1477/1973 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 (innalzamento del limite dell'età massimo e, rispettivamente, ulteriore biennio) risponderebbero alla medesima logica, ossia alla necessità dell'innalzamento dell'età pensionabile, perché, in realtà, non ne esiste (ancora) un unico limite minimo e massimo valido per tutte le categorie di lavoratori e, all'interno di queste, a ciascun lavoratore, in base alla propria posizione contributiva. Spetta, invero, al legislatore, negli ovvi limiti della ragionevolezza e dell'uguaglianza sostanziale dei soggetti di diritto, valutare di volta in volta quale sia il limite più congruo, ai fini sia della pensione di vecchiaia, sia di quella d'anzianità, per le varie categorie. Solo il beneficio *ex art. 16* del d.lgs. n. 503/1992 costituisce l'unica vera attuazione, generalizzata e indipendente da ogni altra considerazione o finalità — a differenza di quanto invece stabilito sia dall'art. 15 della legge n. 477/1973, sia dall'art. 509, commi 1, 2 e 3 del t.u.scol. —, del principio di delega *ex art. 3*, comma 1 della legge n. 421/1992, inerente all'innalzamento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti pubblici.

Ad avviso della Sezione, da tanto discendono:

A) l'impossibilità di delimitare, nell'ambito delle categorie considerate dal ripetuto art. 16, l'estensione del beneficio colà indicato ad uno, piuttosto che ad un altro lavoratore subordinato pubblico, dovendo tale regola concernere tanto la categoria per intero, quanto il singolo appartenente in quanto tale, posto che la salvaguardia dei c.d. «diritti acquisiti» *ex art. 3*, comma 1 della legge n. 421/1992 non attiene ad altro che alla posizione giuridica soggettiva pensionabile di costui;

B) l'erroneità dell'asserzione, per cui il beneficio *ex art. 16* sarebbe alternativo con altre e diverse norme d'innalzamento dell'età pensionabile, perché tale alternatività non è specificamente contemplata né dal testo della norma, né tampoco dalla sua funzione, né è coerente con la circostanza che altre norme assoggettano il trattenimento in servizio (si badi: trattenimento, e non già innalzamento dell'età pensionabile) a finalità specifiche ed ineludibili;

C) la giuridica inesistenza d'un principio certo che il limite di 70 anni d'età sia quello invalicabile, non solo perché vi sono cospicue categorie di pubblici dipendenti che, pur essendone soggetti, non per ciò solo sono esclusi dal beneficio (lo si ritiene pacificamente applicabile, p.es., per tutti i magistrati dei vari ordini giudiziari; per i professori universitari, una volta decaduto e non reiterato il d.-l. 15 novembre 1993, n. 460; ecc.), ma segnatamente perché il predetto limite è, in certi casi (p.es., quelli del personale scolastico), del tutto virtuale e non sempre raggiungibile, neppure in esito a concessioni poste dalla legge.

2.4. — L'art. 509 del t.u. scol. stabilisce che il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola statale, è collocato a riposo, d'ufficio, dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65° anno d'età (allo scopo di assicurare la necessaria continuità didattica, evitando l'avvicendamento degli insegnanti in corso di anno scolastico); oppure, a domanda, dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

Nondimeno, al predetto personale è attribuita la facoltà, in aggiunta a quanto già recato dallo stesso art. 509 per il trattenimento in servizio oltre il compimento del 65° anno d'età, di permanere ancora in servizio per un periodo massimo d'un biennio oltre i limiti d'età per il collocamento a riposo, con effetto dall'entrata in vigore della legge n. 421/1992. Ora, le disposizioni agevolative *ex art. 15* della legge n. 477/1973 e quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 509 del d.lgs. n. 297/1994 (che, in buona sostanza, replicano pedissequamente l'art. 15 nella formulazione risultante a seguito delle sentenze d'incostituzionalità) attribuiscono il beneficio del solo trattenimento in servizio per uno scopo ben preciso, ossia per il raggiungimento del massimo o, rispettivamente, del minimo del-

l'età pensionabile, non conseguite dall'interessato al 65° anno d'età. La norma contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 e nel comma 5 dello stesso art. 509 è una facoltà mera, che può essere esercitata, o no, ma che non è di per sé collegata alla quantità di trattamento di quiescenza conseguibile, attraverso il biennio di permanenza, dall'interessato. Che, poi, questo risultato venga nei fatti perseguito e, se del caso, materialmente ottenuto dall'interessato mercé l'esercizio della predetta facoltà, nulla toglie o aggiunge alla funzione dei ripetuti art. 509, comma 5 ed art. 16 del d.lgs. n. 503/1992. Anzi, la concreta realizzazione dell'innalzamento dell'età pensionabile dell'interessato costituisce un *bonum* giuridicamente rilevante e di grande utilità tanto per costui (che gode d'un maggior trattamento di quiescenza), quanto per l'Amministrazione datrice di lavoro (che fruisce della prestazione lavorativa del proprio dipendente per un altro biennio), quanto, infine, per gli istituti di previdenza (che ottengono un altro biennio di contribuzione).

La Sezione ha già osservato che la radice profonda dell'art. 15 della legge n. 477/1973 era l'art. unico della legge n. 500/1951, ma, al contempo, non può neppure sottacere che solo in parte l'art. 509 del t.u. scol. ne sia il continuatore nel nuovo ordinamento. Invero, la sopravvenienza dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, ancor più dei citati pronunciamenti della Corte costituzionale, ne ha cambiato la natura giuridica e la funzione. In altre parole, l'art. 15 della legge n. 477/1973 aveva, in origine — e, soprattutto, in difetto d'una norma intertemporale tra l'assetto normativo dei c.d. «decreti delegati» e la disciplina previgente fissata dalla legge n. 500/1951 —, una funzione se non di raccordo tra il nuovo ed il vecchio regime del pensionamento di tale personale, perlomeno di mantenimento d'un certo apparato di benefici a favore di quest'ultimo. Prima l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 15 e poi l'entrata in vigore della legge n. 421/1992 hanno cambiato, per forza di cose, la collocazione dell'art. 15 stesso nell'ordinamento, nel senso che ad esso, quale norma recante un beneficio «condizionato» (da presupposti e da finalità specifiche) s'è aggiunta un'altra norma di beneficio «incondizionato» (perché libero nei fini e nei presupposti).

Non a caso, l'art. 509 del d.lgs. n. 297/1994, nel coordinare le due norme, non ha potuto che prender atto, pur nell'inevitabile loro similitudine, della loro funzionale irriducibilità, tant'è che la facoltà per l'esercizio del beneficio *ex lege* n. 421/1992 è attribuita «altresì», ossia è posta dal comma 5 in aggiunta a quelli di cui ai commi 2 e 3, i quali replicano essenzialmente le norme del ripetuto art. 15 della legge n. 477/1973, come modificato dalla Corte costituzionale. Insomma, l'art. 509, comma 5 del d.lgs. n. 297/1994 dà atto delle differenze esistenti tra i due benefici e, per l'effetto, li somma a vantaggio di tutto il personale in servizio alla data d'entrata in vigore della legge n. 421/1992, indipendentemente dalla circostanza che, poi, quest'ultimo possa godere, o no anche di quanto stabilito dai precedenti commi 2 e 3. Né varrebbe obiettare che il comma 5 concede il beneficio *de quo* per un periodo massimo d'un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti; però tale indicazione va coordinata non solo con quanto previsto dal precedente comma 1, ma pure con i successivi commi 2 e 3, di talché il limite d'età previsto per detto personale è quello cui ciascun dipendente legittimamente perviene per effetto dei predetti commi.

Pertanto, il docente, che s'avvalse di uno dei benefici *ex art.* 15 della legge n. 477/1973 o dei commi 2 e 3 del ripetuto art. 509 potrà, se vorrà, avvalersi del beneficio di cui al comma 5 ed all'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 in aggiunta ai precedenti. Il *dies a quo* per il computo del biennio non sarà *sic et simpliciter* il 65° anno d'età dell'interessato, bensì il giorno in cui egli sarebbe dovuto esser collocato a riposo per effetto dei benefici di trattenimento in servizio di cui ai commi 2 o 3 dello stesso art. 509.

3. — Di tutti tali principi, che diversamente da quanto opinano le Amministrazioni resistenti denotano tutt'altro che una lettura errata o affrettata delle norme testé cennate, la Sezione ha avuto modo di fornirne idonea contezza in svariate situazioni, analoghe a quella di cui al ricorso in epigrafe (cfr., per tutti, TAR Campania, Napoli, II, ordd. n. 10/96; n. 368/1996). Tuttavia, il Consiglio di Stato, unico giudice d'appello per le decisioni di questo Tribunale, ha più volte riformato le ordinanze emanate in soggetta materia, senza alcuna motivazione in diritto (cfr., per tutti, Cons. St., VI, ordd. n. 630/96 e n. 958/96), con ciò, evidentemente accogliendo le argomentazioni d'appello proposte dal Ministero convenuto, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

In particolare, la P.A. resistente afferma che:

A) dal combinato disposto dell'art. 15 della legge n. 477/1973, dell'art. 10 del d.-l. n. 357/1989 e dell'art. 509 del t.u. scol. s'evince come il 70° anno d'età costituisca, per il personale della scuola, il limite oltre il quale non è consentito in ogni caso di rimanere in servizio, a prescindere dal raggiungimento, o meno dell'anzianità di servizio necessaria minima (Cons. St., VI, 21 luglio 1990, n. 737);

B) non può esser consentita la proroga del trattenimento in servizio sino al 70° anno d'età, qualora il richiedente abbia già raggiunto 40 anni di servizio utili a pensione, nel senso precisato dal ricordato art. 10 del d.-l. n. 357/1989;

C) non è possibile elevare ulteriormente il predetto limite d'età dei 70 anni a' sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 — sì da consentire di restare in servizio sino praticamente al 72° anno d'età —, in quanto, come chiarito nella citata circolare n. 47/93, per il collocamento a riposo rimane fermo il limite del 65° anno d'età e la facoltà *ex art. 16* «... può essere utilizzata dal personale entro il 31 marzo dell'anno scolastico di compimento del 65° anno di età, quale che sia l'anzianità di servizio raggiunta...» (la Sezione non può esimersi dal rilevare fin d'ora la paradossalità di siffatta asserzione, che costituisce più avanti specifico motivo di censura di legittimità costituzionale: all'interessato sotto il 65° anno d'età è consentito restare in servizio, anche se ha raggiunto o superato il 40° anno di servizio, mentre al soggetto oltre il 65° anno tale facoltà è denegata pur se il biennio *ex art. 16* del d.lgs. n. 503/1992 possa servirgli a raggiungere il minimo di pensione);

D) i limiti cui fa esplicito riferimento l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, rinviando ai fini del computo del biennio alla disciplina prevista dai diversi regimi previdenziali, sono quelli riguardanti la data «ordinaria» di collocamento a riposo, data che per il personale della scuola è stabilita, come già ricordato, al compimento del 65° anno d'età;

E) il termine di decorrenza di tale biennio non può dunque essere stabilito dalla data di scadenza degli eventuali ulteriori benefici di cui l'interessato abbia già finito, in quanto il beneficio *ex art. 16* del d.lgs. n. 503/1992 è accordabile nella sola misura in cui lo spostamento del limite di età pensionabile da esso recato non possa essere superato dall'applicazione di altri e più favorevoli regimi normativi, di carattere eccezionale, atti a spostare ancora più in avanti il limite anzidetto, anche al fine di evitare i privilegi connessi a duplicazioni di benefici e per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Tale s'appalesa in buona sostanza il disegno ricostruttivo che il giudice ministrativo d'appello effettua del sistema della procedura per il collocamento a riposo del personale scolastico, onde, così facendo, quest'ultimo è di fatto impossibilitato ad esercitare l'opzione *ex art. 509*, comma 5 del t.u. scol., a suo detrimento ed a irragionevole differenza di quanto succede per altre categorie di lavoratori subordinati pubblici, cui, pure, *coeteris paribus* fa riferimento l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992.

Ora, ad avviso del Collegio, è ben vero, ovviamente, che siffatta restrittiva e poco garantistica ricostruzione ermeneutica non può costituire un precedente vincolante nei confronti dei giudici di primo grado, dato che, a norma dell'art. 101, comma 2 Cost., «... i giudici sono soggetti soltanto alla legge...»; e, del resto, l'unico vincolo interpretativo previsto nel nostro ordinamento processuale è quello imposto dall'art. 384, primo comma, c.p.c. al giudice di rinvio che «... deve uniformarsi...» al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, allorché accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Tuttavia, non è men vero che la costante interpretazione del Consiglio di Stato al riguardo ha condotto e continua a condurre all'annullamento sistematico di tutte le ordinanze cautelari di questa Sezione che, ancorché emanate indubitabilmente in presenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del danno grave e irreparabile — richiesti, com'è noto, dall'art. 21, u.c. della legge n. 1034/1971 —, contrastino con le cennate «condizioni» restrittive assunte dalle Amministrazioni resistenti e fatte proprie dallo stesso giudice d'appello. Siffatta interpretazione viene così ad assumere indubbiamente rilievo in relazione all'esigenza insopprimibile d'assicurare, sempre nei limiti della libertà di coscienza del giudice, la certezza del diritto, segnatamente di fronte ad istituti di nuova creazione e che abbisognano, in difetto di norme intertemporali, di un'accurata ricostruzione teleologica, quale quella dianzi accennata dalla Sezione.

E, invero, una tra le esigenze fondamentali d'ogni ordinamento giuridico è la sua certezza, vale a dire la sicurezza che tutti i soggetti debbono poter avere, in ordine al trattamento che a loro sarà riservato qualora divengano, in conseguenza del verificarsi di determinati fatti giuridici previsti dalle norme, destinatari concreti di situazioni giuridiche soggettive attive o passive astrattamente contemplate dalle stesse norme e, quindi, titolari di rapporti giuridici. La certezza del diritto, o sicurezza giuridica, costituisce un insopprimibile corollario dell'astrattezza e della generalità della norma giuridica. Non sfugge alla Sezione che l'incertezza è spesso causata dal sovrapporsi di norme primarie e secondarie) contraddittorie, dalla loro oscurità, dalla loro abnorme e disorganica proliferazione, che rende arduo il loro coordinamento e quindi meno evitabili le antinomie. Ma la causa d'incertezza più insidiosa (e purtroppo ugualmente frequente) consiste nelle interpretazioni erronee degli organi giurisdizionali e, in particolare, in quelle che, come nella specie, rappresentano schemi concettuali e orientamenti indimostrati e logicamente carenti, se non addirittura acriticamente adeguati ad asserzioni *ex se* creatrici di conflitti sociali, piuttosto che preordinate alla loro risoluzione. Si tratta, in altri termini, di interpretazioni che, abbando-

nando i criteri essenziali della *voluntas legis*, si pongono come deviazioni ingiustificate e non più accettabili dalla coscienza giuridica maturata e acquisita dalla collettività in un dato momento storico, in base al principio della permanenza mera, non soggetta a condizione alcuna, del personale civile dello Stato e degli enti pubblici per un ulteriore biennio dallo scadere del periodo massimo di servizio fissato per ciascuno dei soggetti interessati. Ed è noto che tale coscienza consiste, in estrema sintesi, nel complesso dei precetti ai quali devono informarsi il legislatore e l'interprete e che conferiscono l'impronta ad un determinato ordinamento giuridico nel suo continuo divenire e progredire plasmato dall'indirizzo storico-politico del tempo. E un contrasto giurisprudenziale prolungato nel tempo si rivela quanto mai dannoso in relazione sia all'azione della P.A. a tutela dell'interesse pubblico, sia all'assetto delle posizioni di lavoro in contestazione di tutti e di ciascun dipendente interessato dalle norme *de quibus*.

4. — La Sezione prende atto della costante interpretazione contraria del proprio giudice di appello, il quale assume in buona sostanza come «diritto vivente» del quale deve fare applicazione nelle controversie instaurate.

Tuttavia, la Sezione osserva che la questione di costituzionalità di cui trattasi riveste necessariamente il prescritto carattere di rilevanza, al fine della decisione definitiva sulla domanda di sospensione del decreto impugnato con il ricorso in esame. Come reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale, infatti, deve ritenersi rilevante e quindi ammissibile la questione di costituzionalità d'una norma di legge, allorché il giudice remittente, pur mostrando di non condividere l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza, non ne pretende una revisione sul piano ermeneutico (in effetti non consentita: cfr. le ordinanze della Corte nn. 410 e 44 del 1994), bensì, assumendo proprio quella interpretazione come «diritto vivente», ne chiede una verifica sul piano della costituzionalità (ciò rientra *de plano* nel sindacato di legittimità riservato alla Corte: cfr., da ultimo ed *in terminis*, C. cost., 23 maggio 1995, n. 188, punto 3.2 della motivazione; 24 febbraio 1995, n. 58, punto 2 della motivazione; 6 aprile 1995, n. 110, punto 2.1 della motivazione; 21 luglio 1995, n. 345, punto 2 della motivazione; 27 luglio 1989, n. 456, punto 2 della motivazione). Anzi, la stessa Corte ha significativamente precisato che la questione di legittimità costituzionale è validamente posta anche quando il giudice *a quo*, affermando motivatamente di dubitare dell'orientamento giurisprudenziale prevalente o dominante, ritiene di dover applicare la disposizione contestata in un diverso od opposto significato normativo, sempreché l'interpretazione offerta non risulti del tutto implausibile, cioè palesemente arbitraria (cfr., *in terminis*, C. cost., n. 58/1995, cit., punto 2 della motivazione, che richiama numerosi altri precedenti giurisprudenziali della Corte nello stesso senso).

L'eventuale adesione acritica di questo Collegio alla tesi interpretativa propugnata dal Consiglio di Stato, quale esclusivo giudice d'appello, avrebbe determinato *tout court* il rigetto della domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe.

Qualora, invece, l'art. 509, comma 5 del testo unico scol. fosse dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi — nella parte in cui non prevede espressamente la salvezza di tutti i diritti quesiti del personale scolastico statale per effetto dell'art. 15 della legge 477/1973, in coerenza al combinato disposto dell'art. 3, comma 1 della legge 421/1992 e dell'art. 16 del decreto legislativo 503/1992 —, il Collegio potrà pervenire all'accoglimento definitivo della predetta domanda cautelare, proposta dalla prof. Capriglione. La risoluzione della questione di legittimità in esame, quindi, si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della lite cautelare portata alla cognizione del Collegio. Infatti, soltanto la declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale della disposizione di legge denunciata consentirà al Collegio di pronunziarsi definitivamente e positivamente sulla predetta domanda cautelare (temporaneamente accolta, come s'è già accennato, sino alla prima Camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del presente giudizio da parte della Corte costituzionale a seguito della decisione in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale).

E il requisito della rilevanza permane anche nei casi, come quello in esame, in cui il giudice amministrativo disponga con separata ordinanza, contemporaneamente all'ordinanza di remissione alla Corte, la sospensione provvisoria e temporanea dei provvedimenti impugnati fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità. La predetta pronunzia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice *a quo* (cfr., *ex multis*, C. cost., 23 luglio 1991, n. 367, punto 2 della motivazione; 12 ottobre 1990, n. 444, punto 3 della motivazione). D'altronde, la sussistenza della predetta rilevanza va valutata allo stato degli atti, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di remissione, restando quindi ininfluenti le eventuali pronunzie adottate o adottate successivamente dal giudice d'appello (cfr., fra altre, C. cost., n. 367/1991, cit., *ibidem*).

Muovendo, quindi, dall'incontrovertita constatazione fattuale della detta costante interpretazione, resa in soggetta materia dal Consiglio di Stato e che si pone in evidente contrasto con i richiamati principi ordinamentali, la Sezione non può che trarne le logiche ed inevitabili conclusioni affermative in ordine alla sussistenza del primo requisito prescritto dalla legge (la rilevanza della questione), affinché il giudice *a quo* possa sollevare questioni di legittimità costituzionale.

5. — Quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione medesima, l'interpretazione qui criticata dell'art. 509, comma 5 del testo unico scol. implica un'aperta violazione degli artt. 3, 38, secondo comma e 97, terzo comma, della Costituzione e dei principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1 della legge 421/1992, nella parte in cui non è consentito al personale scolastico statale di fruire, oltreché dei benefici *ex art. 15*, secondo comma della legge 477/1973, pure della facoltà spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.

5.1. — Per ciò che attiene alla violazione dell'art. 3 Cost., è noto che il principio colà sotteso esprime un generale canone di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento positivo, sotto il duplice profilo formale (in ordine alla forza formale ed all'efficacia della norma) e materiale (con riguardo, cioè, al contenuto della norma, come scaturisce dalla di lei lettura fornita dagli interpreti qualificati).

In tal senso, è ovvio che la disparità di trattamento, costituzionalmente censurabile, deriva non già dalla norma in sé, ché, per definizione, il diritto sopravveniente è idoneo a determinare variazioni di tutti i tipi alle posizioni dei soggetti di diritto. Tale disparità è, piuttosto, frutto di improvvide interpretazioni che, pur se stabilizzate per qualunque ragione, provocano la fattuale cessazione del carattere d'universalità che ogni norma deve possedere e che il legislatore ordinario è obbligato ad attuare fino al limite massimo possibile. In altri termini, l'interpretazione qui censurabile implica un duplice paradosso: per un verso, rovescia a favore della P.A. datrice di lavoro, attribuendole un potere discrezionale di fatto illimitato ed incondizionato, l'effetto giuridico del beneficio *ex art. 16* del decreto legislativo n. 503/1992, la cui natura, invece, è *ictu oculi* quella di un diritto potestativo concesso indistintamente a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici; per altro verso, estrapola da siffatto contesto globale una particolare categoria di impiegati civili, quelli della scuola statale, in virtù di una sua peculiarità, che, com'è formulata, è una mera petizione di principio, atteso che ogni altra categoria ha sue peculiarità proprie.

Sia la legge-delega, sia il decreto legislativo n. 503/1992 muovono da un contesto normativo ben consapevole della plurisoggettività degli enti pubblici e della pluralità degli statuti dei lavoratori subordinati pubblici. Tuttavia, entrambe le fonti hanno reputato prevalente l'esigenza di omogeneizzare il trattamento pensionistico di questi ultimi, oltreché della salvezza dei benefici da loro *medio tempore* ottenuti, attraverso alcuni istituti, non ultimo proprio quello sancito dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, non a caso attribuito a tutti ed a ciascun impiegato pubblico indipendentemente dalla di lui posizione contributiva e d'ogni altra finalità. In tal caso, la «peculiarità» del personale scolastico, determinata ad avviso dell'interpretazione censurabile dall'art. 15 della legge n. 477/1973, è priva di senso — essendo un dato non ritenuto significativo nella «strategia» normativa della riforma pensionistica, non diversamente d'ogni altro elemento caratteristico di tutte le altre categorie dell'impiego pubblico —, risolvendosi in ultima analisi in una situazione peggiore per tale personale. E che l'interpretazione censurabile provochi effetti paradossalmente negativi non par dubbio, sol che si pensi alla circostanza che l'art. 15 della legge n. 477/1973 concerne non già il solo personale docente statale, bensì tutto il personale scolastico, di talché si verifica l'estensione a quest'ultimo della pretesa «peculiarità» del primo, ossia un ulteriore effetto negativo.

Sulla scorta di tali dati, pare alla Sezione che l'interpretazione censurabile implichi una relazione di differenziazione tra varie categorie di impiegati pubblici, sulla scorta di un *tertium comparationis*, il combinato disposto dell'art. 3, comma 1 della legge n. 421/1992 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, il quale, sotto un profilo logico e funzionale, conduce a conclusioni diametralmente opposte. E ciò appare vieppiù grave, se si tien conto che, nella specie, la struttura lessicale e normativa dell'art. 509 del testo unico scol. non solo non fornisce un dato univoco tendente ad escludere ogni concorrenza di benefici, ma, addirittura, esprime una volizione del tutto diversa, ossia mirante a rendere effettiva tale concorrenza. Ben si vede che il citato *tertium comparationis*, se letto mediante l'argomentazione logica insita nell'interpretazione qui resa e contestata, dà luogo ad una situazione irragionevolmente peggiore in capo a una certa frazione qualificata del personale scolastico, senza che il

legislatore del testo unico scol., consapevole della pluralità di benefici possibili, abbia inteso escluderne la concorrenza, pur avendo la possibilità di formulare diversamente l'art. 509. Ben si vede, quindi, che l'interpretazione di quest'ultimo, nel senso accettato dal giudice d'appello, ne fornisce un significato arbitrario ed incostituzionale.

Né potrebbe asserire che tale arbitrio in realtà sia meramente fattuale, perché derivante da un cattivo coordinamento di norme stratificate, pur se sicuramente non omogenee. La realtà è ben diversa: v'è stata sì una stratificazione, ma la scelta del legislatore ordinario, nel 1992 e nel 1994, ha inteso la fattispecie in modo da salvaguardare le posizioni differenziate delle varie categorie del personale pubblico, innestando su tali insopprimibili differenze, d'ora in poi, un trattamento unitario. In parole povere, l'arbitrio nasce da un disconoscimento della volizione normativa che, prendendo atto delle differenze tra i vari *status* degli impiegati pubblici, non li ha livellati *sic et simpliciter*, ma, assai più intelligentemente, è partita dalle posizioni differenti di tutti e di ciascun dipendente, salvaguardandole allo stato, allo scopo di regolarle d'ora in poi in modo omogeneo. La ribellione a tale finalità, che l'interpretazione censurabile propugna e che è fonte del conflitto, cancella le predette differenze che il legislatore s'era ben guardato dal modificare (nella consapevolezza dell'impossibilità di azzerare beni giuridici già stabilmente inseriti nella sfera personale di tutti e di ciascun lavoratore subordinato pubblico), introducendone di nuove e nocive che il dato testuale o i principi non giustificano (così abbassando la qualità della sfera giuridica dei soggetti interessati, rispetto a quella di tutti gli altri).

5.2. — L'interpretazione *de qua* s'appalesa altresì in contrasto con gli artt. 4 e 38, secondo comma, Cost.

Da un lato, se l'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992 è un diritto potestativo, esso deriva direttamente dal diritto costituzionale al lavoro, nel senso che la disposizione testé citata serve a rendere effettiva la possibilità di restare in servizio per un ulteriore biennio, come libera esplicitazione della personalità del lavoratore. Oltre quello del biennio e della procedura per la presentazione della relativa istanza, la norma non pone limite in capo al lavoratore pubblico, all'evidente scopo di fargli fruire il trattenimento in servizio senza infingimento alcuno e, in particolare, senza ingerenza da parte della P.A. datrice di lavoro. Ogni diversa interpretazione implica di per sé l'impossibilità, per il dipendente, di fruire del beneficio e concede alla P.A. stessa la possibilità di sindacare nell'*an* la concessione di quest'ultimo. E tale risultato, nella specie, si ottiene anche invertendo la situazione del beneficio da fruire, atteso che, come la concorrenza dei benefici esiste nel caso in cui il dipendente scolastico chieda il trattenimento in servizio *ex art. 16* del decreto legislativo n. 503/1992 dopo aver fruito, in tutto o in parte, del beneficio *ex art. 15*, secondo comma della legge n. 477/1973, così ben può verificarsi nell'ipotesi inversa, in cui l'interessato chieda il trattenimento in servizio *ex art. 15*, sussistendone attuali i presupposti per il godimento, allo scadere del biennio *ex art. 16*. Infatti, se l'interessato ne possiede i presupposti ed intende realizzarne le finalità, egli ha titolo per ottenere il beneficio *ex art. 15*, a nulla rilevando le vicende pregresse, se non hanno risolto l'attualità del rapporto di lavoro subordinato, per cui ogni limitazione al riguardo impinge direttamente sul diritto del lavoratore scolastico.

Per ciò che attiene alla violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., è di tutta evidenza l'impossibilità per la ricorrente di raggiungere il massimo dell'età pensionabile, a causa dell'interpretazione censurabile. Infatti, in tal modo, la prof. Capriglione vien punita per aver goduto del beneficio *ex art. 16* del decreto legislativo n. 503/1992, nel senso che la fruizione di quest'ultimo, invece di giovarle e di migliorarne la posizione contributiva, si traduce in sostanza in una preclusione all'ottenimento della pensione massima possibile. Né varrebbe obiettare che la ricorrente, mercé il biennio di trattenimento in servizio *ex art. 16*, avrebbe già raggiunto il periodo contributivo massimo, atteso che tale dato non è elemento del provvedimento impugnato — costituendo tutt'al più un'inammissibile integrazione difensiva dello stesso —, e soprattutto è contestato in fatto, a cagione della formale rinuncia, da parte della ricorrente stessa, dei periodi contributivi già riscattati.

Infine, l'interpretazione censurabile appare in violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost., in quanto i benefici *de quibus* implicano, a fronte degli oneri imposti a carico dei dipendenti, la tempestiva impostazione organizzativa della P.A. datrice di lavoro per rispondere alla richiesta di trattenimento in servizio di costoro. In tal caso, è un «fuor d'opera» l'asserzione delle Amministrazioni resistenti circa il preteso «danno» all'erario pubblico, in quanto, diversamente da quanto esse opinano, di regola la prestazione di lavoro subordinato è sinallagmatica ed esse continuano a fruire dell'esperienza e del *know-how* di impiegati esperti e di qualifica apicale. Pertanto, l'organizzazione dei pubblici uffici, in base all'interpretazione *de qua*, soffre, invece di godere, degli effetti nocivi che essa comporta in termini di mancato trattenimento in servizio.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5 del testo unico scol. (approvato con decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297), con riferimento agli articoli 3, 4, 38, secondo comma e 97, terzo comma, Cost. ed ai principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui non è consentito al personale scolastico statale di fruire, oltreché dei benefici ex art. 15, secondo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, anche della facoltà spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ex art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nei sensi di cui in motivazione.*

*Manda alla Segreteria in sede di provvedere all'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza a tutte le parti ed al sig. Presidente pro-tempore del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 novembre 1996.

*Il presidente:* ORREI

*L'estensore:* RUSSO

99C0111

N. 74

*Ordinanza emessa il 30 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di S. Maria Capua Vetere  
nel procedimento penale a carico di Di Sarno Giancarlo ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza subordinata all'accordo delle parti - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni dei prossimi congiunti - Lesione dei principi di indipendenza del giudice, di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112).

LA CORTE D'ASSISE

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 267/97, sollevata dal P.M. all'udienza del 23 ottobre 1998 nel processo a carico di Di Sarno Giancarlo, Pezone Domenico e Cantone Raffaele, imputati dei reati di cui agli artt. 416-bis, 575 e 577 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74;

Sentite le parti;

O S S E R V A

La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 513 comma 1° c.p.p. sollevata dal P.M. risulta rilevante ai fini della definizione del presente giudizio e non appare manifestamente infondata.

Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che nel presente processo il rinvio a giudizio degli attuali imputati in ordine ai delitti di omicidio continuato aggravato e di associazione per delinquere di stampo camorristico è stato disposto, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, dal coindagato Abategiovanni Angelo Raffaele.

All'udienza del 12 marzo 1998, l'Abategiovanni si è rifiutato di sottoporsi all'esame, ammesso a richiesta del P. M., sicché le dichiarazioni rese dal medesimo nella fase delle indagini preliminari, per effetto della nuova formulazione dell'art. 513 c.p.p., non possono essere utilizzate nei confronti degli altri coimputati, non avendo costoro prestato consenso.

Tanto premesso, appare evidente la rilevanza della questione sollevata dal P.M. ai fini del decidere, atteso che l'accoglimento della medesima, con la conseguente declaratoria di illegittimità della norma, nella parte in cui subordina al consenso degli imputati l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni predibattimentali degli imputati che abbiano deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, renderebbe di fatto nuovamente applicabile il primo comma dell'art. 513 previgente e, di conseguenza, conoscibili e valutabili le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da parte di uno degli attuali imputati, aventi contenuto accusatorio nei confronti di altri.

Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, si rende necessario premettere che l'art. 513 c.p.p., nella nuova formulazione, stabilisce che il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

Il legislatore, con la legge 7 agosto 1997 n. 267, ha ancorato dunque la utilizzabilità, nei confronti dei coimputati, delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale dall'imputato che non si presenta in dibattimento o si rifiuta di sottoporsi all'esame al consenso dei coimputati medesimi.

Occorre stabilire se la nuova formulazione dell'art. 513, che tende ad una finalità indubbiamente condivisibile, mirando a garantire che la prova si formi nell'ambito di un effettivo contraddittorio, risulti in contrasto con norme costituzionali o principi di rilevanza costituzionale enucleati dalla giurisprudenza della Consulta, nella parte in cui rimette di fatto alla scelta discrezionale ed insindacabile del dichiarante l'esperibilità materiale del contraddittorio ed alla scelta del coimputato che dovrebbe subirne gli effetti, la conoscibilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese prima del dibattimento.

Appare opportuno premettere, sul piano metodologico, che la considerazione dell'ordinamento processuale penale va condotta sulla base del tessuto normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può che derivare da un'attenta lettura dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge delega e dei principi costituzionali di cui questa richiede l'attuazione.

Il sistema processuale penale delineato dalla legge delega e poi concretamente attuato nel codice tende, infatti, ad attuare i «caratteri del sistema accusatorio» (art. 2, comma 1) ma «secondo i principi ed i criteri» specificati nelle direttive che seguono, e poiché la stessa norma detta anche l'obbligo di «attuare i principi della Costituzione» un'adeguata considerazione dell'ordinamento vigente non può prescindere dagli interventi correttivi operati dalla Corte costituzionale.

Orbene, l'intervento novellistico, con cui sono state introdotte importanti modifiche attinenti al meccanismo di acquisizione delle prove e non solo al regime valutativo delle prove stesse, non sembra avere tenuto sufficiente conto di alcuni spunti argomentativi contenuti in varie sentenze della Corte costituzionale in quanto ha inteso privilegiare il principio del contraddittorio senza preoccuparsi della primaria esigenza di garantire l'effettivo accertamento dei fatti.

L'analisi inerente alla riforma dell'art. 513 non può prescindere, in particolare, dalla soluzione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1992 in ordine alla controversa questione concernente la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese precedentemente dai soggetti imputati di reati connessi qualora costoro si fossero avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere.

Con la citata sentenza, la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere, osservava che il legislatore delegato, nel dettare l'art. 513 comma 1 c.p.p., che consentiva la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato qualora questi sia contumace, assente ovvero «si rifiuti di sottoporsi all'esame», ha inteso comprendere nei casi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto (di cui alla direttiva n. 76 della legge-delega) anche l'indisponibilità dello stesso imputato all'esame (relazione al progetto preliminare) e ciò in linea con il criterio, rinvenibile in varie disposizioni del codice, tendente a contemperare il rispetto del principio guida dell'oralità con l'esigenza di evitare — nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate — la «perdita» ai fini della decisione di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

La Corte costituzionale, in altre decisioni, ha sottolineato che «l'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova in dibattimento, ciò perché fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità, di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati prima ed al di fuori del dibattimento» (sentenza n. 255/92).

Dai principi affermati dalla Corte costituzionale si desume chiaramente che il nuovo codice, se ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale ed il metodo orale quali criteri maggiormente rispondenti all'esigenza di ricerca della verità, ha però nel contempo provveduto a temperarne opportunamente la portata in riferimento ai mezzi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con metodo orale, adottando per essi un principio di non dispersione degli elementi di prova.

Il legislatore, con la novella 7/8/1997, non ha tenuto conto dei principi ripetutamente enunciati dalla Corte costituzionale ed ha di fatto riproposto la vecchia formulazione dell'art. 513, in parte già dichiarata illegittima, ancorando la utilizzabilità, nei confronti di altri, delle dichiarazioni rese dall'imputato che non si presenta in dibattimento ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, al consenso di detti altri e delle dichiarazioni rese dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. che si avvalgano della facoltà di non rispondere all'accordo delle parti (sul punto, data la irrilevanza in concreto, non si ritiene di sollevare specifica questione, peraltro già sottoposta all'esame della Corte).

Proprio sotto questo profilo, e cioè proprio in raffronto al sistema nel cui ambito è destinata ad inserirsi, la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame appare priva di giustificazione, ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità, presentando aspetti di incompatibilità con le norme ed i principi costituzionali riguardanti i caratteri dell'azione e della giurisdizione penale, la funzione del processo penale, la valenza assegnata al principio della ricerca della verità c.d. reale o materiale.

Al riguardo va evidenziato che il capo dedicato all'«esame delle parti» è inserito nel titolo relativo ai «mezzi di prova» onde è fuori dubbio l'intenzione del legislatore di attribuire alle dichiarazioni rese da dette persone il rango di prove, sia pure soggette ai particolari criteri di valutazione dettati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., che, nel circondare di cautele tali mezzi di prova, evidenzia ancora di più l'irragionevolezza della nuova disciplina nella parte in cui subordina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al consenso degli altri.

In particolare, la norma in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sulla base delle premesse giuridiche desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione al concetto di atto irripetibile.

A tale riguardo la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 comma 2-bis e 512 c.p.p., nella parte in cui non consentono di dare lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato, avvertiti della facoltà di non rispondere, e che si siano poi avvalsi in dibattimento della facoltà di astensione, ha osservato come l'esercizio del diritto di astenersi dal deporre riconosciuto dal legislatore ai prossimi congiunti dell'imputato determina una oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, che consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento.

Orbene, se l'esercizio del diritto di astensione determina comunque una oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, appare evidente la irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato raggiunto da fonti di prova costituite da dichiarazioni di prossimi congiunti rese nella fase delle indagini preliminari in assenza di contraddittorio e divenute irripetibili nella fase dibattimentale a seguito dell'esercizio di detto diritto, e l'imputato raggiunto da fonti di prova costituite dalle dichiarazioni del coimputato, divenute irripetibili per l'esercizio del diritto al silenzio riconosciuto al medesimo.

Se, quindi, l'esercizio della facoltà di astensione da parte dei prossimi congiunti dell'imputato non preclude la lettura in dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese e legittimamente assunte dopo che gli stessi avevano rinunciato a tale diritto, in base alle medesime ragioni risulta del tutto irragionevole, e tale da concretare una ingiustificata disparità di trattamento, escludere dalle ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto le dichiarazioni rese dall'imputato che rifiuta in dibattimento di sottoporsi all'esame, in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

La norma in esame appare, inoltre, in contrasto con l'art. 101 comma 2 della Costituzione, alla luce dei principi costantemente affermati dalla Consulta in ordine al rapporto esistente tra l'integrale disponibilità delle prove in capo alle parti ed il principio della soggezione del giudice solo alla legge.

La Corte costituzionale ha osservato in proposito che concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale sarebbe contrario ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale poiché ciò significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire e, dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente commessi; ha, inoltre, precisato che un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul piano probatorio, perché ciò significherebbe rendere disponibile la *res iudicanda*.

A tale riguardo è stato evidenziato che il metodo dialogico di formazione della prova è stato prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale, risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale; altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e da quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale (sentenza n. 111/93).

In altri termini, l'esigenza di accentuare la terzietà del giudice — programmaticamente ignaro dei precedenti sviluppi della vicenda procedimentale — ha condotto ad introdurre, di massima, un criterio di separazione delle fasi processuali allo scopo di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse, ma tale opzione metodologica non ha fatto, né poteva far trascurare che il fine primario del processo penale è la ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25 della Costituzione), che rende doverosa la punizione di condotte penalmente sanzionate, nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolano in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione (sentenze Corte costituzionale n. 291/1994 e n. 88/91).

Se è vero che la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale è indisponibile e che un principio dispositivo non esiste neanche sul piano probatorio, il potere decisorio del giudice non può essere condizionato da scelte processuali delle parti e, a maggior ragione, dal verificarsi di una condizione potestativa rappresentata dall'esercizio del diritto di non rispondere, apparendo evidente che la funzione giurisdizionale non può essere efficacemente esercitata se al giudice viene resa impossibile, a seguito di scelte discrezionali ed anche immotivate di alcune delle parti, una compiuta conoscenza dei fatti sui quali è chiamato a pronunciarsi.

L'applicazione della norma impugnata, inoltre, può in concreto condurre ad una irrazionale disparità in tema di delitti a concorso necessario, quale quello di associazione per delinquere contestato agli imputati, laddove è impossibile registrare nello stesso processo una diversa decisione per l'imputato dichiarante, che ha formulato accuse anche a carico dei coimputati, e per costoro, solo in virtù della scelta del primo di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede dibattimentale e del mancato consenso degli altri.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 L. della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritiene rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 1 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 112 della Costituzione e per l'effetto;*

*Sospende il giudizio in corso nei confronti di Di Sarno Giancarlo, Pezone Domenico e Cantone Raffaele;*

*Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

S. Maria Capua Vetere, addì 30 ottobre 1998

*Il presidente: BOBBIO*

N. 75

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1998 dal pretore di Catania  
nel procedimento penale a carico di Micci Barreca Michele*

**Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità della richiesta e degli atti coneguenti, di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoga - Violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia.**

(C.P.P. 1988, art. 459 e seguenti).

(Cost., artt. 3 e 97).

#### IL PRETORE

Letti gli atti del processo penale iscritto al n. 12119/1998 R.G. Dib. pendente presso questo ufficio nei confronti di Micci Barreca Michele nato a Catania il 4 agosto 1933:

#### O S S E R V A

L'imputato è stato rinviato a giudizio dal g.i.p. presso questo ufficio a seguito di rituale e tempestiva opposizione avverso un decreto penale di condanna.

Il suo difensore, prima dell'apertura del dibattimento, ha tra l'altro eccepito la nullità del decreto che ha disposto il giudizio, perché lo stesso non è stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio.

Il decidente ha quindi sentito sul punto il parere del p.m. di udienza.

Ciò premesso, il giudicante rileva che la legge 16 luglio 1997 n. 234 ha introdotto un'ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore, se lo stesso non sia stato preceduto dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.

Si tratta di una nullità testualmente (per quanto riguarda il giudizio pretorile) al solo decreto di citazione previsto dall'art. 555 c.p.p., mentre nulla è stato stabilito espressamente per il decreto che dispone il giudizio emesso da g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Può pertanto verificarsi che due persone, imputate in distinti processi di un reato della stessa specie, ricevano un trattamento distinto, secondo che il p.m. scelga, in maniera discrezionale ed insindacabile in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale seguendo una delle due modalità.

Nel primo caso la persona sottoposta ad indagini preliminari potrà infatti prospettare all'organo inquirente le proprie ragioni ed addurre elementi a discolora prima dell'esercizio dell'azione penale, con la possibilità che il p.m., ravvisandone gli estremi, chieda al g.i.p. la emissione di un decreto di archiviazione; nel secondo caso, invece, l'indagato potrà trovarsi, senza essere stato posto in grado di difendersi preventivamente, di fronte ad un decreto penale già emesso e non potrà più ottenere l'archiviazione della propria posizione, né avrà alcun meccanismo processuale per «costringere» il p.m. ad assumere l'interrogatorio prima del giudizio.

L'imputato, in questa seconda ipotesi, se vorrà prospettare le proprie ragioni difensive dovrà necessariamente proporre opposizione avverso il decreto penale e chiedere al g.i.p. l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

In altri termini, due situazioni potenzialmente identiche vengono trattate in maniera difforme, senza alcuna apprezzabile giustificazione logica e giuridica e dunque in maniera irragionevole.

Se l'imputato può difendersi in entrambe le situazioni, nella seconda ipotesi le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono più gravose e la stessa pubblica amministrazione, *lato sensu* intesa, subisce un pregiudizio, nella misura in cui è necessario celebrare un pubblico dibattimento (con i costi ed i tempi che ciò comporta) per definire situazioni processuali che avrebbero, in ipotesi, potuto trovare una definizione anticipata con una richiesta (e con decreto) di archiviazione.

Non può dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m., prima di richiedere la emissione di un decreto di con-

danna, debba contestare il fatto alla persona sottoposta ad indagini preliminari con un invito a comparire per rendere l'interrogatorio; i parametri di riferimento costituzionale vanno ravvisati, per quanto già detto, negli artt. 3 e 97 della Carta.

La questione è rilevante nel processo in corso, posto che la sua soluzione comporta differenti valutazioni in ordine alla qualità dell'esercizio dell'azione penale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio notificato nei confronti della persona sottoposta alle indagini preliminari.*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza, che viene letta in udienza pubblica, venga notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Catania, addì 5 ottobre 1998

*Il pretore: CAVALLARO*

99C0113

N. 76

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di De Giorgi Concetta ed altra*

**Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore - Effetto interruttivo, nell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, decorrente dalla mera emissione del decreto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari di altri atti interruttivi del corso della prescrizione - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.P., art. 160).**

**(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).**

IL PRETORE

Rilevato che nel presente procedimento penale nei confronti di De Giorgi Concetta e Ferriero Anna, imputate del reato di cui agli articoli 110, 56 e 640 c.p., commesso il 15 ottobre 1990, il decreto di citazione a giudizio è stato emesso, mediante sottoscrizione sia del pubblico ministero che dell'ausiliario che lo assiste, in data 3 ottobre 1995, e notificato alle imputate rispettivamente in data 28 novembre 1995 e 24 novembre 1995;

che nella fattispecie in esame mentre il decreto di citazione a giudizio si è perfezionato, mediante la sottoscrizione anche dell'ausiliario del pubblico ministero, prima dello spirare del termine di prescrizione (in data 3 ottobre 1995), la sua notificazione è avvenuta dopo il decorso di tale termine;

che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 3760 del 31 marzo 1994 (ud. 16 marzo 1994) ha affermato che l'emissione del decreto di citazione a giudizio è di per sé sufficiente a determinare l'interruzione della prescrizione (così componendo il precedente contrasto giurisprudenziale che aveva visto opporsi a questa tesi quella secondo cui l'effetto interruttivo si consegue solo con la notificazione dell'atto: in questo senso vedi Cass. 2 aprile 1986 n. 4216 e, da ultimo, Cass. 29 luglio 1994 n. 8470);

che l'art. 160 c.p. (interruzione del corso della prescrizione) così interpretato — e con riferimento al decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel giudizio pretorile — appare in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, anche tenendo conto di quanto precisato dalla Corte costituzionale con l'or-

dinanza n. 155 del 1997, per i motivi di seguito specificati, e che la relativa questione di legittimità costituzionale è rilevante giacché dall'esito della stessa dipende quello del presente procedimento, che in caso positivo può concludersi con una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, rilevato, altresì, che la stessa questione è stata già sollevata in questo stesso processo e ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 184 del 1998) per insufficiente motivazione sulla rilevanza («... il giudice *a quo* ha ommesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di prescrizione...»), in quanto nella precedente ordinanza di rimessione, tenendo peraltro conto di quanto affermato dalla medesima Corte nella ordinanza n. 155 del 1997, era stata indicata la data di emissione del decreto di citazione a giudizio senza uno specifico riferimento (contenuto, invece, nell'ordinanza di rimessione di questo giudice n. 618 del 21 marzo 1996 decisa dalla Corte con la citata ordinanza) alla data di sottoscrizione dell'atto da parte dell'ausiliario del pubblico ministero (l'unica data rilevante ai fini della prescrizione);

che, pertanto, precisata nei termini sopra esposti la rilevanza della questione, la stessa deve essere riproposta in questo giudizio permanendone, come detto, sia la rilevanza, sia la non manifesta infondatezza;

Tanto premesso, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale suindicata per i seguenti motivi.

1. — Per effetto della citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione indicati nell'art. 160 c.p. devono ritenersi idonei a manifestare la volontà statale di persecuzione del presunto responsabile dell'illecito e, dunque, a privare il decorso del tempo della sua efficacia estintiva, indipendentemente dalla conoscenza immediata da parte dell'interessato della volontà dello Stato di perseguire il reato, con conseguenze non irrilevanti in relazione alla parità di trattamento dei cittadini ed al diritto di difesa.

2. — È indubbio che l'istituto della prescrizione — nato come istituto di natura processuale (la *longi temporis praescriptio* del diritto romano) che estingue l'azione (civile o penale) e come tale disciplinato nel diritto penale sino al codice Zanardelli (artt. 91 e 95) — risponde in primo luogo all'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, esigenza cui è evidentemente interessato soprattutto l'imputato (Cass., sez. 3<sup>a</sup> n. 8470 del 29 luglio 1994, ud. 3 maggio 1994).

Orbene, agli effetti dell'interruzione della prescrizione, la persistenza dell'interesse dello Stato alla punizione dell'autore della condotta illecita deve manifestarsi all'esterno (e, cioè, nei confronti principalmente dell'imputato) in modo certo, assicurandone all'interessato la tempestiva conoscenza prima del decorso del termine di prescrizione.

Tale finalità poteva ritenersi garantita — prima dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione — dalla natura processuale e recettizia degli atti previsti dall'art. 160 c.p. che consentiva di ricollegare l'effetto interruttivo all'efficacia processuale dei predetti atti, facendo coincidere il momento di interruzione della prescrizione con quello della conoscenza dell'atto interruttivo da parte dell'interessato (così come sostenuto da Cass. 2 aprile 1986 n. 4216).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale se da un lato si richiamava alle origini processuali della prescrizione (natura processuale, peraltro, riconosciuta tuttora nel diritto penale in altri ordinamenti giuridici, come quello francese e tedesco), dall'altro attribuiva rilevanza alla manifestazione processuale della volontà punitiva dello Stato ritenendo, evidentemente, che la stessa dovesse essere espressa nei confronti di soggetti processuali (in primo luogo dell'imputato).

Peraltro, la necessità di ricollegare l'effetto interruttivo della prescrizione ad atti aventi natura recettizia è presente in altri rami del nostro ordinamento giuridico (sia nel diritto privato che nel diritto amministrativo), e ciò per la natura stessa dell'istituto della prescrizione, in cui il decorso del tempo non è rilevante di per sé — astrattamente considerato — ma nell'ambito di un determinato rapporto giuridico (che implica, evidentemente, l'esistenza di un soggetto «controinteressato», nei confronti del quale opererà l'eventuale estinzione del diritto o del reato).

Inoltre, in seguito alla citata pronuncia, la previsione legislativa di soli atti processualmente rilevanti è divenuta superflua e priva di significato.

3. — Privati del requisito della notificazione, solo alcuni degli atti previsti dall'art. 160 c.p. consentono all'interessato di avere conoscenza in modo certo e tempestivo della volontà punitiva dello Stato.

Tale finalità viene, infatti, indubbiamente raggiunta dall'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, dalla presentazione per il giudizio direttissimo e, di norma, dalla ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto e dalla sentenza di condanna.

Per altri atti, invece, sarebbe sufficiente la semplice «emissione» da parte del pubblico ministero — anche se la notificazione (e quindi la conoscenza da parte dell'interessato) fosse effettuata a notevole distanza di tempo (anche dopo diversi mesi) o non fosse effettuata affatto — per conseguire l'effetto interruttivo.

4. — Altrettanto rilevante — sempre in conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite — è la circostanza che mentre alcuni degli atti previsti dall'art. 160 c.p. sono emessi dal giudice, altri sono emessi dal pubblico ministero.

Il sistema del nuovo c.p.p. ha infatti collocato il pubblico ministero nel ruolo di parte — prevedendone, oltretutto, la partecipazione su basi di parità rispetto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento (art. 2, primo comma, n. 3 della legge delega n. 81 del 1987) — sicché non può essere indifferente che l'effetto interruttivo consegua ad un atto di parte (sia pure pubblica) o ad un atto emesso dal giudice.

Ciò, evidentemente, a maggior ragione se tale effetto viene ricollegato alla pura e semplice emissione dell'atto, prescindendo dalla sua conoscenza da parte dell'imputato (o indagato).

Quest'ultimo, invero, viene a trovarsi in un'indubbia situazione di inferiorità processuale rispetto al pubblico ministero, in quanto, apprendendo l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti dopo il decorso del termine di prescrizione (quando ormai poteva ragionevolmente ritenere estinto il reato eventualmente configurabile a suo carico), incontra senz'altro maggiori difficoltà per la raccolta del materiale probatorio a sua difesa.

Situazione di inferiorità processuale ulteriormente aggravata dalla mancata previsione legislativa di un termine entro il quale deve essere effettuata la notificazione del decreto di citazione a giudizio una volta avvenuta la sua emissione (salvo il rispetto del termine a comparire, stabilito dal 3° comma dell'art. 555 c.p.p.), circostanza questa che consente al pubblico ministero di notificare il decreto di citazione anche dopo diversi mesi dall'emissione.

5. — L'interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite della Cassazione si pone, altresì, in contrasto — per i motivi suesposti — con le previsioni dell'art. 6 della «Convenzione europea dei diritti dell'uomo», ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, che riconosce all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole (primo comma), nonché il diritto ad essere informato nel più breve tempo del contenuto dell'accusa elevata nei suoi confronti ed a disporre del tempo e della possibilità necessari a preparare la difesa (terzo comma, lett. a) e b), diritti che verrebbero senz'altro frustrati nell'ipotesi di una notificazione di un atto interruttivo della prescrizione dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., creando indubbiamente notevoli difficoltà per la preparazione della difesa da parte di un imputato che poteva ragionevolmente considerare estinto per prescrizione l'eventuale reato ipotizzabile a suo carico.

6. — Per le considerazioni che precedono si rilevano i seguenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., così come interpretato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3760 del 31 marzo 1994.

Innanzitutto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, vi è un irragionevole disuguaglianza del trattamento riservato ai soggetti destinatari degli atti di interruzione del corso della prescrizione, essendo consentito ad alcuni di essi di avere conoscenza immediata dell'atto interruttivo (come avviene per gli atti indicati al punto 3), invece ad altri, come nell'ipotesi del decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore, solo in un momento successivo, anche dopo il decorso del termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p., con rilevanti conseguenze ai fini di una tempestiva ed adeguata preparazione della difesa.

L'art. 160 c.p. appare, poi, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto se l'effetto interruttivo della prescrizione viene ricollegato alla semplice emissione del decreto di citazione a giudizio l'imputato non è posto in condizione di essere tempestivamente informato, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione, dell'esistenza (e persistenza) di una volontà statale di perseguirlo e, dunque, di preparare tempestivamente la sua difesa, potendo la notificazione di tale atto essere effettuata dopo il decorso del predetto termine.

Ciò tanto più ove si consideri che spesso il decreto di citazione a giudizio costituisce il primo atto che informa l'imputato dello svolgimento di indagini nei suoi confronti per una determinata ipotesi di reato e che la sua emissione può avvenire, come nella fattispecie in esame, proprio nell'imminenza della scadenza del termine ordinario di prescrizione.

Inoltre, seguendo la citata interpretazione, la mancata previsione di un termine per la notificazione del decreto di citazione a giudizio dopo la sua emissione (salvo il solo rispetto del termine a comparire, previsto dal 3° comma dell'art. 555 c.p.p.) costituirebbe un'ulteriore lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale potrebbe essere informato dell'evento interruttivo anche a notevole distanza di tempo.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo;*

*Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alle imputate ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Lecce, addì 26 ottobre 1998

*Il pretore: PETRELLI*

99C0114

N. 77

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1998 dal T.A.R. per la Lombardia  
sul ricorso proposto da Nicolai Giuseppe c/ U.S.S.L. n. 79 di Voghera ed altra*

**Sanità pubblica - Regione Lombardia - Assistenza sanitaria indiretta presso case di cura non convenzionate con il servizio sanitario nazionale - Onere della preventiva autorizzazione delle competenti UU.SS.LL. - Ingiustificata disciplina più restrittiva rispetto a quella statale (esonero dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese prestazioni già usufruite dai cittadini all'estero) - Incidenza sul principio della tutela della salute.**

**(Legge regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 7, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 32).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4427/92 proposto dal signor Giuseppe Nicolai, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Formentin, elett. dom. presso il suo studio in Pavia, viale Matteotti n. 70;

Contro la U.S.S.L. n. 79. in persona dell'amministratore straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Ambrogio Rebecchi Majnardi, elett. dom. presso l'avv. Maria Luigia Aiani, Largo Augusto 8, Milano e della Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituito, per l'annullamento:

- 1) della deliberazione dell'U.S.S.L. n. 79 n. 649/Ai del 27 luglio 1992;
- 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 20347 del 24 marzo 1992;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.S.S.L. n. 79;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 3 novembre 1998, il Presidente;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il sig. Giuseppe Nicolai, con istanza del 24 marzo 1992, ha chiesto all'U.S.S.L. n. 79 di Voghera l'autorizzazione in sanatoria per ricovero in struttura non convenzionata, al fine di fruire, ai sensi dell'art. 7 l.reg. Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5. del rimborso di una quota delle spese sostenute.

Con deliberazione n. 649/Ai del 27 luglio 1992 la U.S.S.L. ha respinto la richiesta per «carenza dell'autorizzazione preventiva al ricovero prevista dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 20347 del 24 marzo 1992».

Il sig. Nicolai ha impugnato la deliberazione della U.S.S.L. nonché la deliberazione della Giunta regionale, deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta, incongruenza, contraddittorietà e sviamento di potere. Egli sostiene l'illogicità della previsione di un'autorizzazione necessariamente preventiva, anche nelle ipotesi in cui sia addotta l'urgenza di un intervento altamente specializzato che non possa essere assicurato tempestivamente da strutture pubbliche o convenzionate.

Resiste la U.S.S.L. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in subordine l'infondatezza del ricorso.

## DIRITTO

1. — Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto giurisdizione sollevata dall'Amministrazione.

Tale eccezione deve ritenersi infondata, in quanto oggetto della domanda non è il diritto primario e fondamentale alla salute, ma un provvedimento che ha respinto una richiesta di autorizzazione al ricovero in sanatoria. Il ricorrente lamenta, dunque, l'illegittimo esercizio di un potere discrezionale, con conseguente lesione di un suo interesse legittimo, e non deduce carenza di potere. Pertanto, alla luce della giurisprudenza in materia (Cass. SS.UU., 26 settembre 1997, n. 9477) deve concludersi che la controversia in esame rientra nella giurisdizione amministrativa, come ritenuto anche dal pretore di Voghera (sent. 7 nov. 1995, n. 197/95).

2. — Ai fini della pronuncia di merito non può prescindersi dalla questione di legittimità costituzionale della norma regionale, vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato.

La legge reg. Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, all'art. 7 così dispone:

«(Assistenza a rimborso). Salvo quanto disposto dal successivo art. 20, ai soggetti che, avendo diritto ai sensi del precedente art. 2 all'assistenza della Regione, si ricoverino in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, la Regione rimborsa una quota delle spese sostenute pari alla spesa media accertata per analoghe prestazioni presso strutture convenzionate ubicate nella Regione.

Il ricovero, ai fini del rimborso, deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale o, per sua delega, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, previa visita di controllo per l'accertamento della necessità e durata della spedalizzazione.

Entro cinque giorni da quello del ricovero gli interessati devono, a pena di decadenza, comunicare alla Giunta regionale l'avvenuto ricovero mediante l'invio del certificato di ammissione».

La norma è stata abrogata dopo l'adozione del provvedimento impugnato dalla legge reg. Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, la quale ha confermato la necessità di autorizzazione preventiva, disponendo all'art. 2 l'assistenza indiretta.

1. — In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88, ai cittadini iscritti negli elenchi degli assistiti dalle USSL della regione Lombardia è consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale e non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialità non convenzionate, solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilità di erogarla in forma diretta o di erogarla tempestivamente.

2. — Ai fini della presente legge è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è richiesto un periodo di attesa che comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

3. — Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti USSL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma uno su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera.

4. — Il rifiuto dell'autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta deve essere motivato per iscritto da parte della USSL competente».

5. — La normativa regionale appare di dubbia legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede, per le prestazioni sanitarie presso case di cura non convenzionate, la possibilità di autorizzazione successiva, ammessa per le prestazioni rese all'estero.

Per queste ultime il d.m. 3 novembre 1989, modificato dal d.m. 13 maggio 1993 (in Gazz. uff. 12 giugno 1993, n. 136), prevede, all'art. 7, comma 2, che «ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

La disciplina statale delle prestazioni erogabili in forma indiretta presso centri all'estero dettata in base all'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, consente, anche se non necessariamente in via preventiva, di contemperare interessi costituzionalmente garantiti, tenuto conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone (C. cost., 3 giugno 1992, n. 247; C. cost., 31 gennaio 1991, n. 40; C. cost., 16 ottobre 1990, n. 455), sicchè non appare giustificata la più restrittiva disciplina dettata dalle norme regionali per le prestazioni rese nel territorio nazionale presso case di cura non convenzionate.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge della regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale.*

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 3 novembre 1998.

*Il presidente estensore: VACIRCA*

99C0115

N. 78

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da De Paolis Stefania ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia*

**Impiego pubblico - Trattamento economico spettante ai primi dirigenti ai sensi dell'art. 4-bis, lett. a) del d.l. n. 356/1987, convertito in legge n. 436/1987 - Attribuzione, con sentenza passata in giudicato, a dipendenti del Ministero di grazia e giustizia diversi da quelli del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche dalla VII alla IX conseguite con pubblico concorso - Previsione, successiva al giudicato, con la legge impugnata del divieto di corresponsione di detto trattamento e del riassorbimento delle somme già eventualmente, a tal titolo, corrisposte - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale e dell'intangibilità del giudicato - Indebita interferenza sul potere giudiziario.**

**(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 5, 3° periodo)**

**(Cost., artt. 24, 101, 102, 104 e 113).**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 4681/98, proposto da 1) De Paolis Stefania, Carnevali Roberto, Panasiti Maria Teresa, Marziali Piero, D'Ottavi Anna Maria, Roseti Salvatore, Villa Stefano, De Mutiis Matilde, Parisi Franca, Calì Vittorio, Sardella Gerardo, Castellazzi Barbara, Carbone Benito Antonio, Parente

Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, D'Ezio Angelo, Sardellini Maria Pia, Calisti Serenella, Pace Luigina, Demichelis Carla, Orzi Maria Adelaide, Nuzzi Vilma, Mandalari Giuseppe, Tedeschi Maria Pia, Ferlito Serafina, Acinapura Francesco, Bimbo Norma, Viggiani Luigi, Apollonio Mauro, Lettieri Barbato Livia, Velli Alberto, Zanghi Concetto, Raimondi Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli Stefania, Celani Vanda, Solinas Anna, Branca Gabriella, Rietti Giuliano, Varrà Pasquale, Tursini Dorotea, Mastroddi Stefano, Peruzzi Rita, Pelliccia Gaetano, Zuccotti Giovanna, Macor Rosaria, Occulto Raffaele, Izzo Massimo, Pile' Salvatore, Chiaruttini Maria Graziella, Gabrieli Lucio, Dell'Aquila Pierino, Miraglia Michelina, Sardellini Giovanna, Camuto Margherita, Di Marco Rita, Latino Elda, Taddei Annamaria, Fornataro Maria Ida, Miconi Luciana, Filosa Antonio, Miglionico Angelo, Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore, Dellepiaggi Luigi, Durante Licia, Marotto Anna Maria, Celestino Matilde, Bozza Lucrezia, Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio Antonio, Oliverio Rita, Taschini Orlando, Sena Giorgio, Cabras Giuseppe, Stabene Salvatore, Perfetti Paola, Bocci Franco, Pellegrini Marisa, Losito Vincenzo, Angelucci Biagio, Martinelli Roberto, Bondanese Patrizia, Tagliaferri Ennio, Archi Anna Gloria, Dellisanti Annamaria, Salemme Mariapia, Trotta Angelo Raffaele, Messina Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco Antonio, Rammairone Luigi, Del Greco Assunta, Scollato Patrizia, Picchioni Adriana, Corona Augusto, Talone Grimaldo quale erede di Talone Silvio deceduto il 23 ottobre 1997;

Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Verbano 8, presso lo studio dell'avv. Santina Bernardi che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore, rappr.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, I Sezione, n. 766/1996 del 16 maggio 1996.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'8 luglio 1998, il Cons. Lucrezio Monticelli;

Udita, in detta udienza, l'avv. Santina Bernardi per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Con il ricorso in esame gli istanti espongono che:

1) con sentenza n. 766/1996 del 13 dicembre 1995, depositata il 16 maggio 1996, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento dei ricorsi riuniti n. 5583/1994 (De Paolis Stefania + 84), n. 7948/1994 (Martinelli Roberto + 11), n. 7951/1994 (Del Greco Assunta + 2) e n. 8841/1994 (Corona Augusto), accertava il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente, ai sensi dell'art.4-bis lett. a), del decreto-legge 28 agosto 1987 n. 356 convertito con legge 27 ottobre 1987 n. 436, e per l'effetto dichiarava spettare ai ricorrenti medesimi il trattamento detto con rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione rispettiva fino al saldo;

2) avverso detta sentenza, il Ministero di grazia e giustizia resistente proponeva appello al Consiglio di Stato e il relativo giudizio, avanti alla IV Sezione, assumeva il n. 6759/1996;

3) con atto notificato in data 11 agosto 1997 e depositato il 2 settembre 1997, il Ministero di grazia e giustizia rinunciava al giudizio di appello in questione;

4) la rinuncia veniva accettata dagli appellati tutti con atto notificato in data 18 settembre 1997 e depositato il 23 dello stesso mese;

5) con decisione n. 317 del 16 dicembre 1997 il Consiglio di Stato — IV Sezione — dava atto della intervenuta rinuncia all'appello e dell'avvenuta accettazione di essa dichiarando così definitivamente confermata la decisione di primo grado n. 766/1996 del 13 dicembre 1995-16 maggio 1996 emessa da codesto TAR;

6) in forza di ciò gli attuali ricorrenti, con atto notificato in data 16 marzo 1998, provvedevano a diffidare e a mettere in mora il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 — secondo comma — del 17 agosto 1907 n. 642, assegnando all'Amministrazione il termine di giorni trenta entro il quale dare esecuzione alla richiamata sentenza del TAR del Lazio;

7) l'Amministrazione intimata non ha soddisfatto la predetta pretesa, nonostante il decorso del termine assegnatole, in quanto, in forza dei commi 4 e 5 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non era più possibile per i dipendenti che si trovavano nella situazione degli istanti eseguire il giudicato di cui alla citata sentenza.

Ciò premesso, gli interessati hanno proposto ricorso in questa sede, formulando le seguenti richieste:

in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 24, 101, 102, 104, 113 della Costituzione — dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui prevede che non si fa luogo alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 4-bis del decreto legge n. 356 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge 436 del 1987, in favore del personale al quale tale trattamento economico sia stato attribuito a seguito di sentenza passata in giudicato;

nel merito e ricorrendone le condizioni, ordinarie al Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza dello stesso TAR del Lazio n. 766 del 13.12.95/16.5.96, assegnando, se del caso, allo stesso un termine per l'esecuzione medesima e prevedendo, nel caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario *ad acta*, con ogni conseguenziale statuizione e con condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio per resistere l'amministrazione intimata.

## DIRITTO

Come emerge dalla precedente narrativa in fatto, la mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 766 del 16 maggio 1996 dipende dal fatto che l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dopo aver al quarto comma, tra l'altro, disposto che «Nell'art. 4-bis del d.-l. 28 agosto 1987 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987 n. 436, le parole «impiegati della carriera direttiva» si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali della VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso», ha previsto al comma quinto, terzo periodo che; «Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi».

In effetti, poiché i ricorrenti non rientrano tra il personale contemplato dal quarto comma come possibile beneficiario del trattamento economico previsto dall'art. 4-bis del d.-l. n. 356 del 1987, l'amministrazione non poteva dare esecuzione al giudicato a causa dell'espresso divieto legislativo.

Risulta, pertanto, rilevante ai fini di questo giudizio, diretto proprio ad assicurare l'esecuzione del giudicato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico conferito con sentenza passata in giudicato, sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione.

L'istante ritiene violati i citati precetti costituzionali, in quanto la disposizione in questione avrebbe leso la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché il principio della divisione dei poteri.

In particolare lo straripamento dall'ambito della funzione legislativa sarebbe dimostrato dal fatto che nella fattispecie, con l'interpretazione legislativa autentica, non ci si è limitati — come si sarebbe dovuto — ad esercitare la funzione legislativa di dettare una regola astratta (e, perciò, a ridefinire un modello normativo cui deve attenersi l'esercizio della potestà giurisdizionale), ma si è esercitata una funzione provvedimento concreta volta alla espressa eliminazione degli effetti già prodottisi dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il Collegio ritiene di condividere le considerazioni del ricorrente, anche perché la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto che il legislatore può dettare norme intese a ridimensionare - per particolari ragioni, come quella di evitare eccessive sperequazioni tra dipendenti - gli effetti del giudicato, non può svuotare di ogni contenuto lo stesso, impedendone addirittura qualsiasi attuazione (vedasi in tal senso Corte costituzionale 7 aprile 1988 n. 413).

La questione di costituzionalità va, pertanto, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione del giudizio e trasmissioni degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost.;*

*Ordina alla Segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché notificata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, l'8 luglio 1998, in camera di consiglio;

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere estensore:* MONTICELLI

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

*Sezione Prima*

Ha pronunciato il seguente decreto nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 1998.

Visto l'art. 93 del 17.8.1907 n. 642;

Vista l'istanza presentata da De Paolis Stefania, Carnevali Roberto, Panasiti Maria Teresa, Marziali Piero, D'ottavi Anna Maria, Roseti Salvatore, Villa Stefano, De Mutiis Matilde, Parisi Franca, Cali Vittorio, Sardella Gerardo, Castellazzi Barbara, Carbone Benito Antonio, Parente Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, Armaroli Maria Pia, Guglielmi Antonio, D'Ezio Angelo, Sardellini Maria Pia, Calisti Serenella, Pace Luigina, Demichelis Carla, Orzi Maria Adelaide, Nuzzi Vilma, Mandalari Giuseppe, Tedeschi Maria Pia, Ferlito Serafina, Acinapura Francesco, Bimbo Norma, Viggiani Luigi, Apollonio Mauro, Lettieri Barbato Livia, Velli Alberto, Zanghi Concetto, Raimondi Gemma, Capilli Amelia, Parente Carmine, Tranquilli Stefania, Celani Vanda, Solinas Anna, Branca Gabriella, Rietti Giuliano, Varrà Pasquale, Tursini Dorotea, Mastroddi Stefano, Peruzzi Rita, Pelliccia Gaetano, Zuccotti Giovanna, Macor Rosaria, Occulto Raffaele, Izzo Massimo, Pilè Salvatore, Chiaruttini Maria Graziella, Gabrieli Lucio, Dell'Aquila Pierino, Miraglia Michelina, Sardellini Giovanna, Camuto Margherita, Di Marco Rita, Latino Elda, Taddei Annamaria, Fornataro Maria Ida, Miconi Luciana, Filosa Antonio, Miglionico Angelo, Pascucci Marino, Cagnazzi Sica Salvatore, Dellepiaggi Luigi, Durante Licia, Marotto Anna Maria, Celestino Matilde, Bozza Lucrezia, Bozza Rosalba, Valletta Anna Maria, Oliverio Antonio, Oliverio Rita, Taschini Orlando, Sena Giorgio, Cabras Giuseppe, Stabene Salvatore, Perfetti Paola, Bocci

Franco, Pellegrini Marisa, Losito Vincenzo, Angelucci Biagio, Martinelli Roberto, Bondanese Patrizia, Tagliaferri Ennio, Archi Anna Gloria, Dellisanti Annamaria, Salemme Mariapia, Trotta Angelo Raffaele, Messina Cristina, Merola Giuseppe, Montefusco Antonio, Rammairone Luigi, Del Greco Assunta, Scollato Patrizia, Picchioni Adriana, Corona Augusto, Talone Grimaldo quale erede di Talone Silvio deceduto il 23 ottobre 1997, notificata il 17 novembre 1998, e depositata in data 28 novembre 1998, con la quale si chiede la correzione dei seguenti errori materiali contenuti nella sentenza n. 3139 del 9 novembre 1998:

1) nella intestazione: la parola «sentenza» in luogo della parola «ordinanza»;

2) a pag. 6, 3° periodo: le parole «121... della Costituzione», in luogo delle parole «art. 101... della Costituzione»;

3) a pag. 8, 2° linea: il periodo «Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art 120, Comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione» in luogo del periodo «Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 Cost.».

Udita alla camera di consiglio del 2 dicembre 1998 la relazione del Consigliere Lucrezio Monticelli e uditi, in detta Camera di consiglio, l'avv. Santina Bernardi e l'avv. dello Stato Paolo Gentili;

Rilevato che, in effetti sono stati commessi gli errori materiali menzionati nella predetta istanza.

*P. Q. M.*

*Alla sentenza di questa sezione 3139 del 9 novembre 1998 pronunciata sul ricorso n. 4681/1998 sono apportate le seguenti correzioni:*

*1) nella intestazione: la parola «sentenza» va sostituita con la parola «Ordinanza»;*

*2) a pag. 6, 3° periodo: le parole «art. 121... della Costituzione» vanno sostituite con le parole «art. 101... della Costituzione»;*

*3) a pag. 8, 2° linea: il periodo «Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità dell'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1982 n. 285 per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost.», va sostituito con il periodo «Ordina alla Segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quinto comma, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento economico conferito con sentenza passata in giudicato, per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 Cost.».*

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà agli adempimenti di cui all'art. 93, ultimo comma del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

Roma, addì 2 dicembre 1998

*Il presidente:* SCHINAIA

*Il consigliere estensore:* MONTICELLI

N. 79

*Ordinanza emessa l'11 luglio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 febbraio 1999) dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sui ricorsi proposti da Enel S.p.a. contro il comune di Villanovafranca*

**Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi e condutture - Direttive fissate dalla legge delega n. 421/1992 (nella specie: divisione dei comuni in classi; considerazione del beneficio economico ritraibile; rispetto del limite della variazione in aumento del 50% delle misure massime di tassazione vigente) - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Lesione dei principi posti dalla legge di delega.**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).

(Cost., art. 76, comma 1, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1091/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 6 del 22 maggio 1996 contro comune di Villanovafranca da Enel società per azioni, sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualità di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1092/96 depositato il 3 luglio 1996, avverso accertamento n. 5 del 22 maggio 1996 contro comune di Villanovafranca da Enel S.p.a. sede di Cagliari piazza Deffenu, 1 Cagliari residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, rappresentato da Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, in qualità di procuratore, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, sul ricorso n. 1036/97 depositato il 17 luglio 1997, avverso avv. accert. n. 1 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca da Enel società per azioni residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, sul ricorso n. 11/98 depositato il 7 gennaio 1998, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 97 contro comune di Villanovafranca, avverso cart. pagamento n. 7800074 - Tosap 96 contro comune di Villanovafranca, da Enel S.p.a. residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1, difeso da Bernardini Giuseppe Salvatore Antonio residente a Cagliari in piazza Deffenu 1, Meloni Vito residente a Cagliari in piazza Deffenu, 1.

#### PREMESSO IN FATTO

Con ricorso notificato il 20 giugno 1996 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 3 luglio successivo (n. 1091/96 r.g.r.), l'Enel Società per azioni — Compartimento di Cagliari ha impugnato l'avviso di accertamento d'ufficio n. 6 del 22 maggio 1996, notificato il 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca (in provincia di Cagliari) aveva accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, relativa all'anno 1996, determinandola in L. 3.579.000, oltre la soprattassa di L. 715.800, con un residuo dovuto di L. 2.824.800, al netto dell'importo già versato dell'Enel di L. 1.470.000.

Ha dedotto, a sostegno del ricorso, che gli artt. 46 e 47, comma 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che determinavano i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, sulla cui base il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa di cui si tratta, erano costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 76 della Costituzione poiché la legge 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4 — con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1° gennaio 1994 — aveva stabilito che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province dovesse avvenire in modo da realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non più di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il cinquanta per cento delle misure massime di tassa-

zione vigente, mentre invece le norme delegate non avevano rispettati i criteri e principi direttivi in quanto, con particolare riguardo alle occupazioni permanenti, avevano stabilito la misura massima e minima della tassazione in modo identico per tutti i comuni e le provincie, senza tenere conto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di servizi pubblici possono realizzare in una zona urbana densamente popolata, ovvero, viceversa, in comuni agricoli o montani con pochissime e modestissime utenze sparpagliate in un vastissimo territorio, non avevano diviso i comuni in classi e non avevano rispettato l'aumento massimo della tassazione del 50% rispetto alle misure vigenti alla data del 31 dicembre 1993, posto che, con riguardo, ad esempio, al comune di Villanovafranca la tassa era aumentata per l'Enel di oltre sei volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate nel 1994.

L'Enel ha inoltre eccepito la illegittimità del criterio di tassazione adottato dal comune di Villanovafranca con apposite deliberazioni del Consiglio comunale n. 1 in data 30 gennaio 1995 e n. 47 in data 30 giugno 1994 e della Giunta comunale n. 389 in data 19 settembre 1995 — con cui, in esecuzione dell'art. 40 del decreto legislativo n. 507 del 1993, erano stati approvati rispettivamente il regolamento (con suddivisione del territorio comunale in due categorie e determinazione dell'importo della tariffa per le occupazioni relative a strade della seconda categoria nella misura dell'80% della tariffa relativa alle strade di prima categoria), l'elenco di classificazione delle aree pubbliche per l'applicazione della Tosap e la tariffa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo nella misura di L. 367.500 per chilometro lineare — per violazione della legge delega del 23 aprile 1992 n. 421, nella parte in cui non è previsto un limite all'incremento delle tariffe rispetto a quelle pregresse, ed ha quindi chiesto comunque la disapplicazione del detto regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'accertamento ed annullamento dello stesso da parte della Commissione tributaria provinciale.

In via subordinata l'Enel ha poi chiesto la declaratoria di nullità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella parte in cui il comune aveva provveduto a calcolare la lunghezza dei tratti di strada occupati con le linee elettriche considerando frazionatamente e separatamente le strade comunali in relazione alla loro denominazione toponomastica ed ogni singolo tratto di strada, sia pure di poche decine di metri, come autonomamente tassabile in base all'unità di misura della tassa pari al chilometro lineare, così pervenendo a conseguenze assurde ed inaccettabili ed in particolare all'assoggettamento alla tassa di un numero di chilometri di suolo pubblico fittiziamente calcolati in relazione a occupazioni di tratti stradali di pochi metri lineari.

Il comune di Villanovafranca, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, si è opposto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale rilevando la infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Enel, posto che la legge delega, per la applicazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, e cioè proprio per le ipotesi disciplinate dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993, aveva previsto all'art. 4, lettera b), n. 2, l'introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa in questione, tenendo conto di parametri significativi, derogando, quindi, ai criteri stabiliti al punto n. 1 e poi recepiti negli artt. 42 e 43 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Proprio in applicazione della legge delega e nel rispetto dei suoi principi l'art. 47 avrebbe perciò dettato i criteri di tassazione per le ipotesi di occupazione indicate nell'art. 46 stabilendo, al primo comma, che il tributo deve essere determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata e prevedendo, al secondo comma, un criterio di determinazione della tassa in base ad importi minimi e massimi rappresentativi non già di tariffe bensì di misure di tassazione graduabili per categorie di strade, ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 42.

Nel merito il comune ha poi chiesto il rigetto del ricorso.

Con altro separato ricorso (n. 1092/96 r.g.r.) notificato in data 21 giugno 1996 e depositato in data 3 luglio 1996, l'Enel ha impugnato l'accertamento n. 5 del 22 maggio 1996, notificato in data 3 giugno 1996, con cui il comune di Villanovafranca aveva accertato la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche con condutture elettriche, relativa all'anno 1995, determinandola in L. 3.409.000, oltre la soprattassa di L. 681.800 ed interessi moratori di L. 572.712, con un residuo dovuto di L. 1.356.512, al netto dell'importo già versato dell'Enel di L. 1.103.000, prospettando deduzioni, eccezioni e conclusioni identiche a quelle relative all'impugnazione della Tosap per l'anno 1996.

Identica impugnativa l'Enel ha proposto con ricorso (n. 1036/97 r.g.r.) notificato il 24 giugno 1997 e depositato il 17 luglio successivo contro l'accertamento della Tosap n. 1/97, notificato il 28 aprile 1997, da parte dello stesso comune di Villanovafranca, relativo all'anno 1997, per l'importo di L. 3.579.000, oltre alle soprattasse di L. 3.579.000 e di L. 715.800 per omessa presentazione della denuncia e per omesso pagamento della tassa, con un saldo netto da versare di L. 7.873.800.

Infine, con ricorso n. 11/98, notificato il 24 dicembre 1997 e depositato il 7 gennaio 1998, l'Enel ha impugnato la iscrizione a ruolo notificata il 9 dicembre 1997, da parte della Bipiesse Riscossioni S.p.a., della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche del comune di Villanovafranca, pari a L. 91.800 per l'anno 1994, L. 4.710.147 per l'anno 1995, L. 4.337.748 per l'anno 1996 e L. 7.952.538 per l'anno 1997, per un totale di L. 17.092.233, comprensivo di soprattasse ed interessi, eccependo la erroneità della iscrizione delle soprattasse e degli interessi di mora in pendenza di ricorso contro gli accertamenti, nonché la erroneità del calcolo delle tasse dovute, non avendo il comune di Villanovafranca tenuto conto, in sede di iscrizione a ruolo, dei versamenti già in precedenza effettuati dal contribuente a titolo di Tosap, pur essendo stati gli stessi riconosciuti e sottratti in sede di accertamento.

Contestualmente l'Enel ha chiesto la sospensione degli atti impugnati, che, previa riunione dei quattro ricorsi, su accordo delle parti, in considerazione della evidente connessione soggettiva ed oggettiva, è stata concessa da questa Commissione, con ordinanza in data 21 marzo 1998, limitatamente alla iscrizione a ruolo.

Il comune di Villanovafranca si è costituito in giudizio relativamente a tutti i ricorsi riuniti ed ha confermato la propria opposizione alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, mentre ha riconosciuto la fondatezza del ricorso contro la iscrizione a ruolo nel punto in cui, per un mero errore materiale, non erano stati detratti gli importi già versati dall'Enel a titolo di Tosap.

Fissata l'udienza per la trattazione dei ricorsi riuniti, il ricorrente ha chiesto la discussione in udienza pubblica, nel corso della quale le parti, previo scambio di ulteriori memorie e repliche, hanno insistito per l'accoglimento delle tesi già esposte nei rispettivi scritti difensivi.

#### OSSERVA IN DIRITTO

La questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Enel è rilevante nelle cause riunite di cui si tratta.

Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche, nella specie applicati dal comune di Villanovafranca, con conseguente illegittimità degli accertamenti impugnati e della conseguenziale iscrizione a ruolo, che dovrebbero essere annullati.

La questione resta rilevante, nonostante le conclusioni formulate in via principale dall'Enel in ordine alla richiesta di disapplicazione del regolamento per la determinazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato dal comune di Villanovafranca, poiché questa Commissione non potrebbe disapplicare in via incidentale il regolamento di cui si tratta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, delle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, in tal modo facendo venire meno la disposizione secondaria applicata in sede di accertamento, posto che tale regolamento — come è pacifico in causa — è conforme alla legge delegata e cioè alla norma primaria da cui trae fonte ed origine. È invece la norma primaria e cioè la legge delegata ad essere sospettata di illegittimità costituzionale, per cui è questa che deve essere valutata con riferimento alla conformità alla Costituzione.

In sostanza, poiché si tratta di applicare una norma avente la sua fonte in un atto con valore di legge, il giudice deve valutare anzitutto la conformità della norma primaria alla Costituzione e, sorgendo il dubbio ragionevole circa tale conformità, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 della Costituzione, mentre non gli è consentito di decidere incidentalmente la questione di legittimità costituzionale attraverso la disapplicazione del regolamento, lasciando in vita la norma primaria ritenuta incostituzionale.

La questione è altresì, ad avviso di questa Commissione tributaria, non manifestamente infondata.

Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della cd. Tosap doveva nella specie operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioè:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente . . . ;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi.

Orbene il legislatore delegato, nella formulazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al punto 1 soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o conduttore ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi ommesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, che qui interessano, costituendo la base normativa da cui sono scaturiti gli accertamenti tributari impugnati e la conseguente iscrizione a ruolo, di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore.

La circolare 25 marzo 1994 della Direzione centrale per la fiscalità locale ha poi dettato, in base alla legge delegata, i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 47 (da L. 250.000 a L. 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da L. 150.000 a L. 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non già tariffe, bensì misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega.

Si tratta quindi di verificare se il legislatore delegato, nel determinare la tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, laddove non ha sicuramente rispettato i criteri di cui al punto 1 appena citato (il che è un dato sicuro, posto che si è attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente in modo astronomico, come appare di tutta evidenza attraverso il raffronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche, che prevedevano mediamente 6.000 o 8.000 lire per Km.), si sia posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione.

Sul punto non si è formato alcun indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito e di legittimità, trattandosi di legge di recente entrata in vigore e non pare in ogni caso che la norma delegata, stante la sua chiarezza, lasci spazio all'interprete. Ritieni comunque questa Commissione che la legge delega, fissando i criteri di cui al punto 1, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e conduttore. Infatti anche la direttiva di cui al punto 3, relativa ai passi carrabili, è integrativa del criterio di cui al punto 1, tanto è vero che il legislatore delegato, per i passi carrabili, ha ritenuto applicabile la direttiva generale di cui al punto 1, con la integrazione del punto 3 (criteri certi per la tassa sui passi carrabili).

Ad avviso del comune di Villanovafranca i criteri moderatori di cui al n. 1 del citato articolo 4, comma 4 della legge di delega non sarebbero applicabili in relazione alla posa di reti elettriche, telefoniche, ecc., poiché la specificità di tale tipo di occupazione avrebbe imposto al legislatore una forma particolare di tassazione, alternativa a quella fondata sui principi della rispondenza al beneficio economico e della limitazione al 50% in relazione all'incremento delle tariffe precedentemente vigenti e consistente nella determinazione di vere e proprie tariffe, diverse dalle misure di tassazione previste per le occupazioni temporanee o permanenti del suolo pubblico.

Tale tesi interpretativa non può però essere condivisa, poiché la legge delega è di assoluta chiarezza, nel senso che la introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa in base a parametri significativi per le linee elettriche e simili costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo, che dir si voglia, ma sempre nell'ambito e nel rispetto dei principi di carattere generale e delle linee di indirizzo in base alle quali il legislatore delegato doveva procedere alla revisione ed alla armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle provincie con riferimento a tutti indistintamente i tipi di occupazione soggetti alla imposta.

Non vi sono quindi spazi per l'interprete. D'altronde, se si volesse ritenere che per i casi di determinazione forfettaria della tassa il legislatore delegato fosse stato svincolato dai criteri generali indicati nel n. 1 citato, si giungerebbe alla conseguenza di ritenere che per le reti elettriche, telefoniche, ecc. si sia trattato non già di una revisione della disciplina della tassa, secondo l'intento del legislatore, bensì di un vero e proprio sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato del potere di regolarsi con assoluta discrezionalità, introducendo una disciplina anche del tutto diversa da quella precedente e tale da comportare aumenti arbitrari ed ingiustificabili del prelievo fiscale.

Il che determinerebbe la incostituzionalità della legge di delega 23 dicembre 1992, n. 421 e del conseguente decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, per contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge.

Una volta svincolata la rideterminazione forfettaria della tassa dai vincoli di cui al punto 1 lettera b) del comma 4 risulterebbe infatti estremamente generico ed indeterminato il criterio di commisurazione della tassa a «parametri significativi», con la conseguenza di attribuire una eccessiva discrezionalità al legislatore delegato, che, oltre a contrastare con il principio informatore dell'istituto costituzionale della delegazione legislativa, non rispetterebbe neppure la finalità ispiratrice della legge delega, che era quella di ottenere la revisione e la armonizzazione dei tributi locali vigenti. Circostanza, questa, che imporrebbe una interpretazione della legge di delega tale da ricondurla nell'ambito dei principi costituzionali, dovendosi ritenere, in base a principi dottrinari e giurisprudenziali consolidati, che, anche qualora siano astrattamente possibili due interpretazioni della stessa norma, debba essere scelta quella interpretazione che è rispondente al dettato costituzionale.

La questione come sopra prospettata non appare in definitiva manifestamente infondata, il che comporta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.*

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio l'11 luglio 1998.

*Il presidente estensore: CORRADINI*

99C0117

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmezzio, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento al fascicolo della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 8 0 9 9 \*

**L. 9.000**